SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 aprile 2023** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DECRETO 10 marzo 2023.

Condizioni, criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attività di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. (23A02407) . . . . *Pag.* 1

DECRETO 18 aprile 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» ed alle DOC «Carema» e «Canavese». (23A02402) . . . . *Pag.* 3

DECRETO 18 aprile 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio Olio DOP Brisighella a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Brisighella». (23A02403) . . . . *Pag.* 4

DECRETO 20 aprile 2023.

Aggiornamento del registro nazionale di varietà da conservazione di specie agrarie. (23A02459). . . . . *Pag.* 6

DECRETO 20 aprile 2023.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive. (23A02460). *Pag.* 9

Ministero delle imprese e del made in Italy

DECRETO 10 marzo 2023.

Modalità di attuazione della linea di attività diretta al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico, relativa all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR. (23A02406). . . . . *Pag.* 36

DECRETO 17 aprile 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Facilitycoop società cooperativa», in Postiglione. (23A02404). . . . . *Pag.* 49

DECRETO 17 aprile 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Franciacorta Multiservizi cooperativa sociale, in liquidazione», in Erbusco. (23A02405) . . . . . *Pag.* 49

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 12 aprile 2023.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta aerea Trieste-Milano Linate e viceversa. (23A02443). . . . . *Pag.* 50

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 aprile 2023.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico della Provincia autonoma di Trento. (Ordinanza n. 985). (23A02456). . . . . *Pag.* 55

ORDINANZA 19 aprile 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 986). (23A02457) . . . . *Pag.* 57

ORDINANZA 20 aprile 2023.

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia. (Ordinanza n. 987). (23A02458). . . . . *Pag.* 59

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 18 aprile 2023.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Diamox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 277/2023). (23A02408) . . . . *Pag.* 65

DETERMINA 18 aprile 2023.

Sospensione del requisito di innovatività terapeutica, attribuito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'articolo 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) del medicinale per uso umano «Adakveo» (crizanlizumab). (Determina n. 285/2023). (23A02409) . *Pag.* 66

DETERMINA 18 aprile 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Ultomiris». (Determina n. 287/2023). (23A02410) . . . . *Pag.* 68

Università di Napoli «Parthenope»

DECRETO RETTORALE 12 aprile 2023.

Emanazione dello statuto. (23A02419) . . . . . *Pag.* 70

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftriaxone, «Ceftriaxone Kalceks». (23A02411) . . . . *Pag.* 89

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pirfenidone, «Idipulfib» (23A02412). . . . . *Pag.* 90

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acidi omega-3 esteri etilici 90, «Omegoil». (23A02413) . . . . *Pag.* 91

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pantoprazolo, «Maalox Reflusso». (23A02414) . . *Pag.* 92

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bilastina, «Bilastina Doc». (23A02415). . . . . *Pag.* 92

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ganisetron, «Pandiol». (23A02416). . . . . *Pag.* 93

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bismuto subcitrato potassio, metronidazolo e tetraciclina cloridrato, «Pylera». (23A02417). . . . . *Pag.* 93

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Mylan». (23A02435) *Pag.* 93

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diltiazem Ratiopharm». (23A02436) . . . . *Pag.* 94

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 110, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani in data 20 settembre 2022. (23A02444). . . . . *Pag.* 94

Approvazione della delibera n. 66, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 2 febbraio 2023. (23A02445) . . . . *Pag.* 94

Approvazione della delibera n. 63, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 2 febbraio 2023. (23A02446) . . . . *Pag.* 94
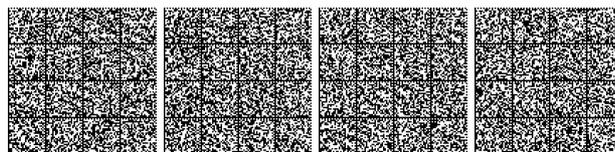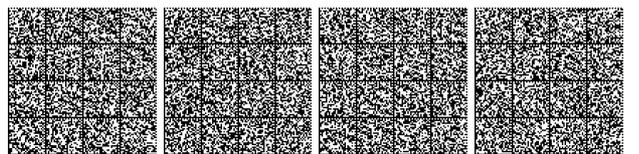
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 10 marzo 2023.

Condizioni, criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di progetti relativi alle attività di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 di nomina dei ministri ed in particolare dell'on. Francesco Lollobrigida come Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, ed in particolare l'art. 1, commi 443 – 445.

Visti gli articoli 96-98 del regio decreto n. 523/1904 recante testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

Visto il regio decreto n. 1775 dell'8 gennaio 1933 recante testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

Visto il regolamento (UE) n. 995 del 20 ottobre 2010 ove vengono disposti gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante Codice della protezione civile;

Visto, altresì, il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Preso atto delle vigenti disposizioni nazionali ed europee in materia di aiuti di Stato emanate in applicazione degli articoli n. 107 e n. 108 TFUE;

Acquisita l'intesa della conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenutasi in data 2 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Agli imprenditori agricoli è consentita l'attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene.

2. Il presente decreto definisce le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per sostenere progetti relativi alla attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare.

Art. 2.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. Il Fondo è destinato al finanziamento di progetti, anche di formazione e comunicazione, relativi all'attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, con la finalità di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l'autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.

2. Sono considerati ammissibili i progetti realizzati in territori colpiti da eventi atmosferici o meteorologici, quali nubifragi, mareggiate, alluvioni, piene, frane ed esondazioni, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza con provvedimento statale, come previsto dall'art. 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, oppure ai sensi delle disposizioni regionali e provinciali in materia di protezione civile, ovvero sia stata dichiarata l'allerta metereologica o lo stato di calamità con provvedimento regionale o provinciale nei cinque anni antecedenti la data di avvio della procedura selettiva.

Art. 3.

Soggetti beneficiari del Fondo

1. Sono beneficiari del Fondo:

a) gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del codice civile ivi compresi gli imprenditori forestali, di
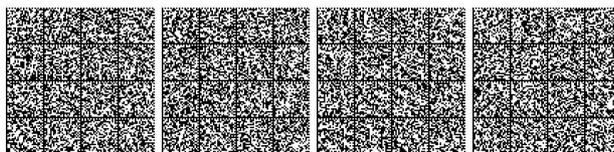
cui al comma 2, lettera *q)*, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, singoli o associati, in cooperativa, anche in rete tra loro e i lavoratori agricoli, anche pensionati;

b) le organizzazioni agricole o associazioni datoriali, di categoria, ambientaliste riconosciute ai sensi della normativa vigente quali coordinatori di iniziative che coinvolgano i soggetti di cui al punto *a)*, per le finalità di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Modalità e criteri di ripartizione del Fondo

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste avvia una procedura selettiva finalizzata all'individuazione dei progetti di cui all'art. 2, entro il 31 marzo di ogni anno.

In sede di prima applicazione la procedura è avviata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I termini e le modalità per la presentazione dei progetti da parte dei soggetti individuati all'art. 3 del presente decreto saranno previsti dall'atto di avvio della procedura. La procedura selettiva sarà realizzata dalle strutture ministeriali nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali esistenti a legislazione vigente.

2. Sono criteri di priorità dei progetti:

a) le modalità di impiego della biomassa legnosa raccolta, con preferenza per l'impiego in filiera corta nella produzione di energia termica o in cogenerazione o nell'autoconsumo o nella vendita;

b) le modalità di trasporto della biomassa legnosa raccolta, con preferenza per l'utilizzo di modalità capaci di garantire la sostenibilità ambientale, quali il trasporto animale;

c) gli obiettivi del progetto, con preferenza per i progetti diretti a prevenire il dissesto idrogeologico;

d) la previsione di cofinanziamento pubblico o privato del progetto;

e) la capacità del progetto di diffondere la conoscenza e la consapevolezza sull'attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, anche con riguardo alle condizioni con cui esercitarla, e/o di formare sulle modalità più corrette per svolgere la raccolta e per utilizzare il materiale, con l'obiettivo della circolarità e della sostenibilità.

3. I progetti saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine di graduatoria e fino a esaurimento delle risorse.

4. Ogni progetto può ottenere un finanziamento massimo di 50.000 euro. Il 20 per cento dell'importo sarà erogato a titolo di acconto; la restante parte sarà liquidata con contributo a saldo.

5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale.

Art. 5.

Dotazione del Fondo

1. Le attività di cui al presente decreto sono finanziate mediante utilizzo delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari ad euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2023 e iscritte sul capitolo 7727 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 6.

Monitoraggio del progetto, revoca e utilizzo residui

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste monitora l'effettiva attuazione del progetto, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'atto di avvio della procedura ai fini dell'erogazione del contributo.

2. Il contributo può essere revocato in tutto o in parte se, a seguito del monitoraggio, il progetto non risulta essere stato attuato nei modi e nei tempi di cui al comma 1.

3. Disposte eventuali revoche, se risultano residue risorse del Fondo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può scorrere la graduatoria dei progetti ritenuti idonei. Il termine per la validità della graduatoria è di un anno dalla pubblicazione dalla stessa.

4. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste informa le regioni e le province autonome degli esiti dei bandi e del monitoraggio dell'attuazione dei progetti.

Art. 7.

Cumulo

1. Gli interventi finanziati di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con gli aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto di cui al regolamento (UE) 2022/ 2472 della Commissione 14 dicembre 2022.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 10 marzo 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 454

23A02407
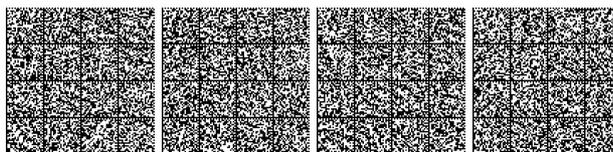
DECRETO 18 aprile 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, relativi alla DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» ed alle DOC «Carema» e «Canavese».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI 4
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette dei vini, che al comma 12 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di tutela di svolgere le attività di cui al citato art. 41;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 2013, n. 54789, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 269 del 16 novembre 2013, successivamente rinnovato, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese ed attribuito per un triennio al citato Consorzio di tutela l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni «Erbaluce di Caluso» o «Caluso», «Carema» e «Canavese»;

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese, approvato da questa Amministrazione, deve essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato inoltre che lo statuto del Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese, deve ottemperare alle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2016 ed al decreto Ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato altresì che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese può adeguare il proprio statuto entro il termine indicato all'art. 3, comma 3 del decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Considerato che nel citato statuto il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese richiede il con-

ferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 41, comma 1 e 4 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e per le DOC «Carema» e «Canavese»;
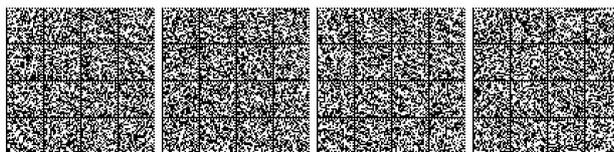
Considerato che il Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 dell'art. 41 della legge n. 238 del 2016 per la DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e per le DOC «Carema» e «Canavese». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate con la nota n. 35884/2023 del 20 febbraio 2023 (prot. Masaf n. 111188 del 20 febbraio 2023) dall'organismo di controllo, Valoritalia S.r.l., autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulle citate denominazioni;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, per le denominazioni «Erbaluce di Caluso» o «Caluso», «Carema» e «Canavese»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 28 ottobre 2013, n. 54789, al Consorzio volontario per la tutela e la valorizzazione dei vini DOCG di Caluso e DOC Carema e Canavese, con sede legale in Caluso (TO) - piazza Ubertini n. 1 - a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi, di cui all'articolo 41, comma 1 e 4, della legge n. 238 del 2016, sulla DOCG «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» e sulle DOC «Carema» e «Canavese».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste nel presente decreto e nel decreto ministeriale 28 ottobre 2013, n. 54789, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dalla legge n. 238 del 2016 e dal decreto Ministeriale 18 luglio 2018.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 aprile 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A02402

DECRETO 18 aprile 2023.

Conferma dell'incarico al Consorzio Olio DOP Brisighella a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Brisighella».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI 4
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in at-

tuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;
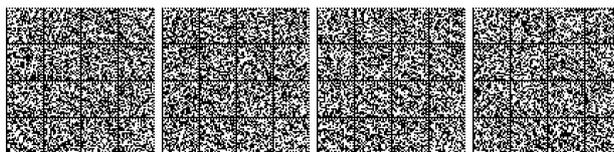
Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Brisighella»;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 186 del 12 agosto 2009, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Olio DOP Brisighella il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Brisighella»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi, oli» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base della dichiarazione presentata dal consorzio richiedente a mezzo pec il 13 febbraio 2023, (prot. Masaf n. 103852 del 15 febbraio 2023) e con nota del 16 marzo 2023 (prot. Masaf n. 162357 del 17 marzo 2023) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo Kiwa Cermet Italia S.p.a. a mezzo pec il 28 settembre 2022 (prot. Masaf n. 478728 del 29 settembre 2022) ed il 21 marzo 2023 (prot. Masaf n. 167496 del 21 marzo 2023), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Brisighella»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Olio DOP Brisighella a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 27 luglio 2009, al Consorzio Olio DOP Brisighella con sede legale in via Tebano n. 45, Faenza (RA), a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Brisighella».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 27 luglio 2009 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 18 aprile 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A02403
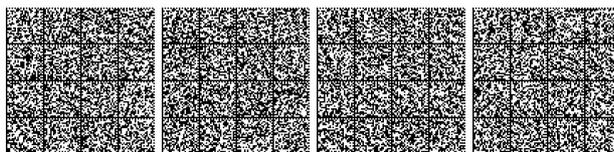
DECRETO 20 aprile 2023.

Aggiornamento del registro nazionale di varietà da conservazione di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, inerente l'istituzione dei registri nazionali delle varietà di specie agrarie e ortive aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 49 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante le modalità per l'ammissione al registro nazionale delle varietà da conservazione e delle varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari;

Visto l'art. 52, commi 4 e 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà da conservazione e di una varietà di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari al registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023, n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Viste la nota Masaf n. 43246/2023 e la nota Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo n. 15003/2019 rispettivamente della Regione Emilia-Romagna e della Regione Sicilia, con le quali è stato espresso parere favorevole all'iscrizione al registro nazionale delle varietà da conservazione di specie agrarie di cui al presente provvedimento;

Vista la nota Masaf n. 34532/2023 della Regione Sicilia, con la quale si chiede una modifica della ragione sociale dell'azienda Eredi Cosimo Giovanni Soc. S. Agr, responsabile della conservazione in purezza della varietà di frumento duro Gioia e di frumento tenero Maiorca;

Vista la nota Masaf n. 109394/2023 della Regione Toscana con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla richiesta degli interessati volta a ottenere la responsabilità del mantenimento in purezza di varietà da conservazione già iscritte nel registro nazionale delle varietà;

Visti i pareri espressi dal gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016 nella riunione del 2 marzo 2023;

Ritenuto di accogliere le richieste sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà da conservazione sotto riportate corredate dalle indicazioni inerenti la zona di origine, la zona di produzione delle sementi, l'investimento unitario nonché i limiti quantitativi di produzione annuale delle sementi.

SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Regione proponente**	**Responsabile**	**Zona origine**		**Zona produzione delle sementi**		**Investimento unitario**	**Quantità max Semente/ anno**
					Area geografica	**Sup. coltivata**	**Area geografica**	**Sup. per la produzione della semente**		
24137	Frumento tenero	*Gentil rosso* Sinonimi Gentil rosso mutico, Gentil rosso originario, Tosetto rosso, Blè Rouge de Toscane, Gentil rosso Toscano	Emilia-Romagna	Porfiri Marino	Italia	200 ha	Italia	15 ha	140-160 kg/ha	30-35 t
24139	Segale	*Immanu* Sinonimi Immana; Jermanella	Sicilia	Serafica Antonino	Provincia di Messina, Enna, Catania e Isole Eolie	300 ha	Provincia di Messina, Enna, Catania e Isole Eolie	30 ha	180-200 kg/ha	60 t
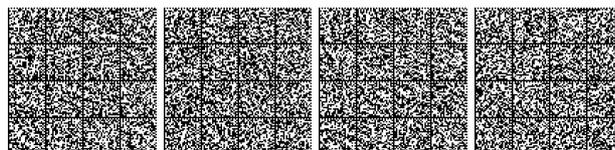
Art. 2.

2. La responsabilità della conservazione in purezza delle sottoelencate varietà da conservazione, già assegnata ad altri responsabili con precedente decreto, nonché la superficie destinata alla produzione della semente e i limiti quantitativi di produzione annuale di semente, relativi a ciascuna di esse, vengono modificati come di seguito riportato:

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**	**Superficie per la produzione di semente**	**Sement e /anno**
19506	Frumento duro	Gioia	Gervasi Orazio	Gervasi Orazio	10 ha	20 t
			Piricò Maria Pia	Piricò Maria Pia	10 ha	20 t
			Eredi Gioia Cosimo Giovanni S.S.A.	Feudo Chibo' e Barbarigo di Alessandra Gioia e C.	10 ha	20 t
				TOTALE	**30 ha**	**60 t**
15792	Frumento tenero	Maiorca **Sinonimi:** Maiorca bianca, Maiorca mutica, Majorca	Li Rosi Giuseppe	Li Rosi Giuseppe	10 ha	20 t
			Sortino Natale	Sortino Natale	21 ha	42 t
			Gervasi Orazio	Gervasi Orazio	21 ha	42 t
			Soc. Agr. Horus 2	Soc. Agr. Horus 2	15 ha	30 t
			Soc. Semplice Agricola Don Pietro	Soc. Semplice Agricola Don Pietro	7 ha	14 t
			Ferraro Bio Farm Sicily	Ferraro Bio Farm Sicily	15 ha	30 t
			Ioppolo Sergio Giuseppe	Ioppolo Sergio Giuseppe	5 ha	10 t
			Cinozoo Tre "R"	Cinozoo Tre "R"	10 ha	20 t
			Giorlando Giacomo	Giorlando Giacomo	5 ha	10 t
			Eredi Gioia Cosimo G. S.S.A	Feudo Chibo' e Barbarigo di Alessandra Gioia e C.	10 ha	20 t
			Soc. Agr Moli di Massimo Schirò s.s.	Soc. Agr Moli di Massimo Schirò s.s.	5 ha	10 t
				TOTALE	**124 ha**	**248 t**
4265	Cipolla	Rossa della Valtiberina	Bencini Carlo	Bencini Carlo	1000 mq	10 kg
				Azienza agricola Nicoletta Mutti	1000 mq	10 kg
				TOTALE	**0,2 ha**	**20 kg**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2023

Il direttore generale: ANGELINI

23A02459
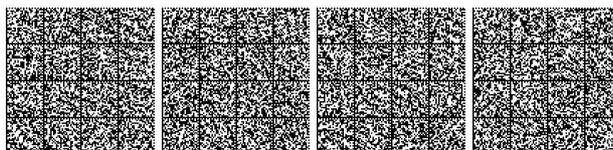
DECRETO 20 aprile 2023.

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/2031 e del regolamento (UE) n. 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la possibilità di rinnovo dell'iscrizione delle varietà ove la coltura sia così estesa da giustificarlo o abbia un interesse economico rilevante;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal Registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal Registro nazionale qualora la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza;

Visto l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede, in caso di cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza, la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo e per la commercializzazione dei prodotti sementieri protratta al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, registrata alla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n. 42502, registrata all'UCB in data 30 gennaio 2023 al n. 1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;

Visti i pareri espressi nelle riunioni del 18 dicembre 2019, del 29 luglio 2020, del 16 novembre 2021, del 21 dicembre 2021, dell'11 febbraio 2022, del 16 marzo 2022, del 6 ottobre 2022, del 16 dicembre 2022, del 20 dicembre 2022 e del 2 marzo 2023, dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione oggetto del presente provvedimento;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere una variazione di denominazione delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate.
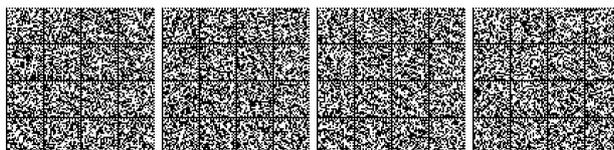
MAIS

Codice SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
21961	KWS Wunderio	200	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22063	RGT Karxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22079	RGT Valmoxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22080	RGT Deixxel	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22082	RGT Addaxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22083	RGT Taxxit	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22085	RGT Nuraxxon	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22099	Maxxitonne	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22103	RGT Tuxxil DUO	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22124	Antigone	200	HT	Euralis Semences
22144	Cenobia	200	HT	Euralis Semences
22228	Impaktit	200	HT	Euralis Semences
22278	Aligator	200	HT	SeedGenetic GmbH
21361	LID2888C	200	HS	Caussade Semences
21642	KWS Pretorio	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21643	KWS Imperioso	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21644	KWS Eliodoro	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21645	Elevato	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21646	Dekurio	700	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21649	KWS Reymundo	700	Hs	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22218	P2030	700	Hs	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
22219	P2183	700	Hs	Pioneer Hi-Bred Italia Servizi Agronomici Srl
21588	Preconis	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21871	RGT Elenixx	200	HT	RAGT 2N S.A.S.
21876	RGT Axxilor	200	HT	RAGT 2N S.A.S.
21878	RGT Fofanaxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
21880	RGT Veluxxo	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
21881	RGT Cedexx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
21884	RGT Reflexx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
21890	RGT Drotoxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
21899	RGT Volcoxx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
21900	RGT Lanexxo	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22009	RGT Alyxx DUO	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22010	Belanox DUO	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
22172	RGT Exxomik	200	HT	RAGT 2N S.A.S.
22261	Noris	200	HT	Panam France SARL
22264	Mantinos	200	HT	Panam France SARL
22266	Frondoso	200	HS	Panam France SARL
22267	Evrosto	200	HT	Panam France SARL

Codice SIAN	Varietà	Classe Fao	Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
22270	Skala	200	HS	Panam France SARL
22273	Korinos	300	HS	Panam France SARL
22288	RGT Alpixx	200	HS	RAGT 2N S.A.S.
21902	Sixtina	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
21905	RGT Xxentaur	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
21910	RGT Specixx	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
21952	RGT Madgixx	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
21990	RGT Parexx	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
21995	RGT Dobromixx	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
22053	Davidso	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
22002	RGT Peterxxon	400	HS	RAGT 2N S.A.S.
22006	RGT Gallixxo	400	HS	RAGT 2N S.A.S.
21656	KWS Lentigo	500	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21367	Uyuni	200	HS	Caussade Semences
20778	Axinia	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
20740	Brinks	400	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
20660	Apostolix	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
20749	Tentaxion	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
18947	Skyland	500	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
20763	DKC6587WX	600	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21585	Fludexxa	200	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. e Monsanto Technology LLC.
21741	Stylo	200	HS	SYNGENTA FRANCE S.A.S.
21926	Panenka	300	HS	LIMAGRAIN EUROPE S.A.
21950	Facil	300	HS	RAGT 2N S.A.S.
22007	Idefix	200	HS	FREIHERR VON MOREAU SAATZUCHT GMBH
22104	Farmarcan	200	HS	FREIHERR VON MOREAU SAATZUCHT GMBH

SORGO

Codice SIAN	Varietà	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
21120	Maggnus	350	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
21938	KWS Pegasus	200	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21939	KWS Argus	200	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
21940	KWS Atlantus	200	HS	KWS SAAT SE & Co. KGaA.
22120	RGT Cambridgge	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
22122	RGT Leggend	300	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia

Codice SIAN	**Varietà**	**Classe Fao**	**Tipo di Ibrido**	**Responsabile della conservazione in purezza**
22142	Siggma	250	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
22151	RGT Vikingg	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia
22156	Ggenioso	200	HS	RAGT 2N S.A.S. – Francia

ORZO DISTICO

Codice SIAN	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**
20623	Zircone	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
21456	Quarzo	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.

FRUMENTO DURO

Codice SIAN	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**
21459	PR22D90	PIONEER HI-BRED ITALIA SRL

SOIA

Codice SIAN	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**
21531	Visnu	E.R.S.A. Friuli - Venezia Giulia
21844	Dama Bianca	Societa' Agricola Tara Di Andrea Guerresi & C. Societa' Semplice
21846	Priska SN	Coopsementi Societa' Cooperativa Agricola
22176	Elide	Apsovsementi S.P.A., Asociados Don Mario S.A.
22179	Eleonora	Apsovsementi S.P.A., Asociados Don Mario S.A.
22285	**P26A55**	Pioneer Hi-Bred Int. Inc.

LEGUMINOSE DA FORAGGIO

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**Responsabile della conservazione in purezza**
20627	Erba medica	Alfonsina	CO.NA.SE. Consorzio Nazionale Sementi S.R.L.
20630	Erba medica	**SW4412Y**	S&W Seed Company

GRAMINACEE DA FORAGGIO

Codice SIAN	Specie	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
21420	Loglio westervoldico	Frostproof	D	University Of Florida; Smith Seed Service Llc.
21426	Loglio westervoldico	Verdure	T	Smith Seed Service Llc
9972	Loglio d'Italia	Forum	T	Sa Jouffray Drillaud
11749	Loglio d'Italia	Winterstar II	T	Pgg Wrightson Seeds
18704	Bromo	Oro	E	Los Prados S.A.
20509	Loglio d'Italia	Scirocco	D	Societa' Agricola Tara Di Andrea Guerresi & C. Societa' Semplice

GRAMINACEE DA TAPPETO ERBOSO

Codice SIAN	Specie	Varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
5975	Agrostide stolonifera	Penn-A1	T	Tee 2 Green Corp.
11170	Festuca arundinacea	Falcon IV	E	Proseeds Marketing
20506	Loglio perenne	Paradox GLR	D	Turf Merchants Inc.
20507	Loglio perenne	Pangea GLR	D	Turf Merchants Inc.

2. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei Registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi *standard*» (Lista A) e le cui sementi possono essere controllate soltanto quali «sementi *standard*» (Lista B).

Codice SIAN	Specie	Varietà	Lista	Responsabile del mantenimento in purezza
3750	Cicoria	Riobranco	A	F.lli Zagaria sementi
4137	Lattuga	Luscietta	A	La Semiorto Sementi s.r.l.
4075	Pomodoro	Karolka	A	Nirit Seeds Ltd
4076	Pomodoro	Argaman	A	Nirit Seeds Ltd
4188	Rafano o Ramolaccio	Boreal	A	Tokita Seed Co. Ltd
4294	Peperone	Pie	B	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
4444	Pomodoro	Marzanillo	B	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi

Art. 2.

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel Registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN	Specie	Vecchia denominazione	Nuova denominazione
20552	Frumento duro	Petronio	Catone
20570	Frumento duro	Alfio	Alfeos
20571	Frumento duro	Alessandro	Aleandros
22214	Mais	P1293	P1293W
21105	Girasole	LG50557 CLP	Pluto CLP
21086	Girasole	LG50789 SX	Celina SU
22115	Girasole	RA1036356	Allegro CLP

Art. 3.

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
5432	Orzo distico	Nure	CREA- Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB-FIO)	CREA- Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB-FIO), S.I.S. Società Italiana Sementi
8339	Avena	TEOBD40	CREA- Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni Agroalimentari (CREA-IT-RM), Apsovsementi S.p.A.	CREA- Centro di Ricerca per la Cerealicoltura (CREA-IT-RM)
14824	Sorgo	Tonkawa	MMR Research	Richardson Seeds
15390	Cartamo	Oscar	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
14403	Festuca Arundinacea	Rendition RX	Seed Research Of Oregon, Pickseed	DLF
14390	Festuca Arundinacea	Titan RX	Seed Research Of Oregon, Pickseed	DLF
942	Girasole	Agrisol	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
3955	Girasole	Ancona	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
994	Girasole	Gloriasol	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
3957	Girasole	Ibis	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
1045	Girasole	Multisol	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
3958	Girasole	Panter	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
3956	Girasole	Pelikan	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
3440	Girasole	Phomostar	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
3441	Girasole	Primex	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
1090	Girasole	Supersol	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
14259	Girasole	Vincenzo	SUPERSEED, ISEA S.R.L.	SUPERSEED; ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
13698	Lupino Azzurro	Polo	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
8393	Lupino Bianco	Multitalia	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
16359	Lupino Bianco	Tennis	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
1995	Soia	Sirio	ISEA S.R.L.	ISEA S.R.L., Società Produttori Sementi S.p.A.
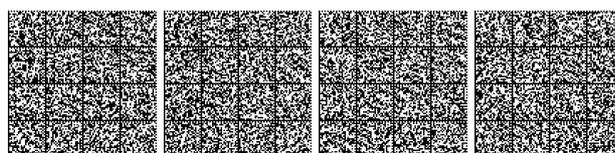
3043	Cicoria	TT 506	T&T s.r.l. Agricola	BLUMEN GROUP S.P.A.
3399	Pomodoro	SAAB CRA	CREA-Centro di Ricerca per l'Orticoltura (Crea-OF)	Regione Abruzzo Dipartimento politiche dello sviluppo rurale e della pesca; CREA- OF Centro di Ricerca Orticoltura e Florovivaismo
3044	Cicoria	TT 4050	T&T s.r.l. Agricola	BLUMEN GROUP S.P.A.
3195	Cicoria	TT706	T&T s.r.l. Agricola	BLUMEN GROUP S.P.A.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 14, primo comma del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie e ortive, delle sottoelencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2032:

Registro delle varietà di specie agrarie

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
12391	Agrostide stolonifera	007DSB	19/07/2012	13/08/2012
7301	Avena	Primula	15/02/2013	10/04/2013
5	Barbabietola da zucchero	Acero	15/02/2013	10/04/2013
3261	Barbabietola da zucchero	Arma	15/02/2013	10/04/2013
6	Barbabietola da zucchero	Cetra	15/02/2013	10/04/2013
7617	Barbabietola da zucchero	Havana	15/02/2013	10/04/2013
7619	Barbabietola da zucchero	Lince	15/02/2013	10/04/2013
2665	Barbabietola da zucchero	Mira	15/02/2013	10/04/2013
3264	Barbabietola da zucchero	Ritol	15/02/2013	10/04/2013
7616	Barbabietola da zucchero	Savio	15/02/2013	10/04/2013
48	Barbabietola da zucchero	Sirio	15/02/2013	10/04/2013
7618	Barbabietola da zucchero	Stresa	15/02/2013	10/04/2013
13106	Brassica carinata	CT180	06/07/2012	13/08/2012
13459	Cartamo	Arizona	06/06/2012	28/06/2012
13236	Colza	PR45H73	06/06/2012	28/06/2012
116	Dattile	Currie	15/02/2013	10/04/2013
129	Dattile	Porto	15/02/2013	10/04/2013
114	Erba medica	4 Cascine	15/02/2013	10/04/2013
2696	Erba medica	Alba	15/02/2013	10/04/2013
410	Erba medica	Beda	15/02/2013	10/04/2013
7066	Erba medica	Central	15/02/2013	10/04/2013
3194	Erba medica	Gea	15/02/2013	10/04/2013
128	Erba medica	Pomposa	15/02/2013	10/04/2013
7067	Erba medica	Venice	15/02/2013	10/04/2013
3148	Facelia	Facita	15/02/2013	10/04/2013
531	Favino	Chiaro di Torre Lama	15/02/2013	10/04/2013
534	Favino	Scuro di Torre Lama	15/02/2013	10/04/2013
7266	Favino	Sicilia	15/02/2013	10/04/2013
12354	Festuca arundinacea	Bladerunner 2	19/07/2012	13/08/2012
12374	Festuca arundinacea	Dynamic II	19/07/2012	13/08/2012
12377	Festuca arundinacea	Endeavor II	19/07/2012	13/08/2012
12396	Festuca arundinacea	Fesnova	19/07/2012	13/08/2012
122	Festuca arundinacea	Lara	15/02/2013	10/04/2013
12375	Festuca arundinacea	Picabù	19/07/2012	13/08/2012
12394	Festuca arundinacea	Speedway	19/07/2012	13/08/2012
12338	Festuca arundinacea	Stingray	19/07/2012	13/08/2012
12395	Festuca arundinacea	Turbo RZ	19/07/2012	13/08/2012
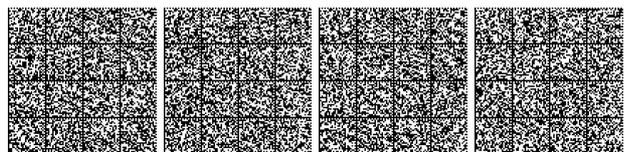
Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
12372	Festuca ovina	Bighorn GT	19/07/2012	13/08/2012
12434	Festuca ovina	Spartan II	19/07/2012	13/08/2012
12383	Festuca rossa	Chancellor	19/07/2012	13/08/2012
12352	Festuca rossa	Garnet	19/07/2012	13/08/2012
12371	Festuca rossa	Magic Wand GT	19/07/2012	13/08/2012
12370	Festuca rossa	Red Peak	19/07/2012	13/08/2012
12397	Festuca rossa	Zodiac	19/07/2012	13/08/2012
12355	Fienarola dei prati	Armada 366	19/07/2012	13/08/2012
12365	Fienarola dei prati	Heatmaster	19/07/2012	13/08/2012
12366	Fienarola dei prati	Jumpstart	19/07/2012	13/08/2012
3175	Fienarola dei prati	Monique	15/02/2013	10/04/2013
12367	Fienarola dei prati	Prosperity	19/07/2012	13/08/2012
7191	Fienarola dei prati	SR 2100	15/02/2013	10/04/2013
6590	Fleolo	Glacier	15/02/2013	10/04/2013
13131	Frumento duro	Adone	23/10/2012	13/11/2012
13736	Frumento duro	Asterix	23/10/2012	13/11/2012
13162	Frumento duro	Athoris	23/10/2012	13/11/2012
7758	Frumento duro	Dylan	15/02/2013	10/04/2013
13130	Frumento duro	Ettore	23/10/2012	13/11/2012
13125	Frumento duro	Furio Camillo	23/10/2012	13/11/2012
7244	Frumento duro	Giove	15/02/2013	10/04/2013
7776	Frumento duro	Grecale	15/02/2013	10/04/2013
7775	Frumento duro	Levante	15/02/2013	10/04/2013
13758	Frumento duro	Marakas	23/10/2012	13/11/2012
7777	Frumento duro	Normanno	15/02/2013	10/04/2013
13735	Frumento duro	Obelix	23/10/2012	13/11/2012
13124	Frumento duro	Ovidio	23/10/2012	13/11/2012
13760	Frumento duro	Santur	23/10/2012	13/11/2012
7299	Frumento duro	Simeto	15/02/2013	10/04/2013
2738	Frumento duro	Valbelice	15/02/2013	10/04/2013
7732	Frumento duro	Vitrico	15/02/2013	10/04/2013
13746	Frumento tenero	Altezza	23/10/2012	13/11/2012
13136	Frumento tenero	Ambrogio	09/02/2012	28/02/2012
13707	Frumento tenero	Annibale	04/12/2012	27/12/2012
13783	Frumento tenero	Artdeco	23/10/2012	13/11/2012
13739	Frumento tenero	Bellini	23/10/2012	13/11/2012
7757	Frumento tenero	Blasco	15/02/2013	10/04/2013
13132	Frumento tenero	Eletta	30/03/2012	18/04/2012
7773	Frumento tenero	Esperia	15/02/2013	10/04/2013

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
13155	Frumento tenero	Ethic	09/02/2012	28/02/2012
1232	Frumento tenero	Manital	15/02/2013	10/04/2013
13133	Frumento tenero	Paleotto	23/10/2012	13/11/2012
7735	Frumento tenero	PR22R58	15/02/2013	10/04/2013
13138	Frumento tenero	Project W	23/10/2012	13/11/2012
7752	Frumento tenero	Quality	15/02/2013	10/04/2013
13742	Frumento tenero	Rebelde	23/10/2012	13/11/2012
13777	Frumento tenero	Rubisko	23/10/2012	13/11/2012
13711	Frumento tenero	Sobred	23/10/2012	13/11/2012
12451	Frumento tenero	SY Ideo	23/10/2012	13/11/2012
13708	Frumento tenero	SY Moisson	23/10/2012	13/11/2012
13743	Frumento tenero	Terramare	23/10/2012	13/11/2012
13740	Frumento tenero	Tintoretto	23/10/2012	13/11/2012
2743	Frumento tenero	Zena	15/02/2013	10/04/2013
2712	Ginestrino	Baco	15/02/2013	10/04/2013
13458	Girasole	Albird	11/04/2012	08/05/2012
7663	Girasole	Allium RM	15/02/2013	10/04/2013
13633	Girasole	Bonasol	07/08/2012	24/08/2012
13273	Girasole	Cllub	11/04/2012	08/05/2012
13570	Girasole	ES Grafic CL	11/04/2012	08/05/2012
13572	Girasole	ES Leonora	11/04/2012	08/05/2012
13585	Girasole	ES Novamis CL	11/04/2012	08/05/2012
13636	Girasole	Hispalis	16/05/2012	15/06/2012
13268	Girasole	Kalluga	11/04/2012	08/05/2012
12719	Girasole	Klarika CL	15/12/2011	25/01/2012
13282	Girasole	P63HH69	11/04/2012	08/05/2012
13289	Girasole	P63LL06	11/04/2012	08/05/2012
13285	Girasole	P64LE25	11/04/2012	08/05/2012
13634	Girasole	Primoli	20/06/2012	25/07/2012
13638	Girasole	Sirocco	11/04/2012	08/05/2012
7680	Girasole	Star	15/02/2013	10/04/2013
2695	Girasole	Tilt	15/02/2013	10/04/2013
7707	Girasole	Tromba	15/02/2013	10/04/2013
12379	Gramigna	Highlander	11/04/2012	09/05/2012
12563	Gramigna	Riviera	11/04/2012	09/05/2012
3255	Ibridi di sorgo x erba sudanese	King 61 DR	15/02/2013	10/04/2013
3253	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Nicol	15/02/2013	10/04/2013
2121	Ibridi di sorgo x erba sudanese	True	15/02/2013	10/04/2013
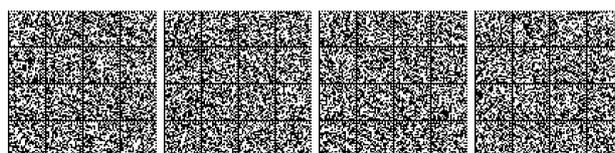
Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
13073	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Altair	06/06/2012	27/06/2012
7042	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Certo	15/02/2013	10/04/2013
7192	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Cesco	15/02/2013	10/04/2013
2706	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Crema	17/02/2015	02/03/2015
13070	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Diamond T	06/06/2012	27/06/2012
13068	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Esmeralda	16/11/2012	05/12/2012
13071	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Flying A	06/06/2012	27/06/2012
13074	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Galactico	06/06/2012	27/06/2012
360	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Medoacus	06/06/2012	27/06/2012
365	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Nibbio	06/06/2012	27/06/2012
12388	Loglio perenne o loietto inglese	Artic Green	19/07/2012	13/08/2012
12363	Loglio perenne o loietto inglese	Carlevè	19/07/2012	13/08/2012
7280	Loglio perenne o loietto inglese	Fairway	15/02/2013	10/04/2013
12346	Loglio perenne o loietto inglese	Galleon	19/07/2012	13/08/2012
7287	Loglio perenne o loietto inglese	Ponderosa	15/02/2013	10/04/2013
11746	Loglio perenne o loietto inglese	Quijote	26/01/2012	25/02/2012
12381	Loglio perenne o loietto inglese	Ringer II	19/07/2012	13/08/2012
12347	Loglio perenne o loietto inglese	Rinovo	19/07/2012	13/08/2012
83	Loglio perenne o loietto inglese	Sun	15/02/2013	10/04/2013
2703	Lupinella	Zeus	15/02/2013	10/04/2013
13534	Mais	Atlas	19/01/2012	03/02/2012
7364	Mais	Capsir	15/02/2013	10/04/2013
13359	Mais	Codikart	19/01/2012	03/02/2012
2326	Mais	Costanza	15/02/2013	10/04/2013
13431	Mais	DKC6728	19/01/2012	03/02/2012
12727	Mais	GDM440	08/06/2012	27/06/2012
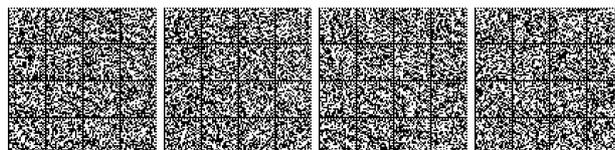
Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
12729	Mais	GDM461	08/06/2012	27/06/2012
12732	Mais	GDM571	08/06/2012	27/06/2012
13602	Mais	GDM721	08/06/2012	27/06/2012
11899	Mais	ES Armandi	08/06/2012	27/06/2012
12949	Mais	ES Torquaz	08/06/2012	27/06/2012
13508	Mais	GL Patrizia	24/04/2012	11/05/2012
7495	Mais	Helen	15/02/2013	10/04/2013
13558	Mais	ISH618	19/01/2012	03/02/2012
13546	Mais	ISH712	19/01/2012	03/02/2012
13544	Mais	ISH714	19/01/2012	03/02/2012
13543	Mais	ISH715	19/01/2012	03/02/2012
13373	Mais	Kaseri CS	19/01/2012	03/02/2012
12201	Mais	LSM0811	07/08/2012	24/08/2012
13367	Mais	Marteli	19/01/2012	03/02/2012
13578	Mais	MAS 26B	08/06/2012	27/06/2012
13649	Mais	MAS 73E	19/01/2012	03/02/2012
13529	Mais	Mexicana	19/01/2012	03/02/2012
12809	Mais	Nostrano Peroni SF	19/01/2012	03/02/2012
13202	Mais	P0216	19/01/2012	03/02/2012
13334	Mais	P1535	19/01/2012	03/02/2012
13336	Mais	P1817	19/01/2012	03/02/2012
13233	Mais	P8523	19/01/2012	03/02/2012
13230	Mais	P8567	19/01/2012	03/02/2012
13300	Mais	P8589	19/01/2012	03/02/2012
13254	Mais	P9027	19/01/2012	03/02/2012
7332	Mais	PR34G13	15/02/2013	10/04/2013
7352	Mais	PR36Y03	15/02/2013	10/04/2013
7397	Mais	Quirinal	15/02/2013	10/04/2013
6777	Mais	Redel	15/02/2013	10/04/2013
7564	Mais	Roano	15/02/2013	10/04/2013
13538	Mais	Sagunto	19/01/2012	03/02/2012
12275	Mais	SNH8606	19/01/2012	03/02/2012
12801	Mais	SNH9503	19/01/2012	03/02/2012
12804	Mais	SNH9609	19/01/2012	03/02/2012
13574	Mais	SNH9613	19/01/2012	03/02/2012
13579	Mais	SNH9711	19/01/2012	03/02/2012
13540	Mais	Suardino	19/01/2012	03/02/2012
7396	Mais	Taranis	15/02/2013	10/04/2013
13596	Mais	Traiano VSM	19/01/2012	03/02/2012
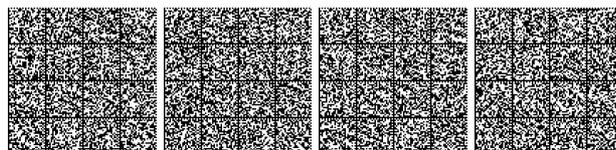
Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
13449	Mais	Truva	09/02/2012	28/02/2012
7248	Orzo distico	Aiace	15/02/2013	10/04/2013
13154	Orzo distico	Bastille	09/02/2012	28/02/2012
13164	Orzo distico	Callas	09/02/2012	28/02/2012
14427	Orzo distico	Idra	23/10/2012	13/11/2012
13763	Orzo distico	Ortilus	23/10/2012	13/11/2012
5009	Orzo distico	Otis	09/02/2012	28/02/2012
7875	Orzo distico	Tipo	15/02/2013	10/04/2013
13771	Orzo polistico	Amistar	23/10/2012	13/11/2012
14428	Orzo polistico	Atlante	23/10/2012	13/11/2012
14429	Orzo polistico	Azzurro	23/10/2012	13/11/2012
7755	Orzo polistico	Ketos	15/02/2013	10/04/2013
14455	Patata da conservazione	Ricciona di Napoli	11/04/2012	02/05/2012
13065	Pisello da foraggio	Coraline	11/04/2012	09/05/2012
13064	Pisello da foraggio	Fraser	11/04/2012	09/05/2012
12351	Poa comune	Quasar	19/07/2012	13/08/2012
12350	Poa comune	Winterway	19/07/2012	13/08/2012
13258	Riso	Agata	03/02/2012	29/02/2012
7597	Riso	Augusto	15/02/2013	10/04/2013
13186	Riso	CL12	03/02/2012	29/02/2012
13187	Riso	CL46	03/02/2012	29/02/2012
13185	Riso	CL80	03/02/2012	29/02/2012
3	Riso	Elba	15/02/2013	10/04/2013
13249	Riso	Elettra	03/02/2012	29/02/2012
13246	Riso	Febo	03/02/2012	29/02/2012
13247	Riso	Fedra	03/02/2012	29/02/2012
13189	Riso	Iarim	03/02/2012	29/02/2012
12610	Riso	Mare CL	26/03/2012	17/04/2012
13245	Riso	Ninfa	03/02/2012	29/02/2012
13261	Riso	Oceano	03/02/2012	29/02/2012
13194	Riso	Presto	03/02/2012	29/02/2012
13244	Riso	Sagittario	02/05/2012	22/05/2012
13195	Riso	Sfera	03/02/2012	29/02/2012
12607	Riso	Sole CL	03/02/2012	29/02/2012
13248	Riso	Teseo	03/02/2012	29/02/2012
3247	Riso	Thaibonnet	15/02/2013	10/04/2013
13237	Soia	Adonai	06/06/2012	28/06/2012
2656	Soia	Atlantic	15/02/2013	10/04/2013
2683	Soia	Aurora	15/02/2013	10/04/2013

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
13659	Sorgo	Argensil 162	02/10/2012	27/10/2012
13658	Sorgo	Argensor 151DP	02/10/2012	27/10/2012
13675	Sorgo	Capello CS	11/04/2012	02/05/2012
13661	Sorgo	Felsina	11/04/2012	02/05/2012
13671	Sorgo	Iggor	11/04/2012	02/05/2012
13650	Sorgo	Jumbo Star	07/08/2012	24/08/2012
13681	Sorgo	PR88Y92	11/04/2012	02/05/2012
3252	Sorgo	Sofra	15/02/2013	10/04/2013
2704	Sulla	Bellante	15/02/2013	10/04/2013
2705	Sulla	S. Omero	15/02/2013	10/04/2013
13180	Tabacco	NOBY	11/04/2012	02/05/2012
2698	Trifoglio alessandrino	Alex	15/02/2013	10/04/2013
2699	Trifoglio alessandrino	Axi	15/02/2013	10/04/2013
7040	Trifoglio alessandrino	Cerro	15/02/2013	10/04/2013
7267	Trifoglio alessandrino	Lorena	15/02/2013	10/04/2013
520	Trifoglio bianco	King	06/06/2012	27/06/2012
7041	Trifoglio incarnato	Cegalo	15/02/2013	10/04/2013
2708	Trifoglio incarnato	Diogene	15/02/2013	10/04/2013
2709	Trifoglio incarnato	Edipo	15/02/2013	10/04/2013
131	Trifoglio incarnato	Red	15/02/2013	10/04/2013
2701	Trifoglio persico	Gorby	15/02/2013	10/04/2013
124	Trifoglio pratense	Milo	17/02/2015	02/03/2015
7717	Trifoglio pratense	Nelson	15/02/2013	10/04/2013
2702	Trifoglio pratense	Salino	15/02/2013	10/04/2013
7196	Trifoglio sotterraneo	Antas	15/02/2013	10/04/2013
7193	Trifoglio sotterraneo	Campeda	15/02/2013	10/04/2013
7194	Trifoglio sotterraneo	Losa	15/02/2013	10/04/2013
13775	Triticale	Alambic	23/10/2012	13/11/2012
7791	Triticale	Hercules	15/02/2013	10/04/2013
541	Veccia comune	Josè	11/04/2012	09/05/2012

Registro delle varietà di specie ortive

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
3157	Anguria o cocomero	Bud	16/11/2012	17/12/2012
3158	Anguria o cocomero	Delis	16/11/2012	17/12/2012
3159	Anguria o cocomero	Scuisit	16/11/2012	17/12/2012
3266	Anguria o cocomero	Malibu	27/04/2012	16/05/2012
3267	Anguria o cocomero	Sausalito	27/04/2012	16/05/2012

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
3311	Anguria o cocomero	Gaia	03/07/2012	01/08/2012
2502	Basilico	Gecom	23/04/2014	09/05/2014
3160	Basilico	Grande Liscio	16/11/2012	17/12/2012
3161	Basilico	Italiko	16/11/2012	17/12/2012
3162	Basilico	Valentino	16/11/2012	17/12/2012
3282	Carciofo	Romano	03/08/2012	24/08/2012
3283	Carciofo	Verdiano	03/08/2012	24/08/2012
3284	Carciofo	Almiro	03/08/2012	24/08/2012
3300	Carciofo	Omero	03/08/2012	24/08/2012
1904	Cavolfiore	Candido	23/04/2014	09/05/2014
2559	Cavolo broccolo	Getti e foglie	23/04/2014	09/05/2014
3180	Cavolo broccolo	Green garden	26/01/2012	18/02/2012
3189	Cavolo broccolo	Zen	03/07/2012	01/08/2012
3176	Cavolo cappuccio bianco	Nolan	26/01/2012	18/02/2012
3181	Cavolo cappuccio bianco	Africa cross	26/01/2012	18/02/2012
3183	Cavolo cappuccio bianco	NFK 65	26/01/2012	18/02/2012
3187	Cavolo cappuccio bianco	New Midorimaru	03/07/2012	01/08/2012
3188	Cavolo cappuccio bianco	Green Pearl	03/07/2012	01/08/2012
2531	Cece	Ares	23/04/2014	09/05/2014
1992	Cicoria	Clio	23/04/2014	09/05/2014
3179	Cicoria	Lubia	26/01/2012	18/02/2012
3195	Cicoria	TT706	22/10/2012	12/11/2012
3185	Cipolla	Monica	26/01/2012	18/02/2012
2002	Fagiolo nano	Luxor	23/04/2014	09/05/2014
2003	Fagiolo nano	White Top	23/04/2014	09/05/2014
2503	Fagiolo nano	Fiorino	23/04/2014	09/05/2014
2506	Fagiolo nano	Style	23/04/2014	09/05/2014
3206	Fagiolo nano	Telemaco	27/04/2012	16/05/2012
3211	Fagiolo nano	Prometeo	27/04/2012	16/05/2012
3212	Fagiolo nano	Minosse	27/04/2012	16/05/2012
3227	Fagiolo nano	Grecale	27/04/2012	16/05/2012
3228	Fagiolo nano	Libeccio	27/04/2012	16/05/2012
3229	Fagiolo nano	Buran	27/04/2012	16/05/2012
3230	Fagiolo nano	Ponente	27/04/2012	16/05/2012
3231	Fagiolo nano	Levante	27/04/2012	16/05/2012
3241	Fagiolo nano	Macete	27/04/2012	16/05/2012
379	Fagiolo rampicante	Stortino di Trento	17/02/2015	02/03/2015
3239	Fagiolo rampicante	Brace	27/04/2012	16/05/2012
3184	Finocchio	Pico	03/07/2012	01/08/2012

Codice SIAN	**Specie**	**Varietà**	**D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo**	**Gazzetta Ufficiale**
1905	Indivia scarola	Berna	23/04/2014	09/05/2014
1906	Indivia scarola	Odissea	23/04/2014	09/05/2014
1919	Lattuga	Gardenia	23/04/2014	09/05/2014
1920	Lattuga	Romestate	23/04/2014	09/05/2014
2007	Lattuga	Sonia	23/04/2014	09/05/2014
2458	Lattuga	Or Anton	23/04/2014	09/05/2014
3240	Lattuga	Bolla	27/04/2012	16/05/2012
3242	Lattuga	Kubona	27/04/2012	16/05/2012
3274	Lattuga	Rosplus	27/04/2012	16/05/2012
1405	Melanzana	Black bell	28/11/2012	17/12/2012
3163	Melanzana	Goffa	16/11/2012	17/12/2012
3164	Melanzana	Purple Queen	16/11/2012	17/12/2012
3207	Melanzana	Barbarella	27/04/2012	16/05/2012
2288	Melone	Tazio	27/04/2012	16/05/2012
3165	Melone	Magreb	16/11/2012	17/12/2012
3166	Melone	Master	16/11/2012	17/12/2012
3167	Melone	Sigal	27/04/2012	16/05/2012
3250	Melone	Nuvolari	03/07/2012	01/08/2012
3251	Melone	Manuelito	03/07/2012	01/08/2012
3351	Melone	Preston	03/07/2012	01/08/2012
1924	Peperone	Zebo	23/04/2014	09/05/2014
2522	Peperone	Grisu'	23/04/2014	09/05/2014
3168	Peperone	Cono	16/11/2012	17/12/2012
3169	Peperone	Puparulillo	16/11/2012	17/12/2012
3208	Peperone	Topik	27/04/2012	16/05/2012
3213	Peperone	Bomber	27/04/2012	16/05/2012
3215	Peperone	Pasquale	27/04/2012	16/05/2012
3243	Peperone	Polly	27/04/2012	16/05/2012
3252	Peperone	Garsia	03/07/2012	01/08/2012
3268	Peperone	Capperino	27/04/2012	16/05/2012
1931	Pomodoro	Majori	23/04/2014	09/05/2014
2517	Pomodoro	Allflesh 900	23/04/2014	09/05/2014
2521	Pomodoro	Chipano	23/04/2014	09/05/2014
3025	Pomodoro	Pollicino	27/04/2012	16/05/2012
3105	Pomodoro	Biliardino	27/04/2012	16/05/2012
3170	Pomodoro	Belfagor	16/11/2012	17/12/2012
3178	Pomodoro	Lughente	27/04/2012	16/05/2012
3209	Pomodoro	Saraceno	27/04/2012	16/05/2012
3210	Pomodoro	Bellini	27/04/2012	16/05/2012

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
3216	Pomodoro	Bergerac	27/04/2012	16/05/2012
3222	Pomodoro	Dexter	27/04/2012	16/05/2012
3223	Pomodoro	Dolly	27/04/2012	16/05/2012
3225	Pomodoro	Kendo	27/04/2012	16/05/2012
3232	Pomodoro	Seneca	27/04/2012	16/05/2012
3233	Pomodoro	Veronica	27/04/2012	16/05/2012
3234	Pomodoro	Wanda	27/04/2012	16/05/2012
3235	Pomodoro	Dolcetto	27/04/2012	16/05/2012
3236	Pomodoro	Sorbetto	27/04/2012	16/05/2012
3238	Pomodoro	Sfinge	27/04/2012	16/05/2012
3253	Pomodoro	Vasari	03/07/2012	01/08/2012
3254	Pomodoro	Marinaio	03/07/2012	01/08/2012
3255	Pomodoro	Goleador	03/08/2012	24/08/2012
3265	Pomodoro	Hathor	27/04/2012	16/05/2012
3304	Pomodoro	Eolo	03/07/2012	01/08/2012
3305	Pomodoro	Eracle	03/07/2012	01/08/2012
3306	Pomodoro	Clizia	03/07/2012	01/08/2012
3307	Pomodoro	Marmedy	03/07/2012	01/08/2012
3308	Pomodoro	Ares	03/07/2012	01/08/2012
3309	Pomodoro	Isidoro	03/07/2012	01/08/2012
3350	Pomodoro	Moresco	03/07/2012	01/08/2012
3352	Pomodoro	Malizia	03/07/2012	01/08/2012
3057	Spinacio	Strongher	16/11/2012	17/12/2012
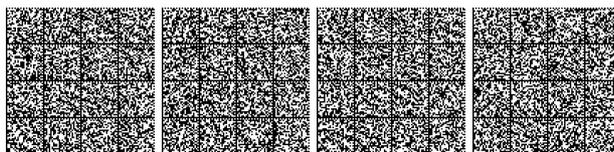
Art. 5.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Codice SIAN	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
14800	Mais	ES Etani	Euralis Semences	07/01/2014
14802	Mais	ES Grandslam	Euralis Semences	07/01/2014
14801	Mais	ES Noche	Euralis Semences	07/01/2014
6882	Mais	Homeris	Euralis Semences	03/02/2014
2956	Mais	Ritus	Rustica Italia S.p.A.	16/03/2015
2955	Mais	Taurus	Rustica Italia S.p.A.	16/03/2015
8996	Mais	Trainer	Euralis Semences	16/03/2015
13089	Colza	Codicol	Caussade semences	16/12/2013
14331	Colza	ES Angel	Euralis Semences	16/12/2013
8402	Colza	ES Renard	Euralis Genetique	19/02/2015
8775	Soia	Ankor	Euralis Genetique	19/02/2015
20681	Barbabietola da zucchero	Rebecca KWS	KWS Italia S.P.A.	25/01/2022
20686	Barbabietola da zucchero	Bettina KWS	KWS Italia S.P.A.	25/01/2022
14909	Girasole	ES Adelis CL	EURALIS SEMENCES	28/04/2014
14914	Girasole	ES Oceanis CL	EURALIS SEMENCES	28/04/2014
14916	Girasole	ES Poetic	EURALIS SEMENCES	28/04/2014
14915	Girasole	ES Polaris CL	EURALIS SEMENCES	28/04/2014
14913	Girasole	ES Thematic	EURALIS SEMENCES	28/04/2014
21106	Girasole	Kerosene HO	MAS SEEDS	25/01/2022
14957	Girasole	LG5417	LIMAGRAIN EUROPE S.A.	28/04/2014
8789	Girasole	Majeur	EURALIS GENETIQUE	17/03/2004
8802	Girasole	Pacific	EURALIS GENETIQUE	17/03/2004
3979	Festuca Arundinacea	Finelawn	DLF	15/03/2017
11128	Festuca Arundinacea	Rhizing Star	DLF	26/02/2020
11126	Festuca Arundinacea	Umbrella	DLF	27/04/2009
9319	Loglio d'Italia e Westervoldico	Maddalena	DLF	15/03/2017
10470	Loglio Perenne	Forever	DLF	11/03/2019
9881	Trifoglio Bianco	Jumbo	DLF	15/03/2017
7035	Trifoglio Violetto	Beskyd	Slechtitelska Stanice Hladke' Zivotice s.r.o.	29/03/2022
2627	Melone	Abacus	Isi Sementi Spa	17/02/2015
2347	Pomodoro	Alexa	Isi Sementi Spa	11/03/2019
2589	Pomodoro	Allflesh 1120	Monsanto Agricoltura Italia S.P.A.	11/02/2014
2816	Pomodoro	Harold	Isi Sementi Spa	08/03/2018
3395	Pomodoro	Momentum	Isi Sementi Spa	20/03/2014
3393	Pomodoro	Morado	Isi Sementi Spa	10/03/2014
3396	Pomodoro	Sigillo	Isi Sementi Spa	20/03/2014
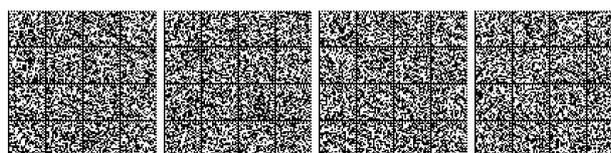
Art. 6.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Registro delle varietà di specie agrarie

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
12387	Agrostide stolonifera	13M	19/07/2012	13/08/2012
12357	Agrostide stolonifera	Mackenzie	19/07/2012	13/08/2012
12392	Agrostide stolonifera	Mariner	19/07/2012	13/08/2012
12373	Agrostide stolonifera	Memorial	19/07/2012	13/08/2012
13103	Brassica carinata	Defen	06/07/2012	13/08/2012
13104	Brassica carinata	Sincron	06/07/2012	13/08/2012
3147	Bromo	Cabro	15/02/2013	10/04/2013
13101	Colza	Cassate	14/03/2012	11/04/2012
13088	Colza	Codirepka	26/01/2012	18/02/2012
13555	Colza	Eclipse	06/06/2012	28/06/2012
13102	Colza	Granat	14/03/2012	11/04/2012
13092	Colza	Kapelli CS	26/01/2012	18/02/2012
13554	Colza	Ombrage	06/06/2012	28/06/2012
13078	Colza	Orlando	06/06/2012	28/06/2012
13235	Colza	PR45H72	06/06/2012	28/06/2012
13079	Colza	Raul	06/06/2012	28/06/2012
13100	Colza	Ribera	14/03/2012	11/04/2012
13090	Colza	Skodi CS	26/01/2012	18/02/2012
11897	Dattile	Caius	06/06/2012	27/06/2012
11912	Erba medica	Alfaplan	06/06/2012	27/06/2012
7715	Erba medica	PR59N49	15/02/2013	10/04/2013
130	Erba medica	Profit	15/02/2013	10/04/2013
7716	Erba medica	PS3008	15/02/2013	10/04/2013
13687	Farro dicocco	Helvillum	23/10/2012	13/11/2012
7200	Festuca arundinacea	Arid III	15/02/2013	10/04/2013
12380	Festuca arundinacea	Firenza	19/07/2012	13/08/2012
12339	Festuca arundinacea	Greenheaven	19/07/2012	13/08/2012
12349	Festuca arundinacea	Hudson	19/07/2012	13/08/2012
12384	Festuca arundinacea	SC1	19/07/2012	13/08/2012
7290	Festuca arundinacea	Scorpiones	15/02/2013	10/04/2013
12376	Festuca arundinacea	Wolfpack II	19/07/2012	13/08/2012
7283	Festuca rossa	Florentine	15/02/2013	10/04/2013
7293	Festuca rossa	Seabreeze	15/02/2013	10/04/2013
7295	Festuca rossa	Tiffany	15/02/2013	10/04/2013
3174	Festuca rossa	Victory	15/02/2013	10/04/2013
12369	Festuca rossa	Wendy Jean	19/07/2012	13/08/2012
7189	Festulolium	Becva	15/02/2013	10/04/2013
7198	Fienarola dei prati	Award	15/02/2013	10/04/2013

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
7284	Fienarola dei prati	Brilliant	15/02/2013	10/04/2013
3176	Fienarola dei prati	Huntsville	15/02/2013	10/04/2013
7279	Fienarola dei prati	Northstar	15/02/2013	10/04/2013
12364	Fienarola dei prati	Thermal Blue Blaze	19/07/2012	13/08/2012
12390	Fienarola dei prati	Wildhorse	19/07/2012	13/08/2012
75	Frumento duro	Balsamo	15/02/2013	10/04/2013
2270	Frumento duro	Cosmodur	15/02/2013	10/04/2013
13731	Frumento duro	Crivu	23/10/2012	13/11/2012
7784	Frumento duro	Duetto	15/02/2013	10/04/2013
79	Frumento duro	Gianni	15/02/2013	10/04/2013
13753	Frumento duro	Growbar	23/10/2012	13/11/2012
7742	Frumento duro	Karalis	15/02/2013	10/04/2013
72	Frumento duro	Lemares	15/02/2013	10/04/2013
7734	Frumento duro	PR22D40	15/02/2013	10/04/2013
2736	Frumento duro	Radioso	15/02/2013	10/04/2013
7787	Frumento duro	Valerio	15/02/2013	10/04/2013
7243	Frumento duro	Vettore	15/02/2013	10/04/2013
13747	Frumento tenero	Acapulco	04/12/2012	27/12/2012
7785	Frumento tenero	Agadir	15/02/2013	10/04/2013
13780	Frumento tenero	Alfabetic	23/10/2012	13/11/2012
13782	Frumento tenero	Anapurna	23/10/2012	13/11/2012
13725	Frumento tenero	Arpion	23/10/2012	13/11/2012
13726	Frumento tenero	Avvento	23/10/2012	13/11/2012
13161	Frumento tenero	Axial	09/02/2012	28/02/2012
13173	Frumento tenero	Azul	23/10/2012	13/11/2012
13755	Frumento tenero	Basico	23/10/2012	13/11/2012
7745	Frumento tenero	Bokaro	15/02/2013	10/04/2013
13709	Frumento tenero	Camillo	04/12/2012	27/12/2012
13120	Frumento tenero	Caravaggio	23/10/2012	13/11/2012
7774	Frumento tenero	Carisma	15/02/2013	10/04/2013
13738	Frumento tenero	Carracci	23/10/2012	13/11/2012
13750	Frumento tenero	Cavallo	23/10/2012	13/11/2012
13156	Frumento tenero	Cubic	09/02/2012	28/02/2012
2740	Frumento tenero	Festa	15/02/2013	10/04/2013
91	Frumento tenero	Francia	15/02/2013	10/04/2013
105	Frumento tenero	Genio	15/02/2013	10/04/2013
13748	Frumento tenero	Gorecki	23/10/2012	13/11/2012
7783	Frumento tenero	Guarnì	15/02/2013	10/04/2013
7743	Frumento tenero	Kalango	15/02/2013	10/04/2013
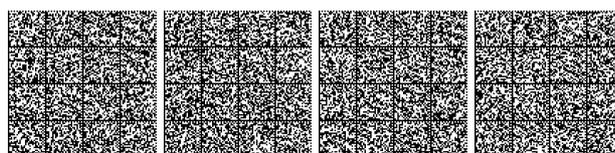
Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
2741	Frumento tenero	Libra	15/02/2013	10/04/2013
11854	Frumento tenero	Luca	23/10/2012	13/11/2012
13752	Frumento tenero	Magnello	23/10/2012	13/11/2012
2754	Frumento tenero	Maremma	15/02/2013	10/04/2013
13751	Frumento tenero	Medola	23/10/2012	13/11/2012
92	Frumento tenero	Mol	15/02/2013	10/04/2013
13145	Frumento tenero	Pakito	30/03/2012	18/04/2012
104	Frumento tenero	Pascal	15/02/2013	10/04/2013
13122	Frumento tenero	Raffaello	23/10/2012	13/11/2012
13710	Frumento tenero	Sogby	23/10/2012	13/11/2012
7242	Frumento tenero	Turelli	15/02/2013	10/04/2013
2742	Frumento tenero	Veda	15/02/2013	10/04/2013
3250	Ginestrino	Frilo	15/02/2013	10/04/2013
13279	Girasole	ACA99	11/04/2012	08/05/2012
13497	Girasole	Admont	11/04/2012	08/05/2012
7694	Girasole	Boogy	15/02/2013	10/04/2013
12713	Girasole	CF27CL	14/02/2012	29/02/2012
13501	Girasole	Codivox CL	11/04/2012	08/05/2012
13640	Girasole	Copenhague	11/04/2012	08/05/2012
7682	Girasole	Elly	15/02/2013	10/04/2013
13402	Girasole	Esperencia	11/04/2012	08/05/2012
7683	Girasole	Fabio	15/02/2013	10/04/2013
13503	Girasole	Florencia CS	11/04/2012	08/05/2012
13499	Girasole	Flosun	11/04/2012	08/05/2012
3444	Girasole	Goleador	15/02/2013	10/04/2013
12714	Girasole	HS03	14/02/2012	29/02/2012
13403	Girasole	Incisif	11/04/2012	08/05/2012
13562	Girasole	KWS Dragon	11/04/2012	08/05/2012
13563	Girasole	KWS Mondeo	11/04/2012	08/05/2012
13500	Girasole	Lavoria CS	11/04/2012	08/05/2012
13294	Girasole	LG5403	11/04/2012	08/05/2012
13293	Girasole	LG5503	11/04/2012	08/05/2012
13399	Girasole	LG5519	11/04/2012	08/05/2012
13297	Girasole	LG5528	11/04/2012	08/05/2012
13392	Girasole	LG5534	11/04/2012	08/05/2012
13292	Girasole	LG5625	11/04/2012	08/05/2012
13395	Girasole	LG5648 CL	11/04/2012	08/05/2012
13391	Girasole	LG5649	11/04/2012	08/05/2012
13393	Girasole	LG5677HO	11/04/2012	08/05/2012
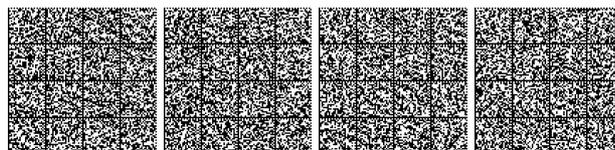
Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
13665	Girasole	MAS 82A	11/04/2012	08/05/2012
13553	Girasole	Nogal	16/05/2012	15/06/2012
13496	Girasole	Olencia CS	11/04/2012	08/05/2012
7710	Girasole	Olex	15/02/2013	10/04/2013
13283	Girasole	P64HH70	11/04/2012	08/05/2012
13284	Girasole	P64LE24	11/04/2012	08/05/2012
13287	Girasole	P64LE28	11/04/2012	08/05/2012
13290	Girasole	P64LE36	11/04/2012	08/05/2012
12706	Girasole	P64LE45	11/04/2012	08/05/2012
13552	Girasole	Pirineos	11/04/2012	08/05/2012
7674	Girasole	PR63A83	15/02/2013	10/04/2013
7677	Girasole	PR64A44	15/02/2013	10/04/2013
13498	Girasole	Sangria CS	16/05/2012	15/06/2012
7712	Girasole	Solnet	15/02/2013	10/04/2013
13404	Girasole	ST9093	16/05/2012	15/06/2012
13565	Girasole	SY Rolfi	11/04/2012	08/05/2012
13566	Girasole	SY Sanbala	11/04/2012	08/05/2012
13567	Girasole	Tolkien	11/04/2012	08/05/2012
13495	Girasole	Verlin	11/04/2012	08/05/2012
13407	Girasole	Vivasol	11/04/2012	08/05/2012
13655	Ibridi di sorgo x erba sudanese	KWS Hugin	06/06/2012	27/06/2012
3251	Ibridi di sorgo x erba sudanese	Turno	15/02/2013	10/04/2013
7190	Loglio d'Italia e Loglio Westerwoldico	Lubina	15/02/2013	10/04/2013
12386	Loglio perenne o loietto inglese	1G Squared	19/07/2012	13/08/2012
12385	Loglio perenne o loietto inglese	Applaud II	19/07/2012	13/08/2012
12337	Loglio perenne o loietto inglese	MMW	19/07/2012	13/08/2012
11759	Loglio perenne o loietto inglese	Quickstart II	26/01/2012	25/02/2012
7199	Loglio perenne o loietto inglese	Top Gun	15/02/2013	10/04/2013
12389	Loglio perenne o loietto inglese	Wizard II	19/07/2012	13/08/2012
13535	Mais	Amman	19/01/2012	03/02/2012
13461	Mais	Baymondo	08/06/2012	27/06/2012
7413	Mais	Caixa	15/02/2013	10/04/2013
7393	Mais	Cantabris	15/02/2013	10/04/2013
7379	Mais	Careli	15/02/2013	10/04/2013
7465	Mais	Cisko	15/02/2013	10/04/2013
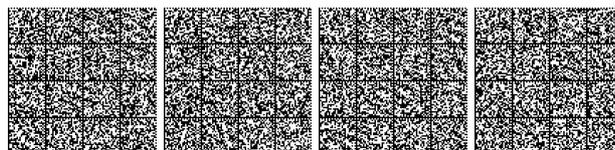
Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
13366	Mais	Codireal	19/01/2012	03/02/2012
13363	Mais	Codismart	19/01/2012	03/02/2012
12504	Mais	Codispot	09/02/2012	28/02/2012
2322	Mais	Corido	15/02/2013	10/04/2013
2327	Mais	Covadi	15/02/2013	10/04/2013
13632	Mais	Dehlia	19/01/2012	03/02/2012
13460	Mais	Denny	19/01/2012	03/02/2012
13378	Mais	DKC3523	19/01/2012	03/02/2012
13382	Mais	DKC3623	24/04/2012	11/05/2012
13386	Mais	DKC4122	19/01/2012	03/02/2012
12954	Mais	DKC6216WX	09/02/2012	28/02/2012
13401	Mais	DKC7211	09/02/2012	28/02/2012
13365	Mais	Dolton	19/01/2012	03/02/2012
13464	Mais	Drakoner	19/01/2012	03/02/2012
13364	Mais	Drasti CS	19/01/2012	03/02/2012
13598	Mais	DS0309	24/04/2012	11/05/2012
7400	Mais	Edenstar	15/02/2013	10/04/2013
13504	Mais	ES Montano	19/01/2012	03/02/2012
12842	Mais	Eskal	27/06/2012	02/08/2012
13468	Mais	Eurokorn	19/01/2012	03/02/2012
13487	Mais	Fannie	19/01/2012	03/02/2012
13486	Mais	Fantom	19/01/2012	03/02/2012
13485	Mais	Fariana	19/01/2012	03/02/2012
13462	Mais	Farm CH4	19/01/2012	03/02/2012
13465	Mais	Farmadonis	19/01/2012	03/02/2012
13490	Mais	Farmdent	19/01/2012	03/02/2012
13479	Mais	Farmentor	19/01/2012	03/02/2012
13467	Mais	Farminator	19/01/2012	03/02/2012
7382	Mais	Folli	15/02/2013	10/04/2013
13474	Mais	Gevara	19/01/2012	03/02/2012
11928	Mais	Gianeri	08/06/2012	27/06/2012
2341	Mais	Kimera	15/02/2013	10/04/2013
7376	Mais	Komedi	15/02/2013	10/04/2013
13374	Mais	Laperi CS	19/01/2012	03/02/2012
2382	Mais	Lenny	15/02/2013	10/04/2013
13600	Mais	LICA29S17	09/02/2012	28/02/2012
7552	Mais	Madisson	15/02/2013	10/04/2013
13371	Mais	Magepi CS	09/02/2012	28/02/2012
13473	Mais	Maracana	19/01/2012	03/02/2012

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
13623	Mais	MAS 66C	19/01/2012	03/02/2012
13631	Mais	MAS 68A	19/01/2012	03/02/2012
13478	Mais	Moguur	19/01/2012	03/02/2012
13469	Mais	Mondehn	19/01/2012	03/02/2012
13477	Mais	Morasso	19/01/2012	03/02/2012
13463	Mais	Morinho	19/01/2012	03/02/2012
13370	Mais	Narvik	09/02/2012	28/02/2012
7405	Mais	Novistar	15/02/2013	10/04/2013
12911	Mais	Omega VSM	19/01/2012	03/02/2012
7381	Mais	Ovni	15/02/2013	10/04/2013
13209	Mais	P0621	19/01/2012	03/02/2012
13207	Mais	P0660	19/01/2012	03/02/2012
13310	Mais	P0722	19/01/2012	03/02/2012
13213	Mais	P1007	19/01/2012	03/02/2012
13198	Mais	P1114E	19/01/2012	03/02/2012
13318	Mais	P1208	19/01/2012	03/02/2012
13215	Mais	P1211	19/01/2012	03/02/2012
13274	Mais	P1409	19/01/2012	03/02/2012
13212	Mais	P1431W	19/01/2012	03/02/2012
13328	Mais	P1503	19/01/2012	03/02/2012
13330	Mais	P1526	19/01/2012	03/02/2012
13333	Mais	P1649	19/01/2012	03/02/2012
13224	Mais	P1728	19/01/2012	03/02/2012
13335	Mais	P1733	19/01/2012	03/02/2012
13316	Mais	P8012	19/01/2012	03/02/2012
13256	Mais	P9308	19/01/2012	03/02/2012
13257	Mais	P9501	19/01/2012	03/02/2012
13311	Mais	P9528	19/01/2012	03/02/2012
13493	Mais	Pandress	24/04/2012	11/05/2012
12916	Mais	Plutarco VSM	19/01/2012	03/02/2012
7318	Mais	PR31K18	15/02/2013	10/04/2013
7314	Mais	PR32D99	15/02/2013	10/04/2013
7341	Mais	PR35Y65	15/02/2013	10/04/2013
7385	Mais	Readi	15/02/2013	10/04/2013
7557	Mais	RK14	15/02/2013	10/04/2013
7555	Mais	RK25	15/02/2013	10/04/2013
7558	Mais	RK30	15/02/2013	10/04/2013
7554	Mais	RK36	15/02/2013	10/04/2013
7386	Mais	Sulli	15/02/2013	10/04/2013

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
13523	Mais	Sultixx	09/02/2012	28/02/2012
13617	Mais	SY Afinity	19/01/2012	03/02/2012
13604	Mais	SY Aladium	19/01/2012	03/02/2012
13626	Mais	SY Competo	19/01/2012	03/02/2012
13622	Mais	SY Deciso	19/01/2012	03/02/2012
13621	Mais	SY Defender	19/01/2012	03/02/2012
13629	Mais	SY Easytop	19/01/2012	03/02/2012
13625	Mais	SY Radioso	19/01/2012	03/02/2012
13624	Mais	SY Stupendo	19/01/2012	03/02/2012
13606	Mais	SY Sylveo	19/01/2012	03/02/2012
13619	Mais	SY Symbio	19/01/2012	03/02/2012
13537	Mais	Tarsus	19/01/2012	03/02/2012
7414	Mais	Toronto	15/02/2013	10/04/2013
13472	Mais	Trinidad	19/01/2012	03/02/2012
7380	Mais	Vialli	15/02/2013	10/04/2013
2384	Mais	Willy	15/02/2013	10/04/2013
13163	Orzo distico	Candy	23/10/2012	13/11/2012
2751	Orzo distico	Digersano	15/02/2013	10/04/2013
2748	Orzo distico	Kelibia	15/02/2013	10/04/2013
13764	Orzo distico	Lisbona	23/10/2012	13/11/2012
3235	Orzo distico	Trasimeno	15/02/2013	10/04/2013
7761	Orzo distico	Varenne	15/02/2013	10/04/2013
13772	Orzo distico	Vedette	23/10/2012	13/11/2012
13765	Orzo polistico	Belleplaine	23/10/2012	13/11/2012
13109	Orzo polistico	Enola	23/10/2012	13/11/2012
7760	Orzo polistico	Estival	15/02/2013	10/04/2013
659	Orzo polistico	Etrusco	15/02/2013	10/04/2013
3242	Orzo polistico	Salus	15/02/2013	10/04/2013
3244	Orzo polistico	Sonora	15/02/2013	10/04/2013
12502	Patata	Bianchidea	15/02/2012	29/02/2012
13178	Patata	Golden Queen	15/02/2012	29/02/2012
5699	Patata	Hanna	15/02/2012	29/02/2012
5322	Patata	Oceania	15/02/2012	29/02/2012
5348	Riso	Ambra	03/02/2012	29/02/2012
7595	Riso	Asia	15/02/2013	10/04/2013
7028	Riso	Cadet	15/02/2013	10/04/2013
13190	Riso	Centro	03/02/2012	29/02/2012
13264	Riso	Meco	03/02/2012	29/02/2012
13193	Senape bianca	Verte	06/06/2012	28/06/2012

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
2670	Soia	Alda	15/02/2013	10/04/2013
2669	Soia	Ales	15/02/2013	10/04/2013
7632	Soia	Demetra	15/02/2013	10/04/2013
7643	Soia	Lanca	15/02/2013	10/04/2013
7644	Soia	Orlanda	15/02/2013	10/04/2013
2655	Soia	Pacific	15/02/2013	10/04/2013
13238	Soia	Paco	06/06/2012	28/06/2012
13240	Soia	PR92Y21	06/06/2012	28/06/2012
13239	Soia	Totem	06/06/2012	28/06/2012
13660	Sorgo	ES Aquilon	11/04/2012	02/05/2012
2528	Sorgo	Favorite	15/02/2013	10/04/2013
13654	Sorgo	KWS Pluto	06/06/2012	27/06/2012
13653	Sorgo	KWS Wotan	06/06/2012	27/06/2012
13679	Sorgo	PR823F	06/06/2012	27/06/2012
13678	Sorgo	PR830F	06/06/2012	27/06/2012
2700	Trifoglio alessandrino	Karalis	15/02/2013	10/04/2013
7058	Trifoglio bianco	Aladdin	15/02/2013	10/04/2013
7286	Trifoglio incarnato	Blaza	15/02/2013	10/04/2013
119	Trifoglio persico	Kyambro	15/02/2013	10/04/2013
7195	Trifoglio sotterraneo	Limbara	15/02/2013	10/04/2013
13733	Triticale	Cortino	23/10/2012	13/11/2012
7239	Triticale	Granador	15/02/2013	10/04/2013
7251	Triticale	Oceania	15/02/2013	10/04/2013

Registro delle varietà di specie ortive

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
2519	Cipolla	Rambo	23/04/2014	09/05/2014
2520	Cipolla	Biancaneve	23/04/2014	09/05/2014
1917	Fagiolo rampicante	Drago	23/04/2014	09/05/2014
1089	Peperone	Vulcan	23/04/2014	09/05/2014
1926	Pomodoro	Astro	23/04/2014	09/05/2014
2537	Pomodoro	Pinball	23/04/2014	09/05/2014
2538	Pomodoro	Geo	23/04/2014	09/05/2014
3269	Mais Dolce	Titina	27/04/2012	16/05/2012
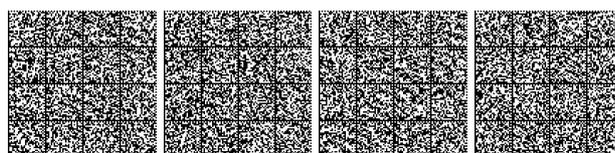
Art. 7.

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2025.

Registro delle varietà di specie agrarie

Codice S.I.A.N.	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
13779	Frumento tenero	Calisol	23/10/2012	13/11/2012
2027	Frumento tenero	Verna	23/10/2012	13/11/2012
13657	Ibridi di sorgo x erba sudanese	KWS Freya	06/06/2012	27/06/2012
13433	Mais	DKC6724	19/01/2012	03/02/2012
13351	Mais	Katone	19/01/2012	03/02/2012
13354	Mais	Kayras	19/01/2012	03/02/2012
7489	Mais	Kermess	15/02/2013	10/04/2013
13357	Mais	Kilowatt	19/01/2012	03/02/2012
13345	Mais	Konsens	19/01/2012	03/02/2012
13610	Mais	SY Batanga	19/01/2012	03/02/2012
7602	Riso	Karnak	15/02/2013	10/04/2013

Registro delle varietà di specie ortive

Codice SIAN	Specie	Varietà	D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo	Gazzetta Ufficiale
37	Aglio	Ottolini	23/04/2014	09/05/2014

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2023

Il direttore generale: ANGELINI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.

23A02460

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 10 marzo 2023.

Modalità di attuazione della linea di attività diretta al finanziamento dei centri di trasferimento tecnologico, relativa all'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 53, comma 16-*ter*;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi della quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» che prevede che «Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e il regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, modificato dal regolamento (UE) 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, agli aiuti «*de minimis*»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede che le fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni riportino, tra gli altri, il Codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni»;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2022) 7388 *final* del 19 ottobre 2022, inerente la «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» («Codice dei contratti pubblici») e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-*bis*, concernente il «principio di unicità dell'invio» secondo il quale «ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente»;

Visto il regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 115, che demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di con-

certo con il Ministero dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità di costituzione e le forme di finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, «aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 12 settembre 2017, n. 214, recante «Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell'art. 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)» e, in particolare, l'art. 6, comma 2, lettere *a)* e *b)* con cui vengono finanziate rispettivamente le attività di costituzione ed avviamento delle attività del centro di competenza ad alta specializzazione e i progetti di innovazione;

Visto il decreto del direttore generale della Direzione per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese 29 gennaio 2018, emanato in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, che promuove la costituzione e definisce le condizioni, i criteri e le modalità di finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2018 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 («Regolamento finanziario»);

Visto il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2088/2019 e, in particolare, l'art. 9 che individua gli obiettivi ambientali, e l'art. 17 che definisce il principio di non arrecare un danno significativo ai predetti obiettivi (DNSH, «*Do not significant harm*»);

Visto il decreto dei direttori generali per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese e per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 17 agosto 2020, che ha avviato la procedura di preselezione nazionale dei poli di innovazione digitale operanti sul territorio nazionale ai fini della identificazione dei poli idonei alla partecipazione alla gara ristretta europea nell'ambito del Programma Europa digitale;

Visto che, all'esito della procedura di preselezione nazionale, il Ministero dello sviluppo economico, in data 11 dicembre 2020, ha trasmesso alla Commissione europea l'elenco dei poli idonei alla partecipazione alla gara ristretta europea;

Visto il regolamento (UE) 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037 della medesima norma;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2021 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01)»;

Visto il regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2240/2015;

Visto, in particolare, l'art. 16 del citato regolamento che prevede l'istituzione di una rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale (*European Digital Innovation Hubs* - EDIH), tramite procedura di selezione articolata su due livelli, nazionale ed europeo, allo scopo di favorire la trasformazione digitale dell'industria e della pubblica amministrazione;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni ed integrazioni;
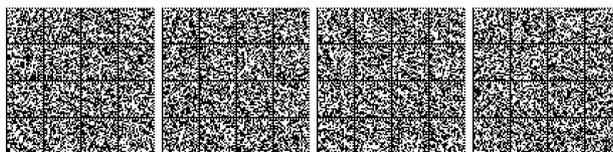
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-*bis*, del citato decreto-legge n. 77/2021, che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2139/2021 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto, in particolare, nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del predetto Piano, l'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, finalizzato a favorire la promozione dell'innovazione ed il trasferimento tecnologico alle imprese;

Viste le indicazioni riferite all'Investimento 2.3, contenute nell'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021, con le quali è specificato, tra l'altro, che l'Investimento mira a sostenere, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione, una rete di 50 centri (di cui 8 centri di competenza già esistenti), incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico;

Visti, altresì, i *target* e le ulteriori disposizioni definite per l'Investimento 2.3 dal medesimo allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN, il quale stabilisce, in particolare, che:

a) il *target* M4C2-13 dell'Investimento 2.3, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, è pari a quarantadue nuovi centri da costituire, articolati in due tipologie, centri di competenza e rete dei poli di innovazione sul campo. I centri di competenza sono partenariati pubblico-privati e sono selezionati in base alla capacità di apportare strumenti innovativi ed efficaci nell'attuazione dei programmi di trasformazione digitale delle imprese per quanto riguarda i processi, i prodotti e i modelli aziendali. I *partner* sono istituzioni quali università, centri di ricerca e imprese private tecnologiche di punta. I nuovi centri sono finanziati in funzione delle esigenze emergenti di settori specifici o di ecosistemi locali. La rete dei poli di innovazione sul campo offre servizi quali: sensibilizzazione, formazione, intermediazione tecnologica, accesso ai finanziamenti per l'innovazione tecnologica, *audit* tecnico e banchi di prova;

b) il *target* M4C2-14, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, prevede che i centri debbano fornire servizi di: i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (TRL superiore a 5); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale, per una quantità di risorse pari ad almeno 600 milioni di euro;

c) il *target* M4C2-15, da raggiungere entro il quarto trimestre 2025, è di almeno 4.500 piccole e medie imprese beneficiarie di un sostegno mediante la fornitura di servizi, tra cui: i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (più di 5 TRL); v) intermediazione tecnologica; *vi)* sensibilizzazione a livello locale. Secondo dati storici, ci si attende che ogni PMI riceva servizi per un importo di 130.000 euro, comprese risorse pubbliche e private;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» che, alla Tabella A, per l'attuazione della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» - Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» ha assegnato, in particolare, al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro 350.000.000;

Visti *milestone* e *target* che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, che recano «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai

sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, ai *target* perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto il regolamento delegato (UE) 2105/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2106/2021 della Commissione europea del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Considerato che il contributo dell'Investimento 2.3 all'obiettivo digitale è pari al 100 per cento secondo la metodologia di calcolo dell'Allegato VII del regolamento UE 241/2021 e la tabella di marcatura allegata all'Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021-SWD (2021) 165 *final* e che l'Investimento deve rispettare specifiche esclusioni settoriali e condizioni necessarie a garantire il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do not significant harm*») ai sensi del regolamento 852/2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili;

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C (2021) 7911 del 10 novembre 2021 concernente il finanziamento del Programma Europa digitale e l'adozione del programma di lavoro pluriennale della rete dei poli europei di innovazione digitale per il periodo 2021-2023;

Considerato che, ai sensi della citata decisione di esecuzione C (2021) 7911, il 17 novembre 2021 la Commissione europea ha indetto la prima gara ristretta per la selezione dei poli europei di innovazione digitale con indicazione, quale termine ultimo per l'invio delle candidature, il 22 febbraio 2022;

Visto che, nell'ambito del Programma Europa digitale, con documento della Commissione europea del 17 novembre 2021 (DIGITAL-2021-EDIH-01), sono state allocate per l'Italia risorse pari a 33,559 milioni di euro per il finanziamento degli EDIH nazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2021 concernente l'istituzione, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 77/2021, dell'Unità di missione, presso il Ministero dello sviluppo economico, per l'attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso;

Vista la legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;
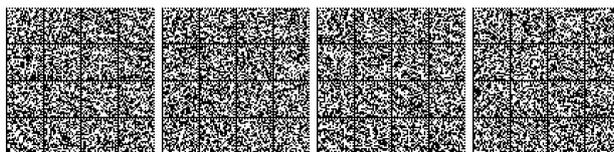
Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2022, recante «Modifiche al decreto 11 ottobre 2021 che stabilisce le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR, di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante «Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale dell'11 novembre 2022, n. 264;

Considerato che, ai sensi del regolamento (UE) 694/2021, è previsto che gli Stati membri cofinanzino il predetto Programma Europa digitale;

Considerato che il citato Investimento 2.3 consente di finanziare altri centri per il trasferimento tecnologico al fine di favorire il sistema di trasferimento tecnologico in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a. «Amministrazione centrale titolare di intervento»: Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR. Ai fini del presente decreto trattasi del Ministero delle imprese e del made in Italy;

b. «Aiuto di Stato»: qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'art. 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea («aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza»);

c. «*Call for Proposal*»: documento della Commissione europea del 17 novembre 2021 (DIGITAL-2021-EDIH-01) che identifica i criteri e le modalità per la partecipazione alla gara ristretta europea da parte dei poli preselezionati dagli Stati membri;

d. «Centri per il trasferimento tecnologico»: centri incaricati dello sviluppo progettuale, dell'erogazione alle imprese di servizi tecnologici avanzati e servizi innovativi e qualificanti di trasferimento tecnologico sostenuti tramite la Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» - Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» del PNRR; sono ricompresi in tale definizione sia i centri di competenza ad alta specializzazione (CC), sia gli EDIH (*european Digital Innovation Hub*);

e. «Centro di competenza ad alta specializzazione (CC)»: polo di innovazione costituito, ai sensi del decreto 12 settembre 2017, n. 214 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo il modello del partenariato pubblico-privato, da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese;

f. «Componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche, che si articola in una o più misure;

g. «Convenzione di sovvenzione»: accordo stipulato tra il soggetto attuatore e il Ministero delle imprese e del made in Italy;

h. «CUP»: Codice unico di progetto, il codice che identifica un progetto di investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP);
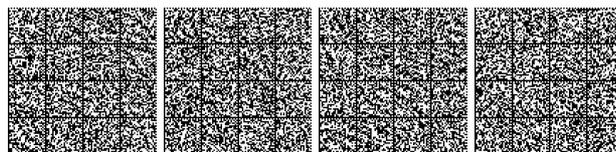
i. DGPIIPMI: Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy;

j. «EDIH» (*European Digital Innovation Hub*): polo europeo dell'innovazione digitale come individuato dall'art. 16 del Programma Europa digitale, selezionato a valle della gara ristretta europea e definito dall'art. 2, comma 5, del programma: «un soggetto giuridico selezionato a norma dell'art. 16 per svolgere i compiti previsti dal Programma, in particolare fornire direttamente o assicurare l'accesso a competenze tecnologiche e strutture di sperimentazione, come attrezzature e strumenti *software*, allo scopo di rendere possibile la trasformazione digitale dell'industria, nonché agevolare l'accesso ai finanziamenti; è aperto alle imprese di ogni forma e dimensione, in particolare alle PMI, alle società a media capitalizzazione e alle *scale-up*, nonché alle pubbliche amministrazioni di tutta l'Unione». Rientrano in tale definizione i *Seal of excellence*;

k. «Entità affiliate»: entità di cui i soggetti beneficiari possono avvalersi nella realizzazione delle attività di competenza e che, ai sensi dell'art. 187 del «Regolamento finanziario» possono partecipare all'attuazione di un'azione purché: *a)* siano individuate nella Convenzione di sovvenzione; *b)* si attengano alle norme applicabili al beneficiario ai sensi della Convenzione di sovvenzione per quanto concerne (i) l'ammissibilità dei costi o le condizioni che attivano il pagamento; (ii) i diritti della Commissione, dell'OLAF e della Corte dei conti di effettuare verifiche e *audit*; (iii) i principi di sana gestione finanziaria; (iv) il sistema di codificazione contabile; (v) la rilevazione dei dati nel sistema informativo; (vi) il rispetto delle tempistiche relative al conseguimento di *milestone* e *target*; (vii) la conservazione documentale; eventuali rapporti tra entità affiliate e soggetti beneficiari dovranno essere definiti da successivi accordi/ convenzioni o Atti d'obbligo;

l. «Gara ristretta»: procedura di selezione gestita dalla Commissione europea, nel quadro del Programma Europa digitale per l'individuazione degli EDIH. Ad essa sono invitati unicamente gli EDIH designati dagli Stati membri sulla base di una procedura di preselezione nazionale trasparente e competitiva;

m. «Imprese»: come definite al punto 7 della comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

n. «Intensità di aiuto»: importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto 26) del regolamento (UE) 651/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

o. «Intervento»: specifico investimento e/o riforma previsto dal PNRR e realizzato attraverso l'attuazione dei progetti ivi finanziati;

p. «Investimento»: spesa per un'attività, un progetto o altre azioni utili all'ottenimento di risultati benefici per la società, l'economia e/o l'ambiente. Gli investimenti possono essere intesi come Misure che portano ad un cambiamento strutturale e hanno un impatto duraturo sulla resilienza economica e sociale, sulla sostenibilità, sulla competitività a lungo termine (transizioni verdi e digitali) e sull'occupazione;

q. «M4C2 Investimento 2.3»: Missione 4 «Istruzione e ricerca» del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del predetto Piano, Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria»; si precisa che la modalità di attuazione dell'Investimento suddetto è a regia (si veda il Si.Ge.Co., approvato con decreto del direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del 20 ottobre 2022, par. 4.3);

r. «Ministero» o «MIMIT»: Ministero delle imprese e del made in Italy;

s. «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti;

t. «PMI»: piccole e medie imprese come definite all'art. 2 dell'allegato alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese;

u. «PNRR»: Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato dall'Italia alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241, approvato con decisione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

v. «Polo di innovazione digitale»: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *g)* del decreto dei direttori generali per la politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese e per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 17 agosto 2020, «una entità legale creata *ad hoc* o un consorzio, un raggruppamento temporaneo organizzato e coordinato di soggetti, pubblici e privati, indipendenti e selezionato nell'ambito delle procedure previste dal Programma Europa digitale. Le competenze dei componenti del polo devono essere complementari e tali da coprire tanto il lato tecnologico quanto il lato dello sviluppo industriale digitale e/o della trasformazione digitale della pubblica amministrazione»;

w. «Principio DNSH»: principio «non arrecare un danno significativo» «*Do No Significant Harm*» definito all'art. 17 del regolamento UE 852/2020, al quale devono conformarsi gli investimenti e le riforme del PNRR secondo quanto stabilito all'art. 5 del regolamento (UE) 241/2021;

x. «Progetti di innovazione»: progetti aventi ad oggetto servizi di consulenza in materia di innovazione, servizi di sostegno all'innovazione, innovazione dell'organizzazione, innovazione di processo, secondo le definizioni di cui al regolamento GBER;

y. «Programma Europa digitale»: Programma dell'Unione europea, di cui al regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240, i cui obiettivi sono i seguenti: «sostenere e accelerare la trasformazione
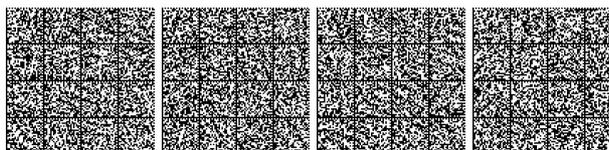
digitale dell'economia, dell'industria e delle società europee, permettere ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese di tutta l'Unione di beneficiare dei suoi vantaggi, nonché migliorare la competitività dell'Europa nell'economia digitale mondiale, contribuendo a ridurre il divario digitale in tutta l'Unione e rafforzando l'autonomia strategica dell'Unione tramite un sostegno globale, intersettoriale e transfrontaliero e un maggiore contributo dell'Unione»;

z. «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

aa. «*Seal of excellence*»: marchio di qualità attribuito dalla Commissione europea alle proposte degli EDIH che hanno superato la soglia stabilita nella gara ristretta, ma che non possono essere finanziate a valere sul bilancio del Programma Europa digitale dedicato a causa dell'esaurimento delle risorse allocate per lo Stato membro. Se lo Stato membro lo finanzia il *Seal of excellence* sarà a pieno titolo membro della rete degli EDIH;

bb. «Servizi erogati»: attività svolte dai centri di trasferimento tecnologico in favore delle imprese che intendono innovare utilizzando tecnologie 4.0. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: valutazione della maturità tecnologica, prova prima dell'investimento, formazione, consulenza, progettazione e realizzazione dell'intervento di innovazione e gestione dei bandi per i progetti di innovazione per le imprese;

cc. «Sistema ReGiS»: sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella *governance* del PNRR;

dd. «Soggetto attuatore»: ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *o)* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»; ai fini del presente decreto il soggetto attuatore coincide con il soggetto capofila del centro di trasferimento tecnologico. I rapporti tra soggetto attuatore e soggetto beneficiario dovranno essere definiti da successivi accordi/convenzioni o Atti d'obbligo;

ee. «Soggetti beneficiari»: le imprese beneficiare dei servizi erogati e i centri di trasferimento tecnologico nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 del regolamento GBER.

ff. «Soggetto capofila»: soggetto coordinatore del centro di competenza ad alta specializzazione selezionato con la procedura di cui al decreto del direttore generale della Direzione per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del MIMIT del 29 gennaio 2018 e soggetto coordinatore dell'EDIH che si è aggiudicato la gara ristretta europea gestita dalla Commissione europea; ai fini del presente decreto coincide con il soggetto attuatore;

gg. «*Target*»: obiettivo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Art. 2.

Finalità, ambito operativo e risorse

1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in attuazione dell'Investimento 2.3 - «Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria», nell'ambito della Missione 4 «Istruzione e ricerca» - Componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del PNRR, - *Next Generation EU*, intende rafforzare e favorire sul territorio nazionale un sistema integrato del trasferimento tecnologico al fine di incoraggiare l'erogazione alle imprese, soprattutto PMI, di servizi tecnologici avanzati e innovativi focalizzandosi su tecnologie e specializzazioni produttive di eccellenza.

2. Il presente decreto definisce le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento dei soggetti di cui al successivo comma 5.

3. I beneficiari degli aiuti di Stato sono le imprese a cui verranno erogati servizi a costi agevolati o contributi diretti alla spesa per la realizzazione di progetti di innovazione. I servizi per i quali è prevista l'agevolazione sono: la valutazione del livello di maturità digitale, la prova prima dell'investimento, la formazione sull'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative, le consulenze e l'assistenza su protezione della proprietà intellettuale, sull'accesso ai finanziamenti e su innovazione di processo o di prodotto. I servizi potranno esser resi anche alle pubbliche amministrazioni.

4. Le intensità dell'aiuto di Stato, ammissibili per ciascun servizio erogato in relazione all'attività e alla dimensione dell'impresa, sono definite nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

5. Nell'ambito delle risorse stanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per il finanziamento dell'Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR, complessivamente pari a euro 350.000.000:

a) una quota, pari 33.559.000 euro, è destinata a cofinanziare i programmi, con le risorse allocate per l'Italia dal Programma Europa digitale per la rete europea dei poli dell'innovazione digitale, nel rispetto della normativa italiana, delle condizioni di cui agli articoli 27, 28 e 31 del regolamento GBER, del regolamento «*de minimis*», del principio di cofinanziamento stabilito all'art. 190 del «Regolamento finanziario» e da quanto stabilito dalla circolare Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33 relativa al divieto di doppio finanziamento;

b) una quota, pari a 13.400.000 euro, è destinata a sostenere le spese relative al funzionamento dei CC, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 27 del regolamento GBER e nella forma di contributi diretti alla spesa;

c) una quota, pari a 100.000.000 euro, è destinata ai *competence center* sia per la gestione di progetti innovativi rivolti alle imprese, in particolare PMI, che per coprire i costi relativi all'erogazione dei servizi di cui al comma 3, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 25, 28 e 31 del regolamento GBER.

d) una quota, pari a 114.500.000 euro, è destinata a finanziare i programmi dei *Seal of excellence*, di cui al successivo art. 6, comma 7, nel rispetto della normativa italiana, delle condizioni di cui agli articoli 27, 28 e 31 del regolamento GBER e del regolamento «*de minimis*»;

e) la restante quota di risorse, non attribuita dal presente decreto, verrà destinata a soggetti e a programmi di attività in attuazione dell'Investimento 2.3 M4C2 del PNRR con successivi provvedimenti del direttore generale della DGPIIPMI.

6. Al fine di assicurare il corretto andamento dell'Investimento 2.3, la ripartizione delle risorse di cui al precedente comma potrà essere rideterminata con successivo provvedimento.

7. Al fine della destinazione delle risorse di cui al comma 5, per almeno il 40% alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), sono considerate sia le risorse di cui beneficiano direttamente i centri per il trasferimento tecnologico ubicati in tali regioni sia quelle erogate alle imprese ivi ubicate e destinatarie finali dei servizi.

8. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle regioni di cui al comma precedente non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre regioni italiane.

9. Le risorse di cui al comma 5, impegnate a favore di ciascun centro di trasferimento tecnologico, sono determinate a seguito della stipula della Convenzione di sovvenzione di cui al successivo art. 6.

Art. 3.

Istituzione della Cabina di regia

1. Al fine di rafforzare il sistema integrato del trasferimento tecnologico, garantendo efficacia nell'attuazione dell'Investimento 2.3, è istituita presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una Cabina di regia con funzioni di indirizzo strategico, impulso e monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto. La Cabina di regia definisce, tra l'altro, gli *standard* di qualità del servizio e garantisce il coordinamento con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi oltre che i livelli minimi, in termini di indicatori di *performance*, sulla base dei quali vengono valutati i servizi resi dal soggetto attuatore che daranno diritto alla successiva erogazione dei benefici. Al fine di un efficace svolgimento delle attività della Cabina di regia potranno essere adottati strumenti operativi di supporto.

2. La Cabina di regia è composta da cinque membri, dei quali uno designato dal Capo di Gabinetto del Ministro, uno dal segretario generale, uno dal direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali e due della DGPIIPMI. Il direttore generale della DGPIIPMI presiede la Cabina di regia e, con successivo provvedimento, nomina i componenti e definisce il funzionamento e la durata della stessa.

3. Ai componenti della Cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza.

Art. 4.

Soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore è il referente unico nei confronti del Ministero e agisce in veste di mandatario dei componenti del centro di trasferimento tecnologico attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero. Detto soggetto coordina il centro, ne gestisce le attività, riceve le *tranche* di agevolazioni concesse, che trasferisce *pro-quota* ai soggetti beneficiari e alle entità affiliate, verifica e trasmette al Ministero, con cadenza periodica, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività da questi svolte, alimenta le banche dati nazionali relative agli aiuti di Stato ed è responsabile per il centro di trasferimento tecnologico del rispetto della normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato e alimenta il sistema informatico (ReGiS) di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. I soggetti beneficiari e le entità affiliate non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui al PNRR e al regolamento GBER, secondo quanto indicato nella Convenzione di sovvenzione.

3. I rapporti tra soggetto attuatore e gli altri componenti del centro di trasferimento tecnologico devono essere definiti attraverso accordi scritti tra le parti. Nella Convenzione di sovvenzione sono indicate, oltre agli obblighi di cui all'art. 7 del presente decreto, anche le responsabilità del centro di trasferimento tecnologico in merito al conseguimento dei *target* previsti per l'Investimento 2.3 M4C2 del PNRR.

Art. 5.

Interventi finanziabili, destinatari dei servizi e spese ammissibili

1. Gli EDIH erogano i servizi di cui al punto 1 della decisione della Commissione europea C(2021) 7911 del 10 novembre 2021 e, nello specifico: *test* e sperimentazione (*testing before investing*); formazione e sviluppo delle competenze; sostegno all'accesso ai finanziamenti; *networking* e accesso agli ecosistemi dell'innovazione.

2. I destinatari finali dei servizi erogati dagli EDIH sono le imprese, in particolare PMI, nonché le amministrazioni pubbliche, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea di riferimento.

3. Il contributo nazionale alle attività connesse all'erogazione di servizi alle imprese da parte degli EDIH si configura come aiuto di Stato ed è concesso nei limiti delle intensità di aiuto massime stabilite dal regolamento GBER e dal regolamento «*de minimis*», nel rispetto delle condizioni e delle soglie di esenzione in essi previste, come specificatamente indicato nell'allegato A al presente decreto secondo il servizio erogato, in relazione all'attività e alla dimensione d'impresa.

4. Ai destinatari finali i finanziamenti sono trasferiti nella forma di servizi erogati. Alla scadenza della Convenzione di sovvenzione, di cui al successivo art. 6, viene valutato se tale condizione è stata soddisfatta e, in caso contrario, il finanziamento concesso è recuperato maggiorato degli interessi.

5. Il contributo nazionale riferito alle attività finalizzate all'erogazione di servizi alle amministrazioni del settore pubblico non concorre al raggiungimento dei *target*.

6. I CC erogano i servizi di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 settembre 2017, n. 214 e, nello specifico: orientamento alle imprese; formazione e sviluppo delle competenze digitali; gestione dei bandi per l'attuazione dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese.

7. I destinatari dei servizi erogati dai CC sono le imprese, in particolare PMI, nei limiti di quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea di riferimento, come specificatamente indicato nell'allegato A al presente decreto in funzione del servizio erogato.

8. Le attività finanziate dai CC, tra quelle previste dagli articoli 25, 27, 28 e 31 del regolamento GBER, devono essere funzionali al rafforzamento degli investimenti effettuati in termini di *know-how* ed attrezzature, per ampliare l'offerta di servizi offerti alle imprese in termini qualitativi e quantitativi e per raggiungere un numero maggiore di imprese, con particolare riferimento ai *target* previsti dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea - ECOFIN del 13 luglio 2021.

9. Le attività finanziate dai centri di trasferimento tecnologico devono essere conformi al principio DNSH, in coerenza con l'art. 17 del regolamento (UE) 852/2020 ed alla pertinente normativa ambientale europea e nazionale. Pertanto, sono escluse le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/ 01)); ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione); iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori (L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri prevede inoltre che possano essere selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.

10. L'individuazione puntuale dei costi e delle spese ammissibili, nonché i criteri e i termini per l'ammissibilità delle stesse, sarà prevista nelle Convenzioni di sovvenzione, in coerenza con il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché con la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, nel rispetto della corretta applicazione della normativa sia italiana sia europea già menzionate, nonché nei limiti di quanto non diversamente stabilito dal PNRR e dai relativi provvedimenti attuativi.

11. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non è recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

12. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile.

13. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
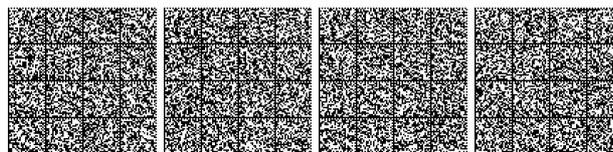
14. Il progetto decorre dalla data indicata nella Convenzione di sovvenzione; nel rispetto della tempistica del PNRR il progetto deve in ogni caso concludersi entro la data del 31 ottobre 2025. Ai fini del rispetto dei *target* previsti dal PNRR non è autorizzata alcuna estensione della durata del progetto oltre i termini sopra descritti.

15. Entro il termine di cui al precedente comma, le attività connesse al progetto finanziato devono essere concluse ed i relativi *target* finali conseguiti; tutte le attività e le spese effettivamente sostenute per il progetto devono essere rendicontate dal soggetto attuatore al Ministero, secondo le modalità indicate nella Convenzione di sovvenzione in conformità a quanto disposto dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza».

16. Le spese rendicontate non devono essere finanziate da altre fonti del bilancio dell'Unione europea o da altri fondi pubblici, ivi inclusi i meccanismi di natura fiscale, quali il credito di imposta, e devono rispettare il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9 del regolamento (UE) 241/2021 e dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale 31 dicembre 2021, n. 33.

17. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto dalla Convenzione di sovvenzione.

Art. 6.

Fase negoziale e stipula della Convenzione di sovvenzione

1. Al fine di massimizzare i risultati conseguibili rispetto ai *target* del PNRR, per ogni proposta progettuale prende avvio la fase negoziale con il Ministero.

2. La Convenzione di sovvenzione individua gli obblighi a carico del soggetto attuatore, le modalità di realizzazione dell'attività programmata, le spese e i costi ammissibili, la data di avvio del progetto, l'ammontare delle agevolazioni concedibili, l'obbligo di richiesta del CUP, *milestone* e *target* attesi per ogni anno, le modalità di monitoraggio, rendicontazione e di erogazione dei contributi, le verifiche e i controlli previsti, i casi di revoca totale e parziale delle agevolazioni, i casi di ammissibilità delle variazioni soggettive e oggettive dell'accordo, nonché ogni ulteriore elemento concordato con le parti necessario alla migliore implementazione del progetto e al suo maggiore impatto nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, comprese le circolari applicative del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Il soggetto attuatore nella fase di predisposizione della Convenzione di sovvenzione produce via PEC al Ministero tutti i documenti necessari al fine del perfezionamento della stessa, nel rispetto dei termini indicati dal Ministero.

4. La fase negoziale si conclude con la stipula della Convenzione di sovvenzione tra il soggetto attuatore e il Ministero e con il decreto di concessione del finanziamento a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 5.

5. Unicamente per le proposte progettuali degli EDIH, valutate positivamente dalla Commissione europea e cofinanziate con le risorse del Programma Europa digitale, la fase di negoziazione si conclude con la redazione di due specifiche convenzioni.

a. la prima, stipulata tra l'EDIH e la Commissione europea che finanzierà il 50% delle spese ammissibili;

b. la seconda, stipulata tra l'EDIH e il Ministero, subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento, ai sensi del regolamento (UE) 2021/241 nonché di tutte le condizionalità che definiscono la corretta attuazione della misura M4C2 Investimento 2.3 del PNRR, che finanzierà il restante 50% dei costi e delle spese ammissibili, al netto dei finanziamenti privati provenienti da investitori terzi.

6. Per gli EDIH valutati positivamente, che non possono essere cofinanziati con i fondi del Programma Europa digitale a causa dell'esaurimento di risorse finanziarie disponibili, che ottengono il *Seal of excellence* dalla Commissione europea, la fase negoziale si conclude con la stipula di un'unica Convenzione tra il soggetto attuatore e il Ministero e con un decreto di concessione del finanziamento a valere sulle risorse stanziate dal dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) per il finanziamento dell'Investimento 2.3 della M4C2 del PNRR.

Art. 7.

Obblighi in capo al soggetto attuatore

1. Il soggetto attuatore, in qualità di soggetto capofila e coordinatore del centro di trasferimento tecnologico, è l'unico assegnatario del finanziamento nazionale a valere sulla misura M4C2 Investimento 2.3 del PNRR e deve adempiere ai seguenti obblighi:

a. svolgere le attività propedeutiche e necessarie alla sottoscrizione della Convenzione;

b. concordare con la Direzione per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del MIMIT gli *step* attuativi del cronoprogramma procedurale che verrà pubblicato sul Sistema ReGiS.

c. avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nei modi e nei tempi previsti, garantendone la coerenza con il PNRR e con i *target* individuati nell'Allegato riveduto della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio del 22 giugno 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia - COM(2021) 344 *final* - (CID);
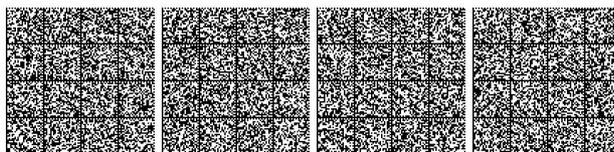
d. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77/2021;

e. richiedere ed inoltrare al Ministero le dichiarazioni delle imprese destinatarie dei servizi, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento ai seguenti requisiti:

i. essere regolarmente costituite in forma societaria e iscritte nel registro imprese; i soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro imprese; per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, prima del ricevimento del servizio, la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale e il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

ii. rispettare i requisiti e le soglie previste dal regolamento GBER e dal regolamento «*de minimis*»;

iii. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti di Stato individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

iv. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

v. non svolgere attività ricadenti nei settori esclusi e pertanto rispettare, tra gli altri, il principio DNSH e la pertinente normativa ambientale nazionale ed europea;

vi. rispettare, ove pertinenti, i principi trasversali previsti per il PNRR dalla normativa nazionale ed europea;

vii. rispettare ogni altra condizione prevista dalla normativa nazionale ed europea applicabile;

f. adottare le misure più idonee al fine di rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel «Regolamento finanziario» e all'art. 22 del regolamento (UE) 241/2021, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del menzionato regolamento (UE) 241/2021;

g. richiedere il CUP;

h. effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, nonché la esatta riferibilità al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR dei singoli costi e spese;

i. produrre alle scadenze e, secondo le modalità indicate nella Convenzione di sovvenzione, la documentazione complessiva attestante le attività progettuali svolte sia dal centro di trasferimento tecnologico sia dalle imprese, con particolare riferimento al conseguimento dei *target*, intermedi e finali, previsti dal progetto approvato;

j. comprovare alla scadenza e, secondo le modalità che saranno indicate nella Convenzione di sovvenzione, la realizzazione del programma, fornendo al Ministero una relazione tecnica finale unica per il centro di trasferimento tecnologico;

k. assicurare la conformità di tutte le attività alla pertinente disciplina nazionale ed europea;

l. trasmettere le informazioni e i dati necessari per alimentare le banche dati nazionali relative agli aiuti di Stato, con particolare riferimento al Registro nazionale degli aiuti di Stato;

m. adottare il sistema informatico (ReGiS) di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero il sistema informatico che sarà adottato dal Ministero e pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico, per ciascuna operazione, i dati necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'*audit*, secondo quanto previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lettera *d)*, del regolamento (UE) 241/2021;

n. assicurare il tempestivo inserimento nel sistema informatico dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali e fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento dei *target* dell'intervento, valorizzando, in particolare, il valore finanziario del sostegno erogato e il numero di imprese beneficiarie finali del sostegno, comprese quelle imprese che hanno beneficiato del sostegno per sviluppare o adottare prodotti, servizi e processi applicativi digitali, dando evidenza della dimensione delle imprese;

o. garantire il monitoraggio e la rendicontazione degli indicatori comuni europei per il Dispositivo di ripresa e resilienza, approvati con regolamento delegato della CE (EU)2106/2021 e associati all'investimento;

p. comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione, criticità o ritardo che incida sulla realizzazione del Programma, chiedendo, eventualmente, la modifica della Convenzione di sovvenzione;

q. garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 al fine di salvaguardare il raggiungimento dei *target* associati all'Investimento 2.3 della M4C2 e fornire, su richiesta del Ministero, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei *target* e delle *milestone* e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

r. conservare la documentazione progettuale per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 77/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Organismo di *audit*, della Commissione europea, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudi-

ziarie nazionali ove di propria competenza, autorizzando la Commissione, l'OLAF, l'ECA e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del «Regolamento finanziario»;

s. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero, sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero medesimo, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del regolamento (UE) 241/2021;

t. agevolare le verifiche da parte del Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati che verranno effettuate anche attraverso controlli *in loco* presso i soggetti destinatari dei finanziamenti;

u. garantire, ai fini della tracciabilità delle risorse del PNRR, che tutte le spese relative al progetto siano effettuate attraverso l'utilizzo di un'apposita codificazione contabile o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative al progetto, al fine di assicurare la completa tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

v. presentare con tempestività al Ministero le richieste di pagamento delle quote a titolo di anticipo e a stato di avanzamento, con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - e dei valori realizzati in riferimento ai *target* associati al progetto nel periodo di riferimento, unitamente ai documenti giustificativi appropriati, nei tempi e nei modi previsti nella Convenzione di sovvenzione e nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato, provvedendo alla eventuale restituzione al Ministero delle quote non dovute, nei casi previsti dal presente decreto e dalla normativa nazionale ed europea di riferimento;

w. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che il Ministero riceva tutte le informazioni necessarie relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali di cui all'art. 31 del regolamento (UE) 2021/241, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;

x. partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dal Ministero;

y. assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato;

z. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento in caso di accertata violazione, il rispetto del principio DNSH, a norma dell'art. 17 del regolamento (UE) 852/2020;

aa. garantire il raggiungimento dei *target* fissati, nonché dell'obiettivo digitale (c.d. *tagging*), e del rispetto del principio del superamento dei divari territoriali e degli altri principi trasversali, ove pertinenti;

bb. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa definita nel piano di lavoro, relazionando in maniera tempestiva al Ministero sugli stessi;

cc. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU* (ad esempio utilizzando la frase «finanziato dall'Unione europea - *Next Generation EU*»), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea.

Art. 8.

Obblighi in capo al Ministero

1. Il Ministero, in qualità di amministrazione responsabile dell'intervento, vigila sull'attuazione dello stesso e verifica l'avanzamento con riferimento alle procedure, ai flussi finanziari, nonché al conseguimento di *target* e *milestone*, nel rispetto dell'art. 29 del regolamento (UE) 241/2021.

2. Il Ministero provvede, altresì, agli obblighi in materia di controllo e rendicontazione, anche attraverso proprie strutture interne di presidio sull'attuazione degli interventi del PNRR, eseguendo le verifiche sulle procedure, sulle spese e sui *target* in conformità con quanto stabilito dall'art. 22 del regolamento (UE) 241/2021.

Art. 9.

Procedura di rendicontazione della spesa e dei target*, variazioni di progetto*

1. Secondo quanto disposto dal citato decreto-legge n. 77/2021, il Ministero è responsabile delle procedure di attuazione e rendicontazione, della regolarità della spesa, del conseguimento degli obiettivi e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile al PNRR.

2. Con riferimento alle procedure di rendicontazione della spesa e dei *target*, il Ministero assicura l'applicazione della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 11 agosto 2022, n. 30, recante «Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR».

3. Per ogni ulteriore determinazione relativa alle procedure di cui al precedente comma, nonché alle eventuali variazioni di progetto, si rinvia alle Convenzione di sovvenzione di cui all'art. 6 del presente decreto, nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta circolare.
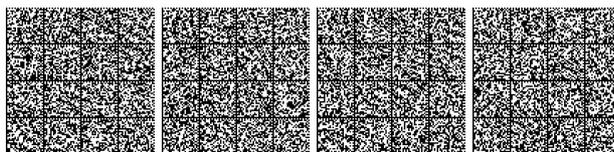
Art. 10.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2023

Il Ministro: URSO

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 386

ALLEGATO *A*

Intensità massime dell'aiuto, da applicare alla quota di finanziamento nazionale, per servizio erogato in funzione delle attività e della dimensione d'impresa.

SERVIZIO EROGATO		Micro imprese e piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Audit tecnico, valutazione maturità tecnologica (assessment)		100% (Art. 28 comma 4 GBER)	90% (Art. 28 comma 4 GBER)	40% (reg. "*de minimis*")
Prova prima dell'investimento		100% (Art. 28 comma 4 GBER)	80% (Art. 28 comma 4 GBER)	30% (reg. "*de minimis*")
Formazione	**Fino a 24 ore**	100% (Art. 28 comma 4 GBER)	80% (Art. 28 comma 4 GBER)	50% (Art. 31 GBER)
	Oltre 24 ore	70% (Art. 31 o Art. 28 comma 4 GBER)	60% (Art. 31 o Art. 28 comma 4 GBER)	40% (Art. 31 GBER)
Consulenza su protezione Proprietà Intellettuale		70% (Art. 28 comma 4 GBER)	60% (Art. 28 comma 4 GBER)	50% (reg. "*de minimis*")
Consulenza su accesso ai finanziamenti		70% (Art. 28 comma 4 GBER)	60% (Art. 28 comma 4 GBER)	50% (reg. "*de minimis*")
Consulenza su innovazione tecnologica di processo e di prodotto, networking e sensibilizzazione		80% (Art. 28 comma 4 GBER)	70% (Art. 28 comma 4 GBER)	50% (reg. "*de minimis*")
Progettazione dell'intervento di innovazione		50% (Art. 28 GBER)	40% (Art. 28 GBER)	30% (reg. "*de minimis*")
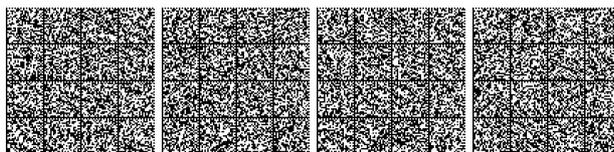
23A02406

DECRETO 17 aprile 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Facility-coop società cooperativa», in Postiglione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale del 2 luglio 2018, n. 111/SAA/2018, con il quale la società cooperativa «Facility-coop societá cooperativa», con sede in Postiglione (SA), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Farina ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 0178149 del 24 maggio 2022, con la quale il dott. Giuseppe Farina si è dimesso dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente e dei criteri di selezione di cui all'art. 3 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022, in particolare il criterio di cui alla lettera *c)* «principio di territorialità»;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Salvatore Palumbo è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Facilitycoop societá cooperativa», con sede in Postiglione (SA), c.f. 04960950659, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 2 luglio 2018, n. 111/SAA/2018, in sostituzione del dott. Giuseppe Farina.

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 aprile 2023

Il direttore generale: DONATO

23A02404

DECRETO 17 aprile 2023.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Franciacorta Multiservizi cooperativa sociale, in liquidazione», in Erbusco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Visto il decreto direttoriale del 17 giugno 2021, n. 61/SAA/2021, con il quale la società cooperativa «Franciacorta Multiservizi cooperativa sociale, in liquidazione», con sede in Erbusco (BS), è stata sciolta ai sensi

dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Francesco Pantaleo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 0175462 del 20 maggio 2022, con la quale l'avv. Francesco Pantaleo si è dimesso dall'incarico di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 29 settembre 2022, n. 100/SAA/2022, con il quale il dott. Valerio Stanisci è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Francesco Pantaleo, dimissionario;

Vista la nota prot. n. 0339821 dell'11 novembre 2022, con la quale il dott. Valerio Stanisci ha rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del ministro del 9 giugno 2022.

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio De Francesco è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Franciacorta Multiservizi cooperativa sociale, in liquidazione», con sede in Erbusco (BS), c.f. 03766200988, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 17 giugno 2021, n. 61/SAA/2021, in sostituzione del dott. Valerio Stanisci.

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del ministro del 9 giugno 2022.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 aprile 2023

Il direttore generale: DONATO

23A02405

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 aprile 2023.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulla rotta aerea Trieste-Milano Linate e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in particolare gli articoli 16 e 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti, rispettivamente, l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli scali nello stesso contemplati, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto l'art. 1, comma 953, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che inserisce la Città di Trieste tra quelle a cui l'art. 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al suindicato art. 36;

Vista la nota prot. n. 41776 del 12 dicembre 2022, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ad indire e presiedere una Conferenza di servizi finalizzata ad individuare il contenuto di oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Trieste;

Vista la nota prot. n. 18767/P del 21 dicembre 2022, con la quale il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 14, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, ha indetto la predetta Conferenza dei servizi — finalizzata a definire gli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Trieste, con l'obiettivo di garantire

la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza del predetto aeroporto — e ne ha convocato la prima seduta in data 10 gennaio 2023;

Considerato che, nel corso dei lavori della Conferenza di servizi, le amministrazioni pubbliche intervenute hanno condiviso la necessità di assicurare la continuità territoriale aerea da e per l'aeroporto di Trieste attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi sulle rotte di collegamento con l'aeroporto di Milano Linate e con quello di Amsterdam;

Considerato che dette amministrazioni hanno convenuto di imporre oneri di servizio pubblico (di seguito «OSP») su dette rotte ed hanno definito i parametri sui quali articolare l'imposizione di detti OSP individuando per la rotta con destinazione Milano Linate la decorrenza dell'imposizione stessa nella data del 1° luglio 2023;

Considerato che nell'ambito della Conferenza di servizi è stata accertata la completezza della documentazione a supporto dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Trieste - Milano Linate;

Considerato che con riferimento alla rotta Trieste - Amsterdam è stata accertata la necessità di acquisire la valutazione finale da parte dei competenti uffici della Commissione europea e il riscontro da parte dell'autorità olandese dei trasporti a conclusione della consultazione avviata con detta autorità, ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008;

Tenuto conto della decisione, assunta all'unanimità dalle amministrazioni partecipanti e attestata dall'apposito verbale della seduta del 7 febbraio 2023, di separare l'*iter* attuativo del progetto di imposizione condiviso e di procedere con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta Trieste - Milano Linate, nelle more dell'acquisizione delle anzidette valutazioni relative al collegamento con Amsterdam;

Visto il decreto ministeriale del 23 febbraio 2023, n. 33, con il quale si sono imposti oneri di servizio pubblico (OSP) sulla rotta Trieste - Milano Linate e viceversa a far data dal 1° luglio 2023;

Viste le note dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 7351 del 27 febbraio 2023 e prot. n. 9997 del 20 marzo 2023 con le quali sono state trasmesse alla Commissione europea, per il tramite della rappresentanza permanente d'Italia presso l'UE e per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea (GUUE) - rispettivamente la nota informativa di imposizione - comunicazione della Commissione europea a norma dell'art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 - e il pertinente avviso di gara - comunicazione della Commissione europea a norma dell'art. 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008;

Considerato che si è ritenuto di dar corso alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del citato decreto ministeriale n. 33 del 2023 solo all'esito della pubblicazione nella GUUE della suindicata nota informativa di imposizione;

Atteso che, alla data del 3 aprile 2023, non risultano ancora pubblicate nella GUUE le anzidette comunicazioni;

Vista la nota prot. n. 4118/P del 3 aprile 2023 con la quale il Presidente della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, accertata l'impossibilità, in ragione della mancata pubblicazione in GUUE delle anzidette comunicazioni, di mantenere la data del 1° luglio 2023 inizialmente prevista sia per l'avvio dell'imposizione che per l'operatività del collegamento da parte del vettore risultato aggiudicatario della procedura di gara esperita al riguardo, «chiede lo slittamento dell'imposizione degli oneri di servizio pubblico dal 1° luglio 2023 al 1° settembre 2023 e contestualmente l'aggiornamento del relativo bando di gara»;

Vista la comunicazione del 5 aprile 2023, acquisita agli atti della Direzione generale per il trasporto aereo e i servizi satellitari (di seguito «DGATASS») con prot. n. 2075 in pari data, con la quale l'ENAC ha condiviso quanto richiesto dalla regione ed ha trasmesso i documenti di gara di competenza aggiornati con la nuova decorrenza;

Vista la nota prot. n. 2101 in data 6 aprile 2023 con la quale la DGATASS ha riconosciuto la validità dell'esigenza operativa rappresentata dalla regione;

Ritenuto di imporre OSP sulla rotta in parola conformemente alle risultanze dell'anzidetta Conferenza di servizi aggiornate con le valutazioni soprariportate;

Considerato che gli stanziamenti, in parte di provenienza statale e in parte di provenienza regionale, previsti dall'art. 1, comma 954, della legge n. 234 del 2021, dall'art. 1, comma 832, della legge n. 197 del 2022, consentono di sostenere l'onere finanziario dell'imposizione, nel caso in cui nessun vettore presenti accettazione per esercitare il servizio aereo di linea onerato sulla rotta, senza diritti di esclusiva e senza compensazione e si proceda all'aggiudicazione del servizio stesso tramite gara pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulla rotta Trieste - Milano Linate e viceversa costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Art. 2.

1. Il servizio aereo di linea sulla rotta di cui all'art. 1 viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. L'informativa relativa alla presente imposizione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 3.

1. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 1° settembre 2023.

2. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 decadono nel caso non sia effettuato sulla rotta alcun servizio aereo di linea onerato per un periodo di dodici mesi.
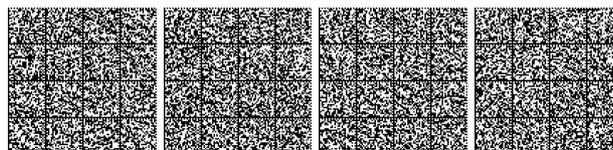
Art. 4.

1. I vettori comunitari che intendono operare la rotta indicata all'art. 1 in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza esclusiva e senza compensazione finanziaria, presentano all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 5.

1. Nel caso in cui non sia pervenuta da parte di alcun vettore l'accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea, sulla rotta di cui all'art. 1, può essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un unico vettore selezionato tramite gara pubblica a decorrere dal 1° settembre 2023.

2. La gara di cui al precedente comma 1, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica sono conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

3. L'informativa relativa all'invito a partecipare alla gara è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

Art. 6.

1. L'ENAC è incaricato di esperire la gara di cui all'art. 5, di dare pubblicità nel proprio sito internet (www.enac.gov.it) in ordine al bando di gara e alla presente imposizione nonché di fornire informazioni e di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione di gara.

Art. 7.

1. Il direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, con successivo decreto, rende esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 5, concede al vettore aggiudicatario il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea oggetto della gara stessa e approva, altresì, la convenzione sottoscritta dall'ENAC e dal vettore aggiudicatario per regolare l'esercizio del servizio concesso.

2. Il decreto di cui al comma precedente è sottoposto ai competenti organi di controllo.

Art. 8.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale del 23 febbraio 2023, n. 33.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma, 12 aprile 2023

Il Ministro: SALVINI

ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico
sulla rotta Trieste - Milano Linate e viceversa

A norma delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo italiano, in conformità alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi che, avviati i propri lavori in forma simultanea e in modalità sincrona in prima seduta il 10 gennaio 2023, nella seduta del 7 febbraio 2023 li ha conclusi limitatamente alla rotta Trieste Milano Linate e vv. e ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico (d'ora in avanti «OSP») sui servizi aerei di linea sulla rotta e con le modalità di seguito indicate.

1. Rotta onerata.

Trieste - Milano Linate e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal regolamento (CE) n. 793/2004 e successive modificazioni, relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità europea (ora «Unione europea»), l'autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. Requisiti richiesti e verifiche preliminari.

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulla rotta di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

essere in possesso del prescritto COA (certificato di operatore aereo) rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea, in corso di validità;

essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1008/2008, in corso di validità;

dimostrare di avere la disponibilità, in proprietà, in *dry-lease* o in *wet-lease*, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;

i biglietti secondo gli *standard* IATA con almeno uno dei principali CRS (*Computer reservation system*), via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete delle agenzie di viaggio;

essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;

essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche;

impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili;

non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo salvo il caso di cui all'art. 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) e successive modificazioni ed integrazioni e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

applicare ai voli onerati il «Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (di seguito «ENAC») nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it
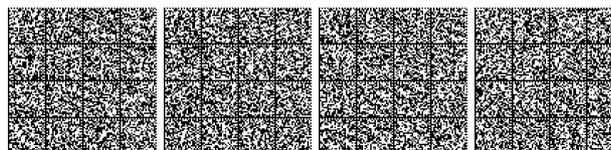
2.2. L'ENAC verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.

L'ENAC, altresì, acquisirà:

l'informazione antimafia di cui all'art. 84, del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

direttamente, in caso di vettore aereo italiano, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

per il tramite del vettore aereo, in caso di vettore non italiano, la documentazione equivalente rilasciata dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza.

3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico.

3.1. Frequenze minime, numero minimo di posti richiesti e orari.

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime, gli orari e il numero minimo giornaliero di posti secondo le indicazioni dei seguenti paragrafi.

3.1.1. Frequenze minime e numero minimo di posti richiesti.

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze minime e il numero minimo giornaliero di posti secondo le indicazioni delle seguenti tabelle riferite ai periodi «A» e «B» così individuati:

periodo «A»: sei settimane (quattro settimane di agosto e due settimane tra Natale e Epifania);

periodo «B»: quarantasei settimane (cinquantadue settimane con esclusione delle sei settimane del periodo «A»).

a) Trieste - Milano Linate.

	Periodo A		Periodo B	
	n. minimo voli	n. minimo posti	n. minimo voli	n. minimo posti
lunedì	1	100	2	200
martedì	1	100	2	200
mercoledì	-	-	2	200
giovedì	1	100	2	200
venerdì	1	100	2	200
sabato domenica	1	100	1	100

b) Milano Linate - Trieste.

	Periodo A		Periodo B	
	n. minimo voli	n. minimo posti	n. minimo voli	n. minimo posti
lunedì	1	100	2	200
martedì	1	100	2	200
mercoledì	-	-	2	200
giovedì	1	100	2	200
venerdì	1	100	2	200
sabato	-	-	-	-
domenica	1	100	1	100

3.1.2. Orari dei voli.

Gli orari dei voli per i due periodi «A» e «B» così come identificati al paragrafo 3.1.1. sono i seguenti:

rotta: Trieste - Milano Linate.

Per il periodo A:

un volo giornaliero con partenza da Trieste nella fascia oraria:

il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 8,00;

un volo giornaliero con partenza da Trieste nella fascia oraria:

il sabato dalle ore 8,00 alle ore 9,00 oppure la domenica dalle ore 18,00 alle ore 19,00;

Per il periodo B:

un volo giornaliero con partenza da Trieste nella fascia oraria:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 8,00;

un volo giornaliero con partenza da Trieste nella fascia oraria:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 18,00;

un volo giornaliero con partenza da Trieste nella fascia oraria:

il sabato dalle ore 8,00 alle ore 9,00 oppure la domenica dalle ore 18,00 alle ore 19,00;

rotta: Milano Linate - Trieste.

Per il periodo A:

un volo giornaliero con partenza da Linate nella fascia oraria:

il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 9,30 oppure dalle ore 18,45 alle ore 20,15;

un volo giornaliero con partenza da Linate nella fascia oraria:

la domenica dalle ore 20,00 alle ore 21,00.

Per il periodo B:

un volo giornaliero con partenza da Linate nella fascia oraria:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;

un volo giornaliero con partenza da Linate nella fascia oraria:

dal lunedì al venerdì, dalle ore 18,45 alle ore 20,15;

un volo giornaliero con partenza da Linate nella fascia oraria:

la domenica dalle ore 20,00 alle ore 21,00.

3.2. Operatività dei voli.

Eventuali modifiche della programmazione indicata nel paragrafo 3.1. saranno preventivamente concordate tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito «MIT»), ENAC e Regione Friuli-Venezia Giulia una volta accertata la disponibilità del vettore e verificata dall'ENAC la presenza di *slot* disponibili presso il coordinatore delle bande orarie negli aeroporti italiani (Assoclearance).

3.3. Tariffe.

3.3.1. Residenti.

Le tariffe agevolate massime da applicare sulla rotta onerata ai residenti in Friuli-Venezia Giulia per tutto l'anno sono indicate nello schema che segue.

Rotta onerata	Tariffa agevolata massima	
	Titoli di viaggio acquistati fino al decimo giorno precedente la partenza del volo	Titoli di viaggio acquistati dopo il decimo giorno precedente la partenza del volo
Trieste - Milano Linate o vv.	euro 55,00	euro 125,00

3.3.2. Non residenti.

La tariffa da applicare sulla rotta onerata e per tutto l'anno ai non residenti in Friuli-Venezia Giulia è libera.

3.3.3. Le tariffe agevolate massime indicate nel paragrafo 3.3.1. sono al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di *surcharge*, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

Dovrà essere prevista almeno una modalità di vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero (sia residente, che non residente).
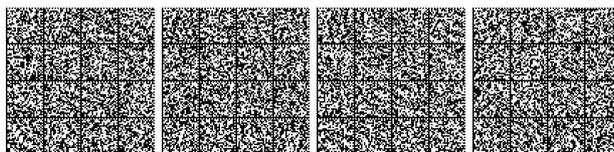
3.3.4. Le tariffe agevolate massime da applicare ai residenti in Friuli-Venezia Giulia di cui al paragrafo 3.3.1. vengono aggiornate secondo le scadenze e le modalità di seguito indicate.

3.3.4.1. Aggiornamento in base all'inflazione.

Entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, ogni anno si procederà al riesame delle tariffe agevolate massime sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrerà dall'inizio della stagione aeronautica estiva. Il primo eventuale adeguamento decorre dalla stagione aeronautica *Summer* 2024.

3.3.4.2. Aggiornamento in base alle variazioni del costo del carburante.

A partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, ogni semestre le tariffe agevolate massime saranno aggiornate in caso di variazione superiore al 5% della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento al momento del dimensionamento degli OSP o in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento, che decorre dalla stagione aeronautica invernale 2023/2024, pertanto, la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del *Jet fuel* — poco oltre riportata — con cui è stato dimensionato il servizio onerato sul collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per il collegamento onerato da e per Trieste è pari al 22,1%.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del *Jet fuel* FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre-maggio e giugno-novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del *Jet fuel*, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.

La quotazione del *Jet fuel* con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari a 1.010,00 euro/tonnellata metrica (valore corrispondente alla media delle quotazioni dei dodici mesi precedenti la Conferenza di servizi) e verrà utilizzata come riferimento per i successivi adeguamenti.

L'eventuale aumento/diminuzione decorrerà dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.

3.3.4.2.1. Qualora, nel corso del periodo successivo alla determinazione tariffaria iniziale o a quella adeguata ai sensi del paragrafo 3.3.4.1. o del paragrafo 3.3.4.2., si verifichi una variazione del costo del carburante, rispetto a quello considerato per la precedente determinazione tariffaria, superiore al 25% della media mensile accertabile al momento di detta verifica, si potrà procedere, con il concerto del MIT, dell'ENAC e della Regione Friuli-Venezia Giulia, all'aggiornamento tariffario e alla relativa applicazione anche prima dell'inizio della stagione aeronautica successiva. Il successivo aggiornamento tariffario legato alle variazioni del carburante sarà effettuato considerando i mesi residuali rispetto al semestre in cui si è registrata l'anzidetta anomala variazione e decorrerà dalla stagione aeronautica immediatamente successiva.

Ai predetti adeguamenti provvede il MIT, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC.

L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano le rotte.

Nel caso di gara europea, in occasione del primo aggiornamento sono assunte a riferimento le tariffe agevolate massime di cui al precedente paragrafo 3.3.1. oppure, se presenti, le tariffe ribassate offerte in sede di gara dal vettore aggiudicatario della gara stessa.

3.4. Continuità e regolarità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) garantire il servizio per almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore degli OSP senza possibilità di sospensione;

b) effettuare per ciascun anno almeno il 98% dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2% per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

pericolose condizioni meteorologiche;

chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;

problemi di sicurezza;

scioperi;

altri casi di forza maggiore;

c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di euro 1.500,00 per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto *b)*. Al termine di ogni anno di esercizio l'ENAC comunicherà al vettore le somme da versare a titolo di penale; le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Trieste.

Ferma restando la penale di cui al precedente punto *c)*, ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste dalla normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione.

4.1. I vettori che intendono operare sulla rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno dodici mesi.

I vettori che accettano di operare il collegamento onerato di cui al paragrafo 1, nello svolgimento del servizio, in particolare devono conformarsi al regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo e al regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e, più in generale, a tutte le regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.

Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.

In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo la sottoscrizione del contratto con il vettore aereo selezionato a seguito di eventuale apposita gara bandita ai sensi degli articoli 16 — paragrafi 9 e 10 — e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008.

Il vettore che accetta di svolgere gli oneri di servizio pubblico in OSP aperto, e, quindi, senza esclusiva e senza compensazione, si impegna a:

a) presentare apposita garanzia a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore, al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione. Tale garanzia dovrà ammontare a euro 81.643,00.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio previa costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera *b)*;

b) presentare apposita garanzia di esercizio per la corretta esecuzione del servizio, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a euro 244.930,00.

La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio stesso e, comunque, non prima della verifica delle somme eventualmente da versare a titolo di penale di cui al paragrafo 3.4., lettera *c)*.

Le garanzie indicate alle lettere *a)* e *b)*, a favore dell'ENAC, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della ga-

ranzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.
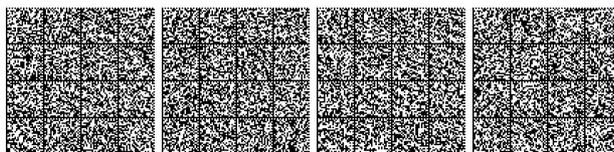
Le somme eventualmente introitate a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale delle aree che insistono nel bacino di utenza dell'aeroporto di Trieste;

c) comunicare ad ENAC, almeno sei mesi prima del termine finale indicato nell'accettazione, l'intenzione di concludere l'esercizio del servizio entro tale termine o, eventualmente, la volontà di proseguire nello svolgimento dello stesso anche oltre tale stesso termine. In tale ultimo caso, il vettore dovrà indicare il periodo ulteriore — anch'esso non inferiore a dodici mesi — in cui si impegna a garantire il servizio onerato.

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti e il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei a effettuare il servizio onerato sono autorizzati dall'ENAC stesso a esercitare il traffico sulla rotta onerata.

4.3. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulla rotta al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e i posti che devono essere garantiti dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispetti quanto previsto nei presenti oneri.

L'ENAC verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispetti i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri.

La fideiussione di cui al paragrafo 4.1., lettera *b)* sarà commisurata, entro i quindici giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.

4.5. L'ENAC comunica ad Assoclearance la necessità di riservare le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari dei servizi minimi da effettuare in base ai presenti oneri.

5. Riesame dell'imposizione.

L'ENAC, di concerto con il MIT e con la Regione Friuli-Venezia Giulia, riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sulla rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogni qualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri.

6. Gara d'appalto.

Ai sensi dell'art. 16, paragrafi 9 e 10, del regolamento CE n. 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4 del presente allegato tecnico, il diritto di esercitare il servizio sulla rotta Trieste - Milano Linate e viceversa potrà essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria, ad un unico vettore selezionato tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.

23A02443

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 aprile 2023.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Provincia autonoma di Trento nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico della Provincia autonoma di Trento. (Ordinanza n. 985).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757 del 25 marzo 2021 recante: «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi e di Vermiglio della Provincia autonoma di Trento»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2021 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, sono stati estesi al territorio dei Comuni di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico, della Provincia autonoma di Trento, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2021 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 è stato integrato di euro 993.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali per gli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022 con la quale è stato prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei Comuni di Andalo, di Arco, di Bleggio Superiore, di Bocenago, di Borgo Lares, di Bresimo, di Caderzone Terme, di Caldes, di Carisolo, di Cavedine, di Cavizzana, di Cis, di Comano Terme, di Commezzadura, di Croviana, di Dimaro Folgarida, di Drena, di Dro, di Fiavè, di Giustino, di Ledro, di Livo, di Madruzzo, di Malè, di Massimeno, di Mezzana, di Molveno, di Nago-Torbole, di Ossana, di Peio, di Pellizzano, di Pelugo, di Pinzolo, di Strembo, di Rabbi, di Rumo, di Tenno, di Terzolas, di Tione di Trento, di Tre Ville, di Vallelaghi, di Vermiglio, di Porte di Rendena, di Riva del Garda, di San Lorenzo Dorsino, di Sella Giudicarie, di Spiazzo e di Stenico della Provincia autonoma di Trento;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2022 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 è stato integrato di euro 9.250.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali per gli interventi di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che gli interventi di lettera *d)* del comma 2 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono stati cofinanziati per euro 460.900 con risorse del bilancio provinciale;

Ritenuto necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Acquisita l'intesa della Provincia autonoma di Trento;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. La Provincia autonoma di Trento, già individuata quale responsabile dell'attuazione degli interventi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757 del 25 marzo 2021, prosegue, in regime ordinario, nel coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi conseguenti agli eventi richiamati in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Provincia autonoma di Trento provvede al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757/2021 e nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati dal Dipartimento della protezione civile alla data di adozione della presente ordinanza. La Provincia autonoma di Trento provvede, altresì, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti ed è autorizzata, per ulteriori sei mesi, ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, ad avvalersi delle disposizioni derogatorie in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione dei termini analiticamente individuati specificatamente negli articoli 3 e 6 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757/2021.

3. La Provincia autonoma di Trento, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si avvale delle proprie strutture organizzative, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Al fine di consentire il completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, la Provincia autonoma di Trento utilizza le risorse disponibili sul bilancio provinciale, stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, del 4 novembre 2021 e del 19 settembre 2022.

5. La Provincia autonoma di Trento può disporre la revoca di interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, le cui somme possono essere destinate al finanziamento di nuovi interventi strettamente connessi al superamento dell'emergenza di che trattasi e ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 25, comma 2, lettere *b)* e *d)*, del decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile attraverso la rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757/2021.

6. Entro il termine di ventiquattro mesi dalla scadenza dello stato di emergenza, qualora, a seguito del compimento degli interventi di cui al comma 2 ed al comma 5, residuino delle risorse, la Provincia autonoma di Trento può sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile delle rimodulazioni del Piano degli interventi, nelle quali possono essere inseriti nuovi interventi strettamente connessi agli eventi emergenziali in trattazione.

7. All'esito del completamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, le eventuali risorse finanziarie residue stanziate con le delibere del Consiglio dei ministri citate in premessa presenti sul bilancio provinciale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 4, per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nei piani approvati dal Dipartimento della protezione civile.

9. La Provincia autonoma di Trento è tenuta a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente provvedimento e fornisce al Dipartimento della protezione civile una relazione delle attività svolte. A seguito dell'effettiva ultimazione di tutti gli interventi ricompresi nei Piani approvati, provvede altresì a inviare una comunicazione conclusiva.

10. Restano ferme le modalità di rendicontazione di cui all'art. 9 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 757 del 25 marzo 2021.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A02456

ORDINANZA 19 aprile 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 986).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal Sisma del 24 agosto 2016»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre 2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016, n. 405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408, del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415, del 29 novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016, n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio 2017, n. 436, del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio 2017, n. 444 del 4 aprile 2017, n. 454, del 27 maggio 2017, n. 455, n. 460 del 15 giugno 2017, n. 475 del 18 agosto 2017, n. 479 del 1° settembre 2017, n. 484 del 29 settembre 2017, n. 489 del 20 novembre 2017, 495 del 4 gennaio 2018, 502 del 26 gennaio 2018, 510 del 27 febbraio 2018, n. 518 del 4 maggio 2018, n. 535 del 26 luglio 2018, n. 538 del 10 agosto 2018, n. 553 del 31 ottobre 2018, n. 581 del 15 marzo 2019, n. 591 del 24 aprile 2019, nonché n. 603 del 23 agosto 2019, n. 607 del 27 settembre 2019, n. 614 del 12 novembre 2019, n. 624 del 19 dicembre 2019, n. 625 del 7 gennaio 2020, 626 del 7 gennaio 2020, n. 634 del 13 febbraio 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 670 del 28 aprile 2020, n. 679 del 9 giugno 2020, n. 683 del 23 luglio 2020, n. 697 del 18 agosto 2020, n. 729 del 31 dicembre 2020, n. 779 del 20 maggio 2021, n. 788 del 1° settembre 2021, n. 871 del 4 marzo 2022, n. 899 del 23 giugno 2022, n. 904 del 15 luglio 2022, n. 917 dell'8 settembre 2022, n. 941 del 4 novembre 2022, n. 959 del 17 gennaio 2023, n. 974 del 9 marzo 2023, n. 975 del 14 marzo 2023, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Um-

bria e Abruzzo, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;
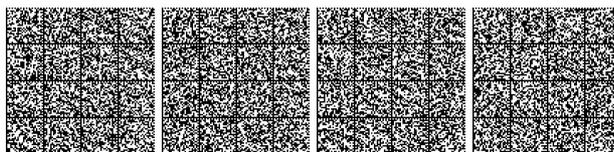
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123 che, all'art. 16-*sexies*, comma 2, ha prorogato fino al 28 febbraio 2018 la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che, all'art. 1, ha stabilito la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2018 ed ha stabilito che ai relativi oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300 milioni;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che, all'art. 1, comma 988, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2019, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 360 milioni di euro per l'anno 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2020, che dispone che lo stanziamento di risorse di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 marzo 2017 è integrato di euro 345.000.000,00, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il proseguimento dell'attuazione dei primi interventi finalizzati al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi sismici in rassegna;

Visto l'art. 57, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2021, incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di euro 300 milioni per l'anno 2021;

Visto l'art. 1, comma 449, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante la proroga dello stato di emergenza alla data del 31 dicembre 2022;

Vista l'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 recante «Armonizzazione delle scadenze relative ai danni gravi, ulteriori disposizioni in materia di proroga dei termini, di revisione dei prezzi e dei costi parametrici, di cui all'ordinanze commissariali n. 118 del 7 settembre 2021 e n. 121 del 22 ottobre 2021, nonché disposizioni integrative, modificative e correttive delle ordinanze n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 61 del 1° agosto 2018, n.110 del 21 novembre 2020, n. 119 dell'8 settembre 2021, n. 116 del 13 agosto 2021»;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016, il quale ha rimesso all'adozione di apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione dell'armonizzazione delle misure di emergenza abitativa con le misure dirette a razionalizzare ed accelerare la ricostruzione;

Visto il protocollo di intesa per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, sottoscritto, in data 13 gennaio 2022, dal Dipartimento della protezione civile, dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 e dalla Regione Lazio, Abruzzo, Marche ed Umbria;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza n. 127 del 1° giugno 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 recante la modifica del termine previsto dall'art. 2, comma 1 dall'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016;

Vista la citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 917 dell'8 settembre 2022 con cui, al fine di agevolare la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, erano stati unificati i termini previsti per le dichiarazioni per il mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di contributo per la ricostruzione;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 recante l'ulteriore proroga, al 20 dicembre 2022, del termine previsto dall'art. 2, comma 1 della citata ordinanza commissariale n. 123/2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 941 del 4 novembre 2022, adottata al fine di riallineare la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, in considerazione della predetta proroga al 20 dicembre 2022 disposta dalla citata ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, al comma 738 dell'art. 1, ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2023 incrementando il Fondo per le emergenze nazionali di 150 milioni di euro per l'anno 2023;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 adottata dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016 recante l'ulteriore proroga, al 31 gennaio 2023, del termine previsto dall'art. 2, comma 1 della citata ordinanza commissariale n. 123/2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 959 del 17 gennaio 2023 che ha, tra l'altro, provveduto a riallineare la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, a seguito dell'emanazione della sopra citata ordinanza commissariale n. 131/2022;
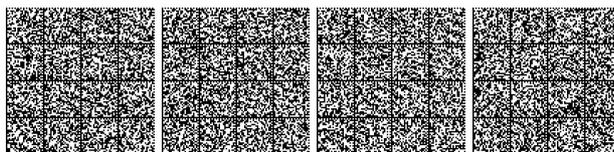
Visti il decreto commissariale n. 44 del 1° febbraio 2023 e l'ordinanza commissariale n. 135 del 16 febbraio 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 975 del 14 marzo 2023 che ha ulteriormente provveduto a riallineare al 31 maggio 2023 la tempistica delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione, a seguito dell'emanazione dell'ordinanza commissariale n. 135/2023;

Considerato quanto emerso in Cabina di coordinamento Sisma 2016 del 15 febbraio e 21 marzo 2023 e nella riunione tecnica dell'8 marzo 2023 circa la definizione di un piano programmatico di riordino di tutte le scadenze inerenti la presentazione dei progetti della ricostruzione privata, con particolare riferimento a quelle riguardanti i beneficiari di misure assistenziali, nonché in ordine all'esigenza di introdurre, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 614/2019, un limite temporale alla fruizione delle misure anche nei confronti di coloro che fruiscono del c.d. «*superbonus* rafforzato»;

Viste le note del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione Sisma 2016, prot. 0013535 del 22 febbraio 2023 e prot. 0016483 del 10 marzo 2023;

Acquisita l'intesa delle Regioni Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo nella citata Cabina di coordinamento Sisma 2016 del 21 marzo 2023;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Ulteriori modifiche all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 614 del 12 novembre 2019 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

«3.*bis* Nel caso di cui al comma 1, lettera b-*bis*), i comuni continuano ad erogare il contributo per l'autonoma sistemazione e a garantire le altre forme di assistenza abitativa per trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell'inagibilità della loro abitazione e comunque non oltre dieci mesi dalla data del deposito della dichiarazione di rinuncia al contributo per la ricostruzione sulla piattaforma commissariale per le abitazioni con esito di agibilità di tipo "B" e "C" e non oltre venti mesi per le abitazioni con esito di agibilità di tipo "E".».

2. Qualora i termini di cui al precedente comma siano già decorsi a far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, fatto salvo quanto già eventualmente riconosciuto ai beneficiari, a partire dalla medesima data di pubblicazione cessa il diritto al contributo e alle altre forme di assistenza abitativa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A02457

ORDINANZA 20 aprile 2023.

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia. (Ordinanza n. 987).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023 nel territorio delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide (PG) e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia;

Considerato che il suddetto fenomeno sismico ha provocato l'evacuazione di diversi nuclei familiari dalle loro abitazioni, nonché danneggiamenti ad edifici pubblici e privati;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Umbria;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario delegato e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico di cui in premessa, il Presidente della Regione Umbria è nominato Commissario delegato.
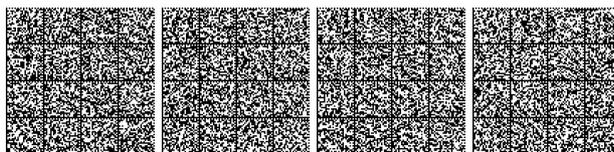
2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in *house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 9, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributo autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo mensile per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a sessantacinque anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al
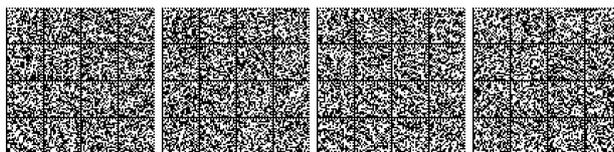
67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 9.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)* del medesimo articolo.

2. Per ciascun intervento di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato indica il comune e la località, la descrizione e la relativa durata nonché le singole stime di costo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo dell'evento calamitoso di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento calamitoso citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori dal medesimo individuati, definisce per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 25.000,00 per singola attività.

4. All'esito dell'attività di ricognizione di cui al comma 1, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con proprio provvedimento.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater* , 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undicies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-*ter*, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001 n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7, dell'art. 163, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)* relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

105, allo scopo di consentire l'espletamento delle verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
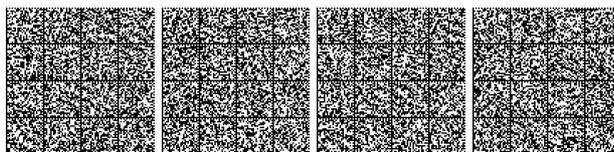
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

7. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 226 e 229 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, agli eventuali nuovi procedimenti che dovessero essere avviati a decorrere dal 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al predetto decreto n. 36/2023, che potranno essere oggetto, ove necessario, di deroghe specifiche con successiva ordinanza.

Art. 5.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio-economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 6 aprile 2024, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 6.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 4, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.
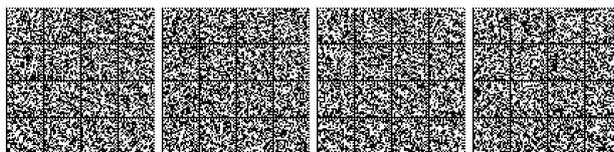
4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

Art. 7.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Umbria nelle attività previste dall'art. 1, si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 8.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte del Commissario delegato e degli eventuali soggetti attuatori, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinques* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; al Commissario delegato, che si esprime entro sette giorni, negli altri casi.

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2023 citata in premessa.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Umbria è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A02458
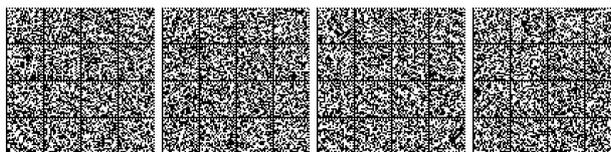
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 aprile 2023.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Diamox», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 277/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1927/2010 del 14 dicembre 2010 di «Rinegoziazione del medicinale "Diamox" (acetazolamide) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 3 del 5 gennaio 2011;
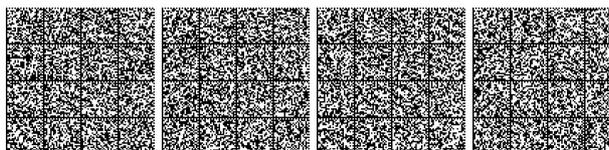
Vista la domanda presentata in data 7 aprile 2022, con la quale la società Teofarma S.r.l. ha chiesto la rinegoziazione del medicinale «Diamox» (acetazolamide);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica espresso nella seduta del 6-8 giugno 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 12 e 19-21 dicembre 2022;

Vista la delibera n. 7 del 29 marzo 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Oggetto della rinegoziazione

Il medicinale DIAMOX (acetazolamide) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione:

«250 mg compresse» 12 compresse - A.I.C. n. 009277017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 2,77;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 4,57.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Diamox» (acetazolamide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 18 aprile 2023

Il dirigente: TROTTA

23A02408

DETERMINA 18 aprile 2023.

Sospensione del requisito di innovatività terapeutica, attribuito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'articolo 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) del medicinale per uso umano «Adakveo» (crizanlizumab). (Determina n. 285/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 85, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla riduzione dei ticket e a disposizioni in materia di spesa farmaceutica;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999, sui medicinali orfani;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e in particolare l'art. 15, comma 8, lettera *b)*, con il quale è stato previsto un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi;

Visto l'art. 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), la quale ha previsto che entro il 31 marzo 2017 fossero stabiliti dall'AIFA i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e ad innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi e le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività, nonché le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, il suo art. 1, commi 408 e 409, con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il comunicato «Comunicazione AIFA sui farmaci innovativi», pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA in data 4 aprile 2019;

Vista la determina AIFA n. 1514/2021 del 16 dicembre 2021, recante «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Adakveo" ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 4 del 7 gennaio2022;

Tenuto conto che il medicinale «Adakveo» (crizanlizumab) risulta essere inserito nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 10, comma 2, decreto-legge 8 novembre 2012, n. 189, come definito dall'art. 1, comma 1, dell'accordo Stato-Regioni del 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR) a seguito di determinazione AIFA n. 1514/2021 del 16 dicdembre 2021, sopra citata, l'indicazione terapeutica «Adakveo» è indicato per la prevenzione delle crisi vaso-occlusive (vaso occlusive crises - VOC) ricorrenti nei pazienti con malattia a cellule falciformi di età uguale e superiore a sedici anni che abbiano presentato almeno 2 VOC nel corso dei dodici mesi precedenti. Può essere somministrato come terapia aggiuntiva a idrossiurea/idrossicarbamide (HU/HC) o come monoterapia in pazienti per i quali il trattamento con HU/HC è inappropriato o inadeguato»;

Visto il parere espresso dalla Commissione tecnico-scientifica nella seduta dell'8-10 marzo 2023, con cui è stato sospeso il riconoscimento dell'innovatività condizionata al medicinale «Adakveo» (crizanlizumab), fino alla conclusione del processo di valutazione dei nuovi dati presso EMA;

Determina:

Art. 1.

Sospensione del requisito di innovatività terapeutica

È sospeso il requisito di innovatività, fino alla conclusione del processo di valutazione dei nuovi dati presso EMA, del medicinale ADAKVEO (crizanlizumab) per l'indicazione terapeutica «Adakveo è indicato per la prevenzione delle crisi vaso-occlusive (vaso occlusive crises - VOC) ricorrenti nei pazienti con malattia a cellule falciformi di età uguale e superiore a sedici anni che abbiano presentato almeno 2 VOC nel corso dei dodici mesi precedenti. Può essere somministrato come terapia aggiuntiva a idrossiurea/idrossicarbamide (HU/HC) o come monoterapia in pazienti per i quali il trattamento con HU/HC è inappropriato o inadeguato».

Restano invariate le condizioni negoziali correnti, così come indicate nella determinazione AIFA n. 1514/2021 del 16 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 4 del 7 gennaio 2022.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 aprile 2023

Il dirigente: TROTTA

23A02409

DETERMINA 18 aprile 2023.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Ultomiris». (Determina n. 287/2023).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016), (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la domanda presentata in data 11 marzo 2022, con la quale la società Alexion Europe S.A.S. ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Ultomiris» (ravulizumab);

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico–scientifica rilasciato nella seduta del 4-6 luglio 2022;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso reso nella seduta del 14-16 febbraio 2023;

Vista la delibera n. 7 del 29 marzo 2023 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale ULTOMIRIS (ravulizumab): «Ultomiris è indicato nel trattamento di pazienti con peso corporeo pari o superiore a 10 kg affetti da sindrome emolitico uremica atipica (SEUa) che sono naïve agli inibitori del complemento o che sono stati trattati con eculizumab per almeno tre mesi e hanno evidenziato una risposta a eculizumab» è rimborsata come segue.

Confezioni:

«300 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 3 ml (100 mg /ml)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 048059024/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5.018,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8.282,01;

«1100 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 11 ml (100 mg/ml)» 1 flaconcino - A.I.C. n. 048059036/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18.400,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 30.367,37;

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Accordo integrativo delle condizioni negoziali come da determina AIFA n. 1542/2021 del 16 dicembre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 3 del 5 gennaio 2022.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

È istituito un registro dedicato al monitoraggio dell'uso del medicinale «Ultomiris», a base di ravulizumab, per l'indicazione ammessa alla rimborsabilità:

«Ultomiris» è indicato nel trattamento di pazienti con peso corporeo pari o superiore a 10 kg affetti da sindrome emolitico uremica atipica (SEUa) che sono naïve agli inibitori del complemento o che sono stati trattati con eculizumab per almeno tre mesi e hanno evidenziato una risposta a eculizumab.

Ai fini della prescrizione e della dispensazione del medicinale, i medici ed i farmacisti afferenti ai centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata disponibile a fronte dell'accesso attraverso il sito istituzionale dell'AIFA, all'indirizzo *web* https://servizionline.aifa.gov.it

I medici ed i farmacisti abilitati all'accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare la prescrizione e dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1

In caso di temporaneo impedimento dell'accesso ai sistemi informativi, i medici ed i farmacisti abilitati dovranno garantire i trattamenti a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione. Successiva-

mente alla disponibilità delle funzionalità informatiche, i medici ed i farmacisti dovranno comunque inserire i dati dei trattamenti effettuati nella suddetta piattaforma *web*.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ultomiris» (ravulizumab) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 aprile 2023

Il dirigente: TROTTA

23A02410

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»

DECRETO RETTORALE 12 aprile 2023.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 240/2010 recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Tenuto conto che nel rispetto della legge innanzi menzionata veniva emanato con d.r. n. 830 del 2 novembre 2016 lo statuto di Ateneo;

Considerato che ai sensi del vigente statuto la revisione dello statuto può avvenire con cadenza almeno biennale su proposta del rettore e/o di due terzi del senato accademico o del Consiglio di amministrazione e che la delibera di revisione è adottata dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anch'esso approvato a maggioranza assoluta;

Considerato che si è reso opportuno procedere all'adeguamento del testo dello statuto sopra richiamato e dei regolamenti interni di Ateneo alla luce delle novità legislative intervenute negli ultimi anni e nell'ottica di una maggiore semplificazione amministrativa che tenga conto anche delle novità tecnologiche che negli ultimi anni hanno impattato notevolmente su tutte le procedure dell'Università;

Considerato che per elaborare la proposta di modifica del testo statutario e dei regolamenti interni di Ateneo è stato costituito il gruppo di lavoro con d.r. n. 973 dell'8 novembre 2022, integrato con d.r. n. 987 del 10 novembre 2022 e che nel rispetto della tempistica secondo le modalità indicate dal rettore veniva ultimato dal gruppo di lavoro il processo di revisione del testo dello statuto;

Vista la deliberazione con la quale il senato accademico, nella seduta del 21 dicembre 2022, previo parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, nella seduta svoltasi in pari data, ha approvato la revisione dello statuto dell'Università degli studi di Napoli «Parthenope»;

Vista la nota PEC prot. n. 118808 del 23 dicembre 2022 con la quale veniva trasmesso al M.U.R., Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, il testo dello statuto per i controlli di competenza *ex* art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che, a seguito di una ulteriore lettura dello statuto e di brevi interlocuzioni con il M.U.R., si è reso necessario chiarire alcune modifiche apportate allo statuto ed integrare e modificare alcuni articoli;

Viste le deliberazioni del senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2023 di approvazione del testo dello statuto alla luce delle richiamate modifiche ed integrazioni;

Considerata la nota PEC prot. n. 28964 del 1° marzo 2023 con la quale venivano trasmessi al M.U.R. gli estratti delle delibere ufficiali degli organi di governo ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso;

Vista la nota PEC prot. n. 41016 del 5 aprile 2023 di trasmissione al M.U.R. del testo dello statuto dell'Università degli studi di Napoli «Parthenope» con le modifiche ed integrazioni apportate;

Considerata la nota di riscontro del M.U.R., Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, prot. n. 4649 l'11 aprile 2023, acquisita dall'Ateneo con PEC prot. n. 41983 del 12 aprile 2023, con cui in esito all'istruttoria svolta è stata comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito al testo statutario allegato alla nota PEC prot. n. 41016 del 5 aprile 2023;

Tenuto conto che l'art. 66 del nuovo statuto prevede che quest'ultimo entri in vigore salvo motivate esigenze il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Parthenope» il cui testo integrale è allegato al presente atto e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Lo statuto di cui all'art. 1 entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 aprile 2023

Il rettore: GAROFALO

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI «PARTHENOPE»

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1. Finalità e autonomia dell'Università
Art. 2. Principi generali di programmazione e organizzazione
Art. 3. Ricerca e didattica
Art. 4. Terza missione
Art. 5. Internazionalizzazione
Art. 6. Diritto allo studio
Art. 7. Rapporti con soggetti esterni
Art. 8. Codice etico della comunità universitaria

TITOLO II - ORGANI DELL'ATENEO

Capo I - Organi di governo dell'Ateneo
Art. 9. Organi di governo
Art. 10. Rettore
Art. 11. Senato accademico
Art. 12. Consiglio di amministrazione
Capo II - Organi di controllo e garanzia
Art. 13. Organi di controllo e garanzia
Art. 14. Collegio dei revisori dei conti
Art. 15. Nucleo di valutazione
Art. 16. Presidio della qualità
Art. 17. Collegio di disciplina dei professori e ricercatori
Art. 18. Collegio di disciplina degli studenti
Capo III - Organismi Consultivi
Art. 19. Organismi consultivi
Art. 20. Consiglio degli studenti
Art. 21. Commissione di garanzia
Art. 22. Comitato per lo sport universitario
Art. 23. Comitato unico di garanzia

TITOLO III - STRUTTURE DELL'ATENEO

Capo I - Strutture e centri della didattica e di ricerca
Art. 24. Articolazione delle strutture e centri della didattica e di ricerca
Art. 25. Dipartimenti: natura giuridica e funzioni
Art. 26. Dipartimenti: costituzione, scioglimento e afferenza
Art. 27. Organizzazione del Dipartimento
Art. 28. Il Direttore
Art. 29. Consiglio di Dipartimento
Art. 30. Giunta di Dipartimento
Art. 31. Sezioni
Art. 32. Scuole interdipartimentali
Art. 33. Organi delle Scuole interdipartimentali
Art. 34. Consigli di corso di studio
Art. 35. Commissioni paritetiche docenti-studenti
Art. 36. Scuole di specializzazione
Art. 37. Corsi di dottorato
Art. 38. Centri di ricerca
Capo II - Strutture strumentali all'esercizio delle attività istituzionali dell'Ateneo
Art. 39. Biblioteca di Ateneo
Art. 40. Museo di Ateneo

TITOLO IV - RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 41. Criteri generali
Art. 42. Collaborazioni con amministrazioni pubbliche
Art. 43. Partecipazione ad organismi privati
Art. 44. Costituzione di soggetti giuridici per la collaborazione con enti pubblici e privati
Art. 45. Scuole di alta formazione

TITOLO V - ORGANI DI GESTIONE: DIRETTORE GENERALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46. Direttore generale
Art. 47. Funzioni dei dirigenti
Art. 48. Personale tecnico amministrativo
Art. 49. Organizzazione delle strutture
Art. 50. Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio
Art. 51. Attività culturali e ricreative del personale

TITOLO VI - ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 52. Norme di attuazione
Art. 53. Regolamenti dell'Ateneo
Art. 54. Pareri
Art. 55. Revisione dello statuto

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56. Indennità e riconoscimento economico
Art. 57. Elettorato passivo
Art. 58. Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali
Art. 59. Arrotondamenti
Art. 60. Limitazione dell'attività didattica dei professori di ruolo che ricoprono cariche accademiche
Art. 61. Brevetti conseguiti nell'ambito dell'Ateneo
Art. 62. Attività di s*pin-off*
Art. 63. Attività formative autogestite dagli studenti
Art. 64. Federazioni
Art. 65. Fondo per la premialità
Art. 66. Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità ed autonomia dell'Università

1. L'Università degli studi di Napoli «Parthenope», di seguito denominata «Ateneo», è istituzione pubblica dotata di capacità di diritto pubblico e di diritto privato e ha per fine lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione critica delle conoscenze umanistiche, scientifiche e tecnologiche.

2. L'Ateneo, in piena autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, realizza i propri fini attraverso l'attività di ricerca, di insegnamento e di terza missione. Promuove lo sviluppo
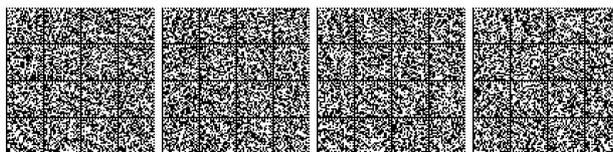
delle competenze didattiche e scientifiche dei professori e ricercatori e la formazione culturale e professionale degli studenti. Favorisce, altresì, l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società.

3. L'Ateneo realizza la propria autonomia secondo le modalità previste dal presente statuto, nel rispetto dei principi della Costituzione, della normativa che fa espressamente riferimento alle Università nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. L'Ateneo favorisce la discussione e il confronto sui problemi connessi con l'attuazione dei propri fini istituzionali, garantisce la circolazione delle informazioni al suo interno nonché la loro diffusione all'esterno, al fine di assicurare la massima trasparenza, fermo restando l'obbligo di ciascun componente dell'Ateneo di non divulgare informazioni riservate e di garantire il corretto trattamento dei dati personali di terzi.

5. L'Ateneo, nella consapevolezza del reciproco arricchimento derivante dal confronto e dal dialogo fra culture, favorisce ogni iniziativa finalizzata allo sviluppo dei rapporti internazionali nelle attività didattiche, di ricerca e di supporto degli studenti e del personale in tutte le sue componenti.

6. L'Ateneo assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo della loro personalità e della loro coscienza civile nell'ambito della propria esperienza formativa, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà di espressione e di autonomia culturale.

Art. 2.

Principi generali di programmazione e organizzazione

1. L'Ateneo realizza le sue finalità mediante l'applicazione rigorosa di criteri di programmazione, coordinamento e verifica degli obiettivi generali della propria politica culturale e didattica. In coerenza con tali obiettivi e in conformità ai criteri stabiliti provvede alla definizione e attuazione di specifici piani di sviluppo.

2. L'Ateneo conforma l'organizzazione e l'attività delle proprie strutture alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità, partecipazione, responsabilità e distinzione delle funzioni di indirizzo, gestione, valutazione e controllo.

3. Per la realizzazione dei fini specificati nell'art. 1 del presente statuto, l'Ateneo provvede all'organizzazione, al potenziamento e al coordinamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, della libertà di ricerca e di insegnamento dei singoli professori di ruolo e ricercatori e dell'autonomia delle sue strutture. Allo stesso fine essa promuove la collaborazione con altre Università, con enti pubblici e privati, con associazioni e cooperative studentesche, attraverso la partecipazione e l'istituzione di centri e consorzi e la stipula di convenzioni e contratti.

4. L'Ateneo adotta il metodo della programmazione per perseguire la finalità della qualificazione dell'Università e per corrispondere alle esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico ed alla connessa evoluzione del mercato del lavoro mediante la valorizzazione dell'offerta formativa e il potenziamento della ricerca.

5. L'Ateneo adotta lo strumento della programmazione triennale ed annuale per la determinazione della propria offerta formativa, del programma di sviluppo della ricerca scientifica, delle azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti, dei professori e dei ricercatori, dei programmi di internazionalizzazione e dello sviluppo del proprio organico. Tale programmazione si fonda sui principi della qualità e del merito secondo criteri congrui con quelli utilizzati dalle agenzie di valutazione nazionali e internazionali.

6. Tutti i componenti della comunità accademica devono assicurare il proprio impegno per l'assolvimento dei compiti istituzionali. L'Ateneo sostiene il pieno utilizzo e la valorizzazione delle competenze e delle professionalità anche destinando una adeguata dotazione di risorse.

7. L'Ateneo garantisce l'osservanza della normativa vigente sullo stato giuridico del personale, sia esso a tempo indeterminato o determinato.

8. L'Ateneo promuove la cultura ed il miglioramento continuo della qualità delle proprie strutture e sovraintende all'adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità.

9. L'Ateneo adotta la valutazione come processo teso a misurare il valore e la qualità delle attività di ricerca e di formazione, l'efficacia e l'efficienza dei servizi delle proprie strutture, l'adeguatezza dell'azione amministrativa nonché il raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dagli organi accademici.

10. L'Ateneo promuove procedure di valutazione delle strutture e di tutto il personale, idonee a riconoscere e a valorizzare la qualità e il merito, a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative e individuali e a modulare le risorse da attribuire alle strutture, attivando altresì procedure premiali che tengano conto di tutte le attività richieste ai professori e ricercatori nonché al personale tecnico amministrativo.

11. L'Ateneo promuove la più ampia partecipazione dei componenti agli organi di governo utilizzando anche le modalità telematiche per il funzionamento di detti organi secondo i criteri stabiliti dai singoli regolamenti.

12. L'Ateneo favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative scientifiche e culturali; garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali o legati alla vita universitaria; promuove, favorisce e sostiene la costituzione di associazioni di ex-allievi finalizzate al mantenimento di rapporti con l'Ateneo e al sostegno delle sue attività. L'uso degli spazi universitari per le attività da parte dei soggetti di cui ai commi precedenti o su richiesta di enti esterni è disciplinato sulla base delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento di Ateneo, in ossequio alle esigenze di accertato livello scientifico e culturale e comunque non confliggenti con la natura e il funzionamento dell'Istituzione universitaria.

Art. 3.

Ricerca e didattica

1. L'Ateneo, riconoscendo il ruolo essenziale della ricerca per lo sviluppo della conoscenza, favorisce le iniziative autonomamente proposte dalle strutture dell'Ateneo e dai singoli professori e ricercatori.

2. L'Ateneo, coerentemente con le esigenze di conoscenza e di competenze degli individui e della società, organizza attività e servizi didattici finalizzati all'acquisizione da parte degli studenti di un'elevata formazione culturale, scientifica, tecnica e professionale nonché dei titoli professionali che la certificano.

3. L'Ateneo, riconoscendo il ruolo fondamentale della didattica nell'elaborazione e nel trasferimento della conoscenza, opera per assicurare la completezza del processo formativo degli studenti, garantisce l'efficienza delle infrastrutture per la didattica e favorisce l'innovazione delle forme di insegnamento.

4. Nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli professori e ricercatori, le strutture didattiche e di ricerca, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano in piena autonomia l'attività di insegnamento al fine di garantire la coerenza con gli ordinamenti curriculari.

5. L'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attività formative è disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo. Ulteriori specificità relative all'ordinamento degli studi e alle attività formative sono deliberate dalle strutture interessate, nell'ambito dei rispettivi regolamenti.

6. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina la gestione e le modalità, con cui le strutture responsabili della formazione organizzano le attività formative, che potranno avvalersi anche dell'utilizzo di strumenti digitali.

7. L'Ateneo fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo per assicurarne la più ampia diffusione possibile. Le modalità per la disseminazione istituzionale e la comunicazione al pubblico dei prodotti delle ricerche svolte nell'Ateneo sono definite nel rispetto della legislazione in materia di tutela, accesso e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché dei diritti di proprietà intellettuale, riservatezza e protezione dei dati.
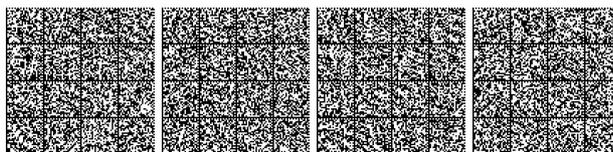
8. L'Ateneo si dota, nel perseguimento delle sue finalità, di forme trasparenti di comunicazione che rendano edotti i propri referenti istituzionali, economici e sociali dei risultati delle proprie attività.

9. L'Ateneo sostiene il trasferimento tecnologico con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico- sociale tramite la conversione dei risultati della ricerca in conoscenze utili ai fini produttivi e per accrescere il benessere della società.

10. L'Ateneo garantisce ai soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di ricerca, nel rispetto dei progetti e dei piani di ricerca elaborati dalle strutture, delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di tutti, l'accesso ai fondi destinati alla ricerca, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti necessari.

11. L'Ateneo promuove e favorisce la collaborazione interna, multidisciplinare, interuniversitaria, internazionale e l'interscambio di studiosi di tutte le discipline con altre istituzioni culturali e scientifiche. L'Ateneo promuove la fruizione, da parte di professori e ricercatori interessati, di periodi di esclusiva attività di ricerca presso enti e istituzioni italiani, europei e internazionali

12. L'Ateneo, pone in essere azioni di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca, al fine di conseguirne il continuo miglioramento, valorizzarne i punti di forza, prevenirne e superarne eventuali criticità. Verifica di conseguenza la produttività delle attività di ricerca, il corretto utilizzo delle risorse e della loro gestione.

Art. 4.

Terza missione

1. L'Ateneo, nel suo ruolo di istituzione pubblica al servizio delle comunità riconosce, tra le proprie finalità istituzionali, la partecipazione diretta e indiretta alla valorizzazione culturale, sociale ed economica delle conoscenze e promuove e svolge attività di valore educativo, culturale e di sviluppo della società.

2. L'Ateneo sostiene le attività di tipo applicativo e funzionali all'innovazione e al trasferimento tecnologico, nel rispetto della normativa di riferimento e delle responsabilità connesse alla sua natura di istituzione pubblica.

3. L'Ateneo valorizza i risultati delle proprie ricerche anche nella forma di brevetti o di imprese *spin-off* in settori ad alto contenuto scientifico - tecnologico e di conoscenza.

Art. 5.

Internazionalizzazione

1. L'Ateneo riconosce l'importanza strategica dell'internazionalizzazione la cui attività operativa è disciplinata da apposito regolamento approvato dal senato previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

2. Nel rispetto dei propri principi istituzionali, l'Ateneo riconosce l'importanza strategica della cooperazione internazionale per lo sviluppo culturale e ne favorisce la realizzazione, in linea con gli impegni etici e politici assunti dalla comunità internazionale.

3. L'Ateneo promuove, attraverso accordi di cooperazione, la partecipazione a reti attraverso la stipula di opportune convenzioni internazionali, attivando titoli di studio multipli e congiunti, favorendo la mobilità di professori, ricercatori, del personale tecnico amministrativo e degli studenti, garantendo il riconoscimento delle attività svolte all'estero opportunamente certificate, favorendo l'ammissione di studenti stranieri, garantendo un'adeguata accoglienza di studenti, ricercatori e professori stranieri.

4. L'Ateneo favorisce la realizzazione di attività di studio e di insegnamento in lingua straniera.

Art. 6.

Diritto allo studio

1. 1. L'Ateneo promuove le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio nel rispetto dei principi costituzionali e, nel rispetto di tali principi, disciplina la normativa specifica definita nel regolamento didattico di Ateneo. L'Ateneo provvede all'organizzazione di corsi di orientamento e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e allo sviluppo di servizi per gli studenti. L'Ateneo promuove l'istituzione di borse e premi di studio per studenti meritevoli, di contributi o agevolazioni a norma di legge per studenti che collaborino nei servizi di supporto all'attività didattica e al diritto allo studio. Si impegna inoltre a potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale anche favorendo attività a distanza

2. L'Ateneo rende effettivo il diritto allo studio predisponendo spazi ed attrezzature adeguati che consentano l'attiva e completa partecipazione all'attività formativa di quanti si trovino in condizioni di disagio, impedimento o disabilità e favorendo anche corsi speciali per studenti lavoratori.

3. Nel rispetto della promozione del diritto allo studio, al fine di consentire un proficuo rapporto tra professori e ricercatori e studenti, il Consiglio di amministrazione, sulla base di una relazione tecnica predisposta dalle strutture didattiche interessate, su proposta del senato accademico e sentito il consiglio degli studenti, può determinare, con provvedimento motivato, nel rispetto della legislazione vigente, il numero massimo delle immatricolazioni ai corsi di studio.

Art. 7.

Rapporti con soggetti esterni

1. L'Ateneo sviluppa rapporti con altre istituzioni e organismi nazionali, stranieri, europei e internazionali, e con enti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività strumentali alle proprie finalità istituzionali.

2. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalità pubbliche, didattiche e di ricerca, l'Ateneo può sviluppare attività di consulenza, di formazione professionale e di servizio per utenti pubblici e privati, disciplinate da appositi regolamenti. L'Ateneo partecipa alla promozione, all'organizzazione e alla realizzazione di servizi culturali per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

Art. 8.

Codice etico della comunità universitaria

1. L'Ateneo richiede ai professori e ricercatori, al personale tecnico amministrativo e agli studenti, in relazione ai ruoli e alle responsabilità assunte, sia individualmente sia nell'ambito degli organi collegiali, di rispettare, proteggere e promuovere i valori cardine della persona e della comunità accademica.

2. A tal fine l'Ateneo adotta il codice etico della comunità universitaria, che definisce i valori fondamentali ai quali ciascuno deve ispirare la propria azione, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. In particolare, le disposizioni del codice sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interesse e le questioni di proprietà intellettuale, nei limiti previsti dalla legge.

3. Il codice etico e ogni sua successiva modificazione sono approvati dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

4. Sull'applicazione del codice vigila la commissione di garanzia e decide il senato accademico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 del presente statuto.

5. Le disposizioni del codice etico integrano le disposizioni normative applicabili ai componenti della comunità universitaria e dalle quali conseguono diritti e doveri, la cui applicazione ricade nella competenza degli organi previsti dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO II

ORGANI DELL'ATENEO

Capo I

Organi di governo dell'Ateneo

Art. 9.

Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Ateneo il rettore, il senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Rettore

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo ad ogni effetto di legge, assicura il rispetto delle norme vigenti, recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali.

2. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Ateneo secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

3. In particolare il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone l'attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori di ruolo e dei ricercatori;

c) propone al Consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale e la sua eventuale revoca;

d) vigila, nell'ambito delle competenze previste dalla legge, sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Ateneo, dettandone tra l'altro i criteri organizzativi;

e) predispone, per il Consiglio di amministrazione, il documento di programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale;

f) predispone per il Consiglio di amministrazione il piano strategico di Ateneo e la programmazione triennale ai sensi della vigente normativa;

g) presenta al Consiglio di amministrazione i bilanci di Ateneo previsti dalla vigente normativa;

h) presenta al Ministro dell'università e della ricerca ed eventualmente ad altri Ministri, in applicazione di accordi interministeriali, le relazioni periodiche previste dalla legge;

i) stipula contratti e convenzioni, ad eccezione di quelli che rientrano nella competenza del direttore generale e dei direttori dei dipartimenti, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento dell'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

j) stipula accordi di cooperazione scientifica e didattica;

k) avvia il procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori, al termine del quale delibera l'archiviazione della questione o l'irrogazione della sanzione della censura. Nel caso di motivata proposta di una sanzione, tra quelle previste dalla vigente normativa in materia, superiore alla censura, trasmette gli atti al collegio di disciplina. Avvia altresì, in presenza di violazioni del codice etico, il relativo procedimento trasmettendo gli atti alla commissione di garanzia;

l) emana lo statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti interni delle singole strutture, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;

m) adotta i provvedimenti di urgenza di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo competente nella seduta immediatamente successiva;

n) esercita il potere di annullamento per ragioni di legittimità su tutti gli atti degli organi e delle strutture dell'Ateneo;

o) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto ad altri organi dell'Ateneo;

p) emana direttive per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la determinazione delle relative responsabilità con il potere di intervenire in caso di mancata applicazione per favorire la speditezza dell'azione amministrativa nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dallo statuto e nel rispetto dei poteri e delle competenze attribuite al direttore generale dal successivo art. 46.

4. Il rettore è eletto tra i professori di prima fascia in servizio presso le università italiane. Il suo mandato dura sei anni accademici e non è rinnovabile. Possono presentare la loro candidatura i professori in regime di tempo pieno o che dichiarino la propria volontà di optare per tale regime in caso di elezione.

5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore è costituito da:

a) tutti i professori di ruolo dell'Ateneo;

b) tutti i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato in servizio, da almeno un anno, presso questo Ateneo. Questi ultimi esprimono un voto individuale pesato pari a ½ del voto espresso dai professori di ruolo;

c) tutto il personale tecnico-amministrativo e dirigente di ruolo presso l'Ateneo, che esprime un voto individuale pesato in modo che la somma dei voti esprimibili dal totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 20% dei professori di ruolo;

d) gli studenti componenti del senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

6. L'indizione delle elezioni è effettuata dal decano nei sei mesi che precedono la scadenza del rettore in carica. Tra l'indizione e la data della prima votazione debbono trascorrere almeno sessanta giorni. Nel caso di vacanza della carica prima della naturale scadenza del mandato, la convocazione per l'elezione del nuovo rettore deve essere effettuata dal decano entro trenta giorni dal dì dell'avvenuta vacanza e le elezioni devono tenersi tra il quarantesimo e il settantesimo giorno dalla convocazione. Le modalità e i termini per la presentazione delle candidature sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo ma devono essere depositate non oltre trenta giorni dalla data antecedente le elezioni.

7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato con minore anzianità anagrafica. Per la validità delle prime tre votazioni occorre che abbia votato almeno la metà degli aventi diritto. Il *quorum* di partecipazione nelle prime tre votazioni e i voti espressi in ogni votazione sono calcolati tenendo conto delle ponderazioni di cui al comma 5 del presente articolo.

8. Per la determinazione del *quorum* non si calcolano gli aventi diritto che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità. I componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario concorrono alla formazione del *quorum* solo qualora prendano parte al voto.

9. Il rettore è proclamato eletto dal decano dell'Ateneo ed è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca.

10. Il rettore entra in carica il primo novembre dell'anno in cui è stato eletto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del predecessore, il rettore eletto entra in carica all'atto del decreto ministeriale di nomina e vi rimane per i successivi sei anni.

11. La carica di rettore è incompatibile con quella di direttore di Dipartimento, presidente o componente: *a)* del consiglio di una Scuola interdipartimentale, *b)* del consiglio di una Scuola di specializzazione, *c)* del nucleo di valutazione, *d)* della commissione di garanzia, *e)* dei collegi di disciplina; *f)* del presidio della qualità nonché di coordinatore di consiglio di corso di studi. È altresì incompatibile con la carica di rettore, componente del Consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di un altro Ateneo italiano.

12. Durante il suo mandato il rettore non può rivestire alcun incarico di natura politica e svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie per il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) o per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).

13. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, che lo supplisce in tutte le sue funzioni in
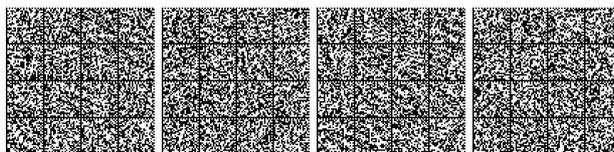
caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché, in caso di cessazione anticipata dall'ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto. In tutti i suddetti casi, spettano al prorettore vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della carica. Il rettore può altresì nominare con proprio decreto uno o più prorettori tra i professori di ruolo in servizio con deleghe specifiche in settori strategici dell'Ateneo.

14. Il rettore può, altresì, nominare delegati e referenti e istituire commissioni consultive su tematiche specifiche riguardanti l'attività dell'Ateneo. I delegati, i referenti e i componenti delle commissioni rispondono direttamente al rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti.

15. Il prorettore vicario, i prorettori, i delegati e i referenti possono essere revocati dal rettore in qualunque momento e comunque decadono con la cessazione del suo mandato.

Art. 11.

Senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo normativo dell'Ateneo, ne definisce le linee generali dell'attività scientifica e didattica ed è dotato di apposito regolamento di funzionamento così come disposto dal successivo art. 58.

2. Il senato accademico:

a) approva a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, lo statuto e le sue successive modificazioni e integrazioni;

b) approva a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e della commissione di garanzia, il codice etico e le successive modificazioni e integrazioni;

c) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento generale;

d) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il regolamento didattico, i regolamenti di competenza dei Dipartimenti, delle Scuole interdipartimentali e ogni altro regolamento di Ateneo, fatta eccezione per quelli espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio di amministrazione. Sul regolamento didattico il senato accademico e il Consiglio di amministrazione si pronunciano a maggioranza assoluta dei loro componenti;

e) esprime parere, per gli aspetti di sua competenza, sui bilanci dell'Ateneo previsti dalla vigente normativa;

f) formula proposte e pareri al Consiglio di amministrazione in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti e in particolare sul:

documento strategico di Ateneo e sul documento di programmazione triennale di Ateneo predisposto dal rettore;

l'attivazione, la modifica, la soppressione di corsi di laurea, Dipartimenti, Scuole interdipartimentali, e Scuole di specializzazione;

l'attivazione o la soppressione di sedi decentrate;

g) coordina le iniziative delle strutture didattiche e scientifiche secondo le linee di indirizzo e di programmazione generale e nel rispetto dell'autonomia didattica e scientifica dei singoli professori e ricercatori;

h) esprime parere al Consiglio di amministrazione sull'attivazione, la modifica e la disattivazione dei dottorati di ricerca;

i) esprime parere al Consiglio di amministrazione per la ripartizione tra i Dipartimenti del budget di funzionamento;

j) esprime parere al Consiglio di amministrazione sulla ripartizione tra i Dipartimenti, le Scuole interdipartimentali e le Scuole di specializzazione del budget di finanziamento della didattica;

k) esprime parere al Consiglio di amministrazione per l'attuazione dei programmi nazionali e internazionali di cooperazione;

l) delibera le sanzioni in caso di violazione del codice etico, su proposta del rettore;

m) esprime pareri su tutte le altre materie a esso sottoposte dal rettore;

n) può proporre al corpo elettorale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, a condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato di quest'ultimo;

o) esercita ogni altra attribuzione ad esso espressamente attribuita dal presente statuto.

3. Il senato accademico è composto da:

a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede;

b) nove professori di prima fascia;

c) cinque professori di seconda fascia;

d) due ricercatori nel caso di ricercatori a tempo determinato, in servizio presso questo Ateneo, da almeno un anno;

e) tre rappresentanti degli studenti;

f) un rappresentante del personale tecnico -amministrativo.

4. La componente dei professori di prima fascia è composta dai direttori di Dipartimento e da una componente elettiva per la restante parte. Qualora il numero dei direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli ordinari sia pari a nove, non si procede all'elezione di alcun professore ordinario. Qualora il numero dei direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli ordinari sia superiore a nove, si procede alla elezione di una rappresentanza dei direttori stessi, sulla base della procedura disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

5. La componente dei professori di seconda fascia è composta dai direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli associati e da una componente elettiva per la restante parte. Qualora il numero dei direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli associati sia pari a cinque, non si procede all'elezione di alcun professore associato. Qualora il numero dei direttori di Dipartimento appartenenti alla fascia degli associati sia superiore a cinque, si procede alla elezione di una rappresentanza dei direttori stessi, sulla base della procedura disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

6. La componente rappresentativa dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori è eletta con modalità definite dal regolamento generale di Ateneo, che definisce anche le modalità per garantire, all'interno della rappresentanza complessiva di ciascuna categoria, il rispetto delle pari opportunità nell'accesso a tale carica.

7. Per la validità delle sedute è previsto un *quorum* di undici componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice salvo quando diversamente disposto dalla legge o dal presente statuto.

8. Alle sedute del senato accademico partecipano, con voto consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il prorettore vicario e i presidenti delle Scuole interdipartimentali, qualora istituite.

9. Alle sedute del senato accademico partecipa, altresì, con voto consultivo e senza che la sua presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore generale, o chi legalmente lo sostituisce, che esercita anche le funzioni di segretario.

10. La carica di componente del senato accademico è incompatibile con quella di direttore di Dipartimento, fatta eccezione per coloro che ne fanno parte in virtù di tale qualifica, di componente del Consiglio di amministrazione, di presidente o componente: *a)* del consiglio di scuola interdipartimentale; *b)* del consiglio di una scuola di specializzazione, *c)* del nucleo di valutazione, *d)* della commissione di garanzia, *e)* dei collegi di disciplina, *f)* del presidio della qualità.

11. La carica di componente del senato accademico, oltre a quanto previsto nel comma precedente, è altresì incompatibile con cariche politiche e con la carica di rettore, di componente del Consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di un altro Ateneo italiano.

12. Durante il loro mandato i componenti del senato accademico non possono svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel MUR o nell'ANVUR.

13. Ad eccezione del rettore, i componenti elettivi del senato accademico durano in carica tre anni e sono consecutivamente rie leggibili una sola volta. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e non sono rieleggibili.

14. I componenti del senato che non partecipino a tre sedute ordinarie consecutive del consesso sono dichiarati decaduti con decreto rettorale. L'assenza giustificata non interrompe i termini della decadenza, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste e tutelate dalla legge.

15. Qualora il numero dei Dipartimenti scenda al di sotto della soglia, pari a cinque, utilizzata per la definizione della presente composizione del senato accademico, il rettore procede allo scioglimento di quest'ultimo e alla rideterminazione del numero dei suoi componenti, sulla base della Tabella 1 che si allega al presente statuto, del quale è parte integrante.
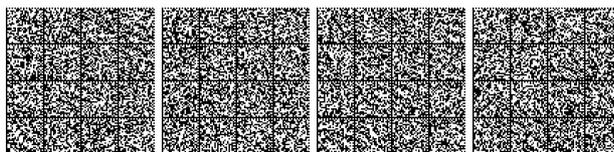
Art. 12.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo e ne verifica l'esecuzione ed è dotato di apposito regolamento di funzionamento così come disposto dal successivo art. 58.

2. Il Consiglio di amministrazione:

a) approva, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico, i bilanci di Ateneo previsti dalla vigente normativa e li trasmette ai Ministeri competenti;

b) approva la programmazione finanziaria annuale e triennale;

c) approva il piano strategico e la programmazione triennale di Ateneo, previ o parere del senato accademico;

d) approva la programmazione finanziaria annuale del personale, definita nella programmazione triennale di Ateneo;

e) approva, previa acquisizione del parere del senato accademico e del nucleo di valutazione, la relazione annuale del direttore generale sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti dall'amministrazione;

f) approva, previa acquisizione del parere del senato accademico e del nucleo di valutazione, la relazione annuale dei direttori di Dipartimento sull'attività amministrativa svolta;

g) vigila sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;

h) approva a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;

i) conferisce l'incarico al direttore generale e ne delibera la revoca, su proposta del rettore, nelle ipotesi e con le procedure previste dalla normativa vigente;

j) delibera, previo parere del senato accademico e nei casi previsti dal presente statuto, l'istituzione, la modificazione e la soppressione di Dipartimenti, delle Scuole interdipartimentali e delle Scuole di specializzazione;

k) delibera l'attivazione e l'assegnazione alle strutture didattiche di corsi di studio, di dottorato di ricerca e di master universitari di primo e di secondo livello e la eventuale loro soppressione, previo parere del senato accademico. Delibera altresì, in presenza di comprovate esigenze didattiche e gestionali previo parere del senato accademico, la riassegnazione dei corsi di studio ai Dipartimenti dell'Ateneo;

l) delibera l'attivazione e la soppressione di sedi, previo parere del senato accademico;

m) approva le proposte di chiamata di professori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato, deliberate dai Dipartimenti nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e della legge;

n) delibera la dotazione organica di personale tecnico e amministrativo dell'amministrazione centrale e delle altre strutture dell'Ateneo;

o) delibera in ordine alle risorse da destinare per il funzionamento ai servizi generali, ai Dipartimenti, alle Scuole interdipartimentali e alle Scuole di specializzazione;

p) delibera in ordine ai lavori e alle forniture quando la relativa competenza non sia attribuita ad altri organi o strutture dell'Ateneo;

q) approva, sentiti il senato accademico e il consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti;

r) approva, sentito il senato accademico, il regolamento sulle attività di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Ateneo per conto terzi;

s) delibera, previo parere del senato accademico, la ripartizione tra i Dipartimenti, le Scuole interdipartimentali e le Scuole di specializzazione del budget di finanziamento per la didattica;

t) delibera sulle convenzioni con soggetti pubblici o privati;

u) predispone, il piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo ed approva i relativi interventi attuativi;

v) adotta, su iniziativa del rettore e previo parere vincolante del collegio di disciplina, i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori dell'Ateneo;

w) formula al senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, il parere sulle modifiche di statuto;

x) può, su proposta del rettore, al fine di incentivare l'attività di ricerca dell'Ateneo attribuire specifiche deleghe di funzioni ai consigli dei Dipartimenti per la presentazione di proposte di progetti per i bandi di ricerca competitivi. In tal caso la sottoscrizione degli atti consequenziali viene attribuita con specifica delega alla firma ai direttori dei Dipartimenti che ne avranno diretta responsabilità e ne cureranno la gestione;

y) approva i bandi per i trasferimenti di ricercatori a tempo indeterminato, disciplinati dalla normativa vigente inclusi nella programmazione triennale;

z) esercita ogni altra attribuzione ad esso espressamente attribuita dal presente statuto.

3. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore, componente di diritto, che lo presiede;

b) due personalità italiane o straniere, non appartenenti da almeno tre anni ai ruoli dell'Ateneo, scelte dal rettore nell'ambito di una rosa di candidati predisposta dal senato accademico, sulla base dei *curricula* presentati dagli interessati;

c) cinque componenti scelti tra il personale in servizio nell'Ateneo, designati dal senato accademico nell'ambito di una rosa di nominativi predisposta dal rettore sulla base di *curricula* presentati dagli interessati

d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

4. Il Consiglio può riunirsi se sono presenti almeno sei componenti. Salvo che non sia diversamente disposto, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Per l'adozione di delibere per le quali sia previsto il parere del senato accademico, il Consiglio di amministrazione, qualora intenda discostarsene, deve espressamente motivarne le ragioni. In tutte le votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente;

5. I componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 3 del presente articolo devono possedere una comprovata competenza in campo gestionale ovvero un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Le designazioni dei componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* avvengono tra candidature presentate a seguito di avviso pubblico. Sia la formazione delle rose sia la scelta dei componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* devono rispettare il principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche pubbliche.

6. Fatta eccezione per il rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili una sola volta. I rappresentanti degli studenti restano in carica due anni e non sono rieleggibili.

7. I componenti del Consiglio di amministrazione che non partecipino a tre sedute consecutive ordinarie sono dichiarati decaduti con decreto rettorale. L'assenza giustificata non interrompe i termini della decadenza, fatta eccezione per le ipotesi espressamente previste e tutelate dalla legge.

8. L'incarico di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di direttore di Dipartimento, di componente del senato accademico, di presidente o componente: *a)* del consiglio di Scuola interdipartimentale, *b)* del consiglio di una scuola di specializzazione, *c)* del nucleo di valutazione, *d)* della commissione di garanzia, *e)* dei collegi di disciplina, *f)* del presidio della qualità, nonché di coordinatore di consiglio di corso di studi.

9. La carica di componente del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dal comma precedente, è altresì incompatibile con cariche politiche e la carica di rettore, componente del Consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione, del presidio di qualità o del collegio dei revisori dei conti di un'altra università italiana.

10. Durante i l loro mandato i componenti del Consiglio di amministrazione non possono svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel MUR o nell'ANVUR.
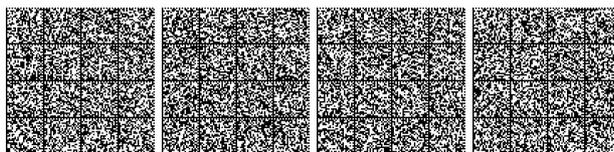
11. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il prorettore vicario e il direttore generale, o chi legalmente lo sostituisce. Il direttore generale, o chi legalmente lo sostituisce, esercita anche le funzioni di segretario.

Capo II

Organi di controllo e garanzia

Art. 13.

Organi di controllo e garanzia

1. Sono organi di controllo e garanzia di Ateneo il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione, il presidio di qualità, il collegio di disciplina dei professori e ricercatori e il collegio di disciplina degli studenti.

Art. 14.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il controllo sulla gestione amministrativo - contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo e delle sue singole strutture è demandato al collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, nominati dal rettore secondo il seguente criterio di legge:

a) il presidente è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore;

b) un componente effettivo e un supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'università e della ricerca.

3. I componenti effettivi del collegio debbono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

4. Il presidente e i componenti del collegio durano in carica tre anni e il loro incarico è rinnovabile una sola volta.

5. In caso di rinuncia o di cessazione di un componente effettivo subentra nel collegio il componente supplente già all'uopo nominato che dura in carica fino alla designazione del nuovo componente effettivo.

6. In caso di rinuncia o di cessazione del presidente o di un componente effettivo il rettore provvede ad attivare le relative procedure di sostituzione. L'incarico dei nuovi componenti scade contestualmente a quello di coloro già in carica.

7. Non può assumere l'incarico di componente del collegio dei revisori chi svolga servizio presso l'Ateneo e chi abbia un legame di coniugio, parentela, convivenza e affinità fino al quarto grado con un dipendente dell'Ateneo.

8. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 15.

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è costituito, ai sensi della normativa vigente, con il compito di effettuare la valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno allo studio dell'Ateneo, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo è composto da cinque componenti, di cui tre soggetti esterni esperti nel campo della valutazione, un componente interno, scelto tra professori di ruolo a tempo pieno, e uno studente, eletto secondo modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo. I componenti del nucleo, fatta eccezione per il rappresentante degli studenti, sono designati dal Consiglio di amministrazione che li sceglie da una rosa di nominativi proposta dal rettore. I *curricula* dei componenti del nucleo di valutazione sono pubblicati sul sito dell'Ateneo. Il presidente è scelto, nella riunione di insediamento, dai componenti del consesso.

3. Il mandato dei componenti del nucleo dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il mandato del rappresentante degli studenti dura due anni e non è rinnovabile.

4. Il nucleo di valutazione ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca, verifica l'andamento della gestione dell'Ateneo e il conseguimento degli obiettivi programmatici e ne riferisce al Consiglio di amministrazione. In particolare, il nucleo di valutazione verifica:

a) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

b) la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti istituite presso i Dipartimenti;

c) l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;

d) la congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;

e) l 'efficacia degli interventi di sostegno al diritto allo studio;

f) l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di servizio.

Il nucleo di valutazione esercita altresì:

a) in raccordo con l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, le attribuzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento delle attività organizzative e individuali;

b) le funzioni di proposta in ordine al potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività dell'Ateneo;

c) le altre attribuzioni demandategli dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ateneo.

5. Il funzionamento e le procedure attribuite al nucleo di valutazione sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 16.

Presidio della qualità

1. Il presidio della qualità è l'organo incaricato di sovraintendere allo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità a livello: di Ateneo, di Scuole interdipartimentali, di Dipartimenti, di corsi di studio e di Scuole di specializzazione in base agli indirizzi formulati dagli organi di governo e inseriti nel manuale della qualità.

2. Compiti del presidio, sulla base degli indirizzi degli organi di governo, sono:

a) promuovere la cultura della valutazione e sovrintendere alle procedure di assicurazione della qualità;

b) organizzare i processi per il monitoraggio e il miglioramento della didattica;

c) informare e fornire supporto ai responsabili dei corsi di studio;

d) esprimere pareri e proposte per l'incremento delle *performance* di Ateneo;

e) sul piano della didattica e della ricerca;

f) attivare iniziative di sperimentazione didattica e progetti di ricerca per la valutazione e il sostegno alla docenza;

g) coordinare e supervisionare la compilazione della documentazione prevista dalla vigente normativa per le procedure di assicurazione della qualità;

h) assicurare il flusso informativo nei confronti del nucleo di valutazione e dell'ANVUR;

i) monitorare gli indicatori definiti dalla vigente normativa e curarne la diffusione degli esiti;

j) monitorare la realizzazione del processo di *follow-up* a seguito delle visite esterne di accreditamento delle strutture;

k) organizzazione dei processi per ricerca, terza missione.

3. Il Presidio è costituito da un componente di ciascun Dipartimento e da due rappresentanti del personale tecnico amministrativo di Ateneo, con specifiche competenze in materia di assicurazione della qualità in ambito universitario, designati dal rettore.

4. Il presidente è eletto dai componenti del presidio tra i professori di prima fascia in esso presenti.

5. Il funzionamento del presidio è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 17.

Collegio di disciplina dei professori e ricercatori

1. I professori e i ricercatori dell'Ateneo sono tenuti ad adempiere ai loro doveri di ufficio e ad assumere un comportamento non lesivo della dignità e dell'onore del proprio ruolo istituzionale. Nell'eventualità tali obblighi non siano rispettati i professori e i ricercatori sono soggetti ad azione disciplinare, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

2. Il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati dal rettore e di formulare al Consiglio di amministrazione il conseguente parere vincolante spetta al collegio di disciplina dei professori e ricercatori.

3. Il collegio di disciplina è composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, nominati dal rettore, previa designazione del senato accademico, tra professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo in regime di tempo pieno. Nel decreto rettorale di istituzione del collegio sono indicati anche tre membri supplenti, uno per ogni categoria, i quali subentrano nelle ipotesi di impedimento, astensione e/o ricusazione di un componente effettivo.

4. I componenti del collegio non possono far parte del senato accademico, del Consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione e della commissione di garanzia, essere direttori di Dipartimento o presidi di Scuole interdipartimentali. Durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati. La partecipazione al collegio non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.

5. Il componente del collegio che non partecipa a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto e il rettore provvede tempestivamente ad una nuova nomina.

6. Il presidente è scelto dal collegio tra i professori di prima fascia in esso presenti. Spetta al presidente convocare il collegio e organizzarne i lavori.

7. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio e si articola in tre sezioni, una per categoria, alle quali viene affidato il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere la proposta di parere.

8. Il funzionamento del collegio di disciplina e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 18.

Collegio di disciplina degli studenti

1. Il collegio di disciplina ha il compito di svolgere l'istruttoria e di redigere un parere vincolante nei casi di attivazione, da parte del rettore, di un procedimento disciplinare nei confronti di uno studente.

2. Il collegio è composto da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore, scelti dal collegio di disciplina dei docenti tra i propri componenti e da due studenti, designati dal consiglio degli studenti.

3. Il collegio è istituito con decreto rettorale e dura in carica due anni. Presiede il collegio il professore di prima fascia.

4. Il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

Capo III

Organismi consultivi

Art. 19.

Organismi consultivi

1. Sono organismi consultivi dell'Ateneo il consiglio degli studenti, la commissione di garanzia, il comitato per lo sport universitario e il comitato unico di garanzia.

Art. 20.

Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo garante dell'autonoma partecipazione degli studenti all'organizzazione dell'Ateneo.

2. Il consiglio degli studenti ha funzioni propositive ed è organo consultivo del senato accademico, del Consiglio di amministrazione e delle strutture didattiche dell'Ateneo.

3. Spetta in particolare al consiglio degli studenti:

a) esprimere pareri sui programmi triennali per quanto riguarda l'organizzazione didattica e i servizi per gli studenti;

b) esprimere pareri in merito al regolamento didattico di Ateneo;

c) esprimere pareri sulle proposte degli organi di governo in materia di determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;

d) esprimere pareri e formulare proposte al senato accademico relativamente all'organizzazione didattica, compresa l'eventuale attivazione di indagini di verifica, e l'organizzazione di attività integrative e tutorie;

e) esprimere pareri e formulare proposte su interventi riguardanti l'attuazione del diritto allo studio;

f) proporre regole e approvare i programmi esecutivi per lo svolgimento di attività autogestite dagli studenti di cui all'art. 63 del presente statuto;

g) esprimere il proprio parere su ogni altra proposta riguardante in modo preminente l'interesse degli studenti;

h) avanzare proposte per la formulazione del regolamento degli studenti;

i) designare due rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di disciplina degli studenti di cui all'art. 18 del presente statuto nonché in tutti i consessi previsti dal presente statuto;

j) esercitare ogni altra attribuzione che sia ad Esso demandata dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

4. I pareri di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del precedente comma si considerano acquisiti se non adottati entro venti giorni dalla trasmissione al consiglio degli studenti del testo della proposta.

5. Il consiglio degli studenti compila un questionario che esprime il grado di soddisfazione sui servizi offerti dall'Ateneo, promuovendo, ove possibile la massima partecipazione degli studenti e la presenta al rettore ed al senato accademico.

6. Il consiglio degli studenti è composto da non più di quindici membri, eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea e ai dottorati di ricerca dell'Università secondo le modalità contenute nel regolamento generale di Ateneo. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione e nel senato accademico sono membri di diritto, il restante numero viene eletto proporzionalmente al numero degli studenti iscritti assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascun Dipartimento. Il consiglio elegge tra i suoi componenti il presidente che rappresenta il consiglio a tutti gli effetti e dura in carica due anni.

7. Il consiglio degli studenti è nominato con decreto rettorale e dura in carica due anni.

8. Il Consiglio di amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del consiglio degli studenti, nelle forme stabilite da apposito regolamento.
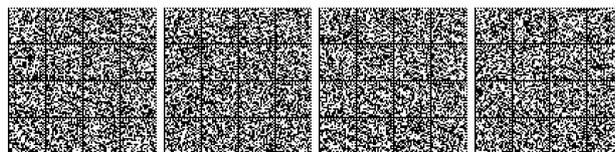
Art. 21.

Commissione di garanzia

1. La commissione di garanzia svolge funzioni consultive ed istruttorie nei confronti del senato accademico relativamente all'applicazione del codice etico.

2. La commissione di garanzia ha facoltà di proporre integrazioni o modifiche delle disposizioni del codice etico, e deve comunque esprimere parere sulle proposte di integrazione o modifica proposte dal senato.

3. La commissione di garanzia è composta da cinque componenti designati dal rettore per un mandato di durata triennale, rinnovabile per una sola volta, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) due componenti devono essere scelti tra i professori ordinari;

b) un componente deve essere scelto tra i professori associati;

c) un componente deve essere scelto tra i ricercatori a tempo indeterminato e determinato in servizio da almeno un anno;

d) un componente deve essere scelto tra il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

4. La carica di componente della commissione di garanzia è incompatibile con la carica di componente del senato accademico, di componente del Consiglio di amministrazione e del collegio di disciplina. Nei soli casi in cui debbano essere contestate violazioni del presente codice ad uno studente ovvero qualora uno studente sia parte lesa di comportamenti altrui, ovvero nel caso di modifiche al codice etico concernenti gli studenti, la commissione è integrata, limitatamente al relativo procedimento e/o alle relative deliberazioni, da un componente designato dal rettore tra i membri del consiglio degli studenti, con esclusione dei rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nel collegio di disciplina degli studenti.

5. La commissione può validamente deliberare con la presenza di almeno quattro componenti, senza includere in tale numero il rappresentante degli studenti; la commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le proposte di modifica del presente codice, deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

6. La commissione elegge un presidente tra i suoi componenti.

7. Il funzionamento della commissione di garanzia, le modalità di presentazione dei reclami e le fasi del procedimento istruttorio, in caso di violazione del codice etico da parte di un componente della comunità accademica, sono disciplinate da un regolamento approvato dal senato accademico.

8. Al termine del procedimento istruttorio, la commissione di garanzia propone al rettore l'archiviazione della questione o l'inoltro della stessa al senato accademico. In quest'ultimo caso la commissione propone anche la sanzione da comminare. La proposta della commissione è vincolante.

9. Le sanzioni comminabili per la violazione del codice etico sono:

a) la censura, qualora la violazione di una disposizione del codice sia posta in essere da un professore o ricercatore. In presenza di violazioni reiterate o ritenute di particolare gravità, la commissione di garanzia può proporre, quale sanzione accessoria, che l'interessato sia escluso, per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno, dalla partecipazione a commissioni di Ateneo per l'assegnazione di fondi o di borse di studio;

b) il richiamo scritto, qualora la violazione di una disposizione del codice sia posta in essere da un componente del personale tecnico amministrativo. In caso di violazioni reiterate o ritenute di particolare gravità poste in essere da un componente del personale tecnico - amministrativo, la commissione di garanzia, sentito il direttore generale, può proporre la sanzione accessoria dell'esclusione, per un anno, dell'interessato dai progetti e/o da altre forme di incentivazione;

c) l'ammonizione, qualora la violazione di una di sposizione del codice sia posta in essere da uno studente o da un dottorando di ricerca. In caso di violazioni reiterate o di particolari gravità la commissione di garanzia, sentito il consiglio degli studenti, può infliggere all'interessato la sanzione dell'esclusione dalla successiva sessione di esame di profitto o di laurea.

Art. 22.

Comitato per lo sport universitario

1. Il comitato per lo sport universitario coordina le attività sportive a vantaggio della comunità universitaria, definisce gli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nonché i programmi di sviluppo e promozione delle attività sportive a carattere ricreativo e agonistico, esercita le altre competenze previste dalla normativa vigente. Le attività del comitato non ricomprendono quelle relative alla didattica e alla ricerca nelle scienze motorie.

2. Il comitato è composto da:

a) il rettore, o un suo delegato, con funzioni di presidente;

b) due componenti designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo;

d) il direttore generale, o un suo delegato, con funzioni di segretario.

3. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle altre attività possono essere affidati, mediante convenzione, in tutto o in parte ad enti e centri pubblici e privati.

Art. 23.

Comitato unico di garanzia

1. Il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, di seguito denominato per brevità CUG, esercita, ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria, compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di contrasto alle discriminazioni di genere, alla tutela del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici e alla sfera delle molestie e delle violenze di carattere psicologico e sessuale. In particolare, l'attività del CUG è volta a coadiuvare gli organi e le strutture dell'Ateneo per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e garantendo l'assenza di qualunque forma di violenza morale o psicologica e di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua;

b) migliorare l'efficienza delle prestazioni lavorative, anche attraverso la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici;

c) segnalare violazioni delle disposizioni del codice etico rientranti nella propria competenza;

d) promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale.

2. Il CUG, costituito con decreto del rettore, è composto da:

a) un numero di componenti effettivi, designati da ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo. Le medesime organizzazioni sindacali provvedono altresì a designare componenti supplenti, scelti tra il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, in numero pari alla metà di quello dei componenti effettivi, con arrotondamento all'intero superiore;

b) un numero di componenti effettivi e supplenti pari a quello di cui al precedente punto *a)*. Tali componenti sono designati dal rettore fra il personale tecnico- amministrativo di ruolo dell'Ateneo, sentito il direttore generale, previa valutazione dei *curricula* pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG;

c) un numero di professori di ruolo e ricercatori pari alla somma dei punti *a)* e *b)*. Tali componenti sono designati dal rettore fra il personale di ruolo dell'Ateneo, sentito il senato accademico, garantendo la presenza di tutte le componenti e previa valutazione dei *curricula*

pervenuti a seguito di una procedura di interpello rivolta a tutto il personale e finalizzata all'accertamento del possesso da parte dei componenti di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del comitato;

d) quattro studenti, designati dal consiglio degli studenti, garantendo la presenza di almeno un rappresentante dei dottorandi.

3. Le designazioni di cui al comma precedente devono tenere conto del principio delle pari opportunità. Al fine di rispettare tale principio, nelle designazioni il valore assoluto della differenza fra componenti di genere diverso deve essere non maggiore di due sia per i componenti effettivi che per quelli supplenti.

4. Il comitato unico di garanzia è nominato con decreto rettorale nel quale è indicato anche il presidente, scelto dal rettore tra il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo sulla base di un *curriculum* dal quale emergano professionalità ed esperienza nelle materie di competenza del CUG.

5. I componenti del CUG durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. La partecipazione al CUG non dà luogo a corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborso spese.

6. Le modalità di funzionamento del CUG sono disciplinate da apposito regolamento, redatto dal comitato stesso, approvato dal senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.

TITOLO III

STRUTTURE DELL'ATENEO

Capo I

Strutture e centri della didattica e di ricerca

Art. 24.

Articolazione delle strutture e dei centri della didattica e di ricerca

1. Sono strutture didattiche e di ricerca:

a) i Dipartimenti;

b) le Scuole interdipartimentali;

c) i consigli di corso di studio;

d) le scuole di specializzazione.

2. Sono centri e corsi di didattica e di ricerca:

a) i corsi di master universitario di I e II livello;

b) i corsi di dottorato di ricerca;

c) i Centri interdipartimentali di ricerca.

Art. 25.

Dipartimenti: natura giuridica e funzioni

1. I Dipartimenti sono le strutture accademiche fondamentali per l'organizzazione e lo svolgimento della didattica e della ricerca di Ateneo. Ogni professore e ricercatore dell'Ateneo è tenuto ad afferire ad un Dipartimento. A quest' ultimo viene inoltre assegnato il personale tecnico, amministrativo ed ausiliario necessario per il suo funzionamento.

2. I Dipartimenti riuniscono aree di ricerca omogenee per finalità o metodo, raggruppate in modo coerente con le attività didattiche e formative che ad essi fanno capo.

3. I Dipartimenti hanno autonomia scientifica. In essi si svolgono di norma tutte le attività di ricerca dell'Ateneo, comprese quelle esercitate sulla base di contratti o convenzioni con enti o soggetti esterni nel rispetto del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo.

4. I Dipartimenti organizzano e coordinano l'attività didattica dei corsi di laurea che ad essi sono attribuiti dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. Essi svolgono altresì, anche congiuntamente alle altre strutture dell'Ateneo eventualmente costituite a tale scopo, tutte le attività relative ai master universitari, ai corsi di dottorato di ricerca e altri corsi di formazione.

5. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale e amministrativa nelle forme e nei limiti previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo fissati dalla normativa vigente. Hanno altresì autonomia regolamentare per le materie di propria competenza e per la propria organizzazione, nei limiti previsti dal presente statuto.

6. I Dipartimenti formulano proposte al rettore, in merito alla programmazione triennale di Ateneo. Essi formulano altresì i propri programmi di sviluppo della ricerca e della didattica.

7. I Dipartimenti deliberano sulle chiamate dei professori e ricercatori, nel rispetto dello specifico regolamento di Ateneo, del presente statuto e della legge.

8. Il Dipartimento dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente. Il direttore è responsabile dei locali e della relativa gestione, fermo restando che, nel caso di sopraggiunte esigenze di Ateneo, il rettore, sentito il direttore, può diversamente disporre di una parte definita dei locali.

9. Il funzionamento dei Dipartimenti è disciplinato da apposito regolamento in osservanza delle linee guida di Ateneo.

Art. 26.

Dipartimenti: costituzione, scioglimento e afferenza

1. La costituzione di un Dipartimento è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, sulla base di un dettagliato progetto scientifico e didattico, presentato da un gruppo di professori e ricercatori.

2. A ciascun Dipartimento, all'atto della costituzione, afferisce un numero di professori e ricercatori, a tempo indeterminato o determinato, non inferiore a quaranta unità.

3. Per motivate esigenze di organizzazione didattica e di ricerca può essere costituito un Dipartimento con un numero di professori e ricercatori minore di quaranta e comunque non inferiore a trentacinque.

4. Successivamente alla sua costituzione, al Dipartimento afferiscono automaticamente i vincitori di valutazioni comparative bandite dall'Ateneo a copertura di fabbisogni espressi dal Dipartimento stesso.

5. È consentita la mobilità di professori e ricercatori all'interno dell'Ateneo, a condizione che entrambi i Dipartimenti interessati esprimano parere favorevole. Nella formulazione dei pareri i Dipartimenti dovranno evidenziare le relative ripercussioni sui limiti previsti dal comma 2 del presente articolo. Nell'eventualità i citati limiti non siano rispettati per uno dei Dipartimenti, la procedura di mobilità dovrà essere approvata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico. In assenza di uno o entrambi di tali pareri il professore di ruolo o il ricercatore può presentare istanza al Consiglio di amministrazione che decide in merito, previo parere del senato accademico. Le richieste di trasferimento da un Dipartimento ad un altro possono essere presentate da professori di ruolo e da ricercatori che abbiano maturato almeno un anno di permanenza presso un Dipartimento, fatti salvi eventuali ulteriori limiti derivanti da obblighi di legge.

6. Qualora nel corso dell'anno accademico il numero dei professori e ricercatori afferenti ad un Dipartimento scenda al di sotto della soglia minima stabilita dalla legge e dal presente statuto, il Consiglio di amministrazione può deliberare una proroga delle sue attività fino al termine dell'anno accademico. Trascorso tale termine senza che il numero minimo previsto dalla legge sia stato ricostituito, il senato accademico propone lo scioglimento del Dipartimento al Consiglio di amministrazione, che delibera in merito. Lo scioglimento è disposto con decreto Rettorale. I professori e ricercatori afferenti ad un Dipartimento disattivato possono presentare richiesta di afferenza ad un qualsiasi altro Dipartimento dell'Ateneo. Sulle richieste di afferenza non accolte decide il Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.
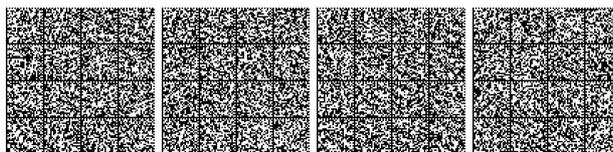
Art. 27.

Organizzazione del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio;

c) la giunta, qualora istituita.

2. È altresì istituita presso ciascun Dipartimento la commissione paritetica docenti-studenti, prevista e disciplinata dall'art. 35 del presente statuto.

3. Nell'ambito del Dipartimento possono essere istituite, in ragione di specifiche esigenze scientifiche e anche per periodi determinati, delle sezioni, di cui all'art. 31 del presente statuto.

Art. 28

Il direttore

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ne sovrintende e promuove le attività, cura i rapporti con le altre strutture e con gli organi di governo dell'Ateneo. Ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento stesso.

In particolare, il direttore:

a) presiede il consiglio e la giunta di Dipartimento qualora istituita;

b) sovraintende al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni forma di controllo e vigilanza;

c) presenta al consiglio di Dipartimento la proposta del piano triennale di sviluppo della ricerca della didattica;

d) presenta al consiglio di Dipartimento una relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche e di ricerca sulla base di quanto predisposto dai consigli dei corsi di studio;

e) nomina le commissioni di esame e di laurea, anche su proposta dei coordinatori dei consigli dei corsi di studio;

f) assegna i compiti al personale tecnico - amministrativo, anche in considerazione della presenza di sezioni e della numerosità delle stesse;

g) stipula contratti e convenzioni di competenza dipartimentale, previa delibera del consiglio di Dipartimento;

h) presenta e sottoscrive progetti di ricerca di competenza dipartimentale, previa delibera del consiglio di Dipartimento;

i) predispone, coadiuvato dal segretario amministrativo, e presenta al Consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione una relazione annuale sull'attività di ricerca e terza missione svolta dal Dipartimento;

j) esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il direttore è eletto dal consiglio di Dipartimento, sulla base di candidature e con modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento. Qualora in quest' ultimo non vi siano professori di prima fascia a tempo pieno, ovvero i presenti si trovino in una condizione di indisponibilità, ineleggibilità o incompatibilità, può essere eletto anche un professore di seconda fascia.

3. Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

4. La carica di direttore è incompatibile con quella di rettore, di prorettore, di componente del Consiglio di amministrazione, di coordinatore di un consiglio di corsi di studio, di presidente di Scuola interdipartimentale, di presidente o componente: *a)* del consiglio di una Scuola di specializzazione, *b)* del presidio della qualità, *c)* del nucleo di valutazione, *d)* del consiglio di disciplina. Il direttore di Dipartimento non può, durante il suo mandato, svolgere incarichi esterni ritenuti incompatibili dalla legge o dal codice etico di Ateneo.

5. Il direttore designa, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, tra i professori di prima fascia a tempo pieno del Dipartimento un vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento ad eccezione della presenza in senato accademico. Qualora non vi siano professori di prima fascia a tempo pieno, o i presenti si trovino in una condizione di indisponibilità, ineleggibilità o incompatibilità, può essere designato anche un professore di seconda fascia a tempo pieno. Non si dà luogo alla sostituzione qualora il vice direttore si trovi a sua volta in una posizione di incompatibilità prevista dalla legge, dal presente statuto o dal codice etico. Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore.

Art. 29.

Consiglio di Dipartimento

1. Sono componenti del consiglio di Dipartimento tutti i professori di ruolo e i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento; una rappresentanza dei dottorandi e degli studenti dei corsi di laurea che afferiscono al Dipartimento; almeno due rappresentanti del personale tecnico - amministrativo. Le modalità e le proporzioni per la designazione delle componenti rappresentative sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

2. Al consiglio di Dipartimento partecipa anche il segretario amministrativo, con voto consultivo sulle questioni amministrative e di bilancio e con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Il consiglio di Dipartimento è convocato dal direttore o, in assenza di quest'ultimo dal vice direttore, con modalità e tempi stabiliti dal regolamento generale di Ateneo o, in assenza di entrambi e per motivi di urgenza, dal decano del Dipartimento.

4. Il consiglio di Dipartimento deve essere obbligatoriamente convocato per l'approvazione del budget di funzionamento del Dipartimento e per l'adozione delle delibere previste dalla legge e dal presente statuto.

5. Spettano in particolare al consiglio di Dipartimento:

a) la promozione e il coordinamento delle attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;

b) l'autorizzazione al direttore a stipulare contratti, convenzioni di ricerca o accordi di collaborazione previsti nel titolo IV del presente statuto;

c) la promozione e il coordinamento delle attività relative ai dottorati di ricerca;

d) l'adozione delle determinazioni relative al conferimento degli assegni di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Ateneo in materia;

e) la promozione dell'internazionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa di propria competenza;

f) la gestione dei fondi destinati alla ricerca e allo svolgimento delle attività didattiche nel rispetto dei regolamenti di Ateneo di amministrazione, finanza e contabilità;

g) le proposte di attivazione e soppressione di corsi di laurea e di specializzazione e la predisposizione dei piani di studio;

h) le proposte di attivazione di master di I e II livello e di attività di alta formazione;

i) la proposta, in concorso con almeno un altro Dipartimento, di attivazione di una Scuola interdipartimentale, di afferenza ad una Scuola interdipartimentale già esistente o di distacco dalla Scuola interdipartimentale, oppure, se il Dipartimento ha in sé più aree, può chiedere di afferire anche a più Scuole interdipartimentali alle quali affidare parte o tutti i propri corsi di studio;

j) le proposte al rettore riguardanti la programmazione triennale di Ateneo, la programmazione finanziaria annuale e triennale del Dipartimento e la programmazione annuale del personale;

k) la programmazione didattica annuale e la copertura di tutti gli insegnamenti attivati, sentiti i consigli di corso di studio, con l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento e con l'affidamento di incarichi di insegnamento a professori e ricercatori di altri Dipartimenti dell'Ateneo;

l) la verifica della copertura di tutti gli insegnamenti attivati attraverso un'equa ripartizione dei carichi didattici tra i professori ed i ricercatori, sentiti i consigli di corso di studio;

m) la definizione delle attività di tutorato volte ad assistere gli studenti dei corsi di laurea afferenti al Dipartimento, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo;

n) la delibera sulle richieste di afferenza e trasferimento interdipartimentale presentate da professori e ricercatori dell'Ateneo;

o) la richiesta al Consiglio di amministrazione di bandi per le valutazioni comparative su proposta di una sezione o di singoli professori e ricercatori e tenuto conto delle esigenze dei corsi di laurea e/o della ricerca;

p) le proposte di chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato, nel rispetto del regolamento di Ateneo in materia;

q) le proposte, nell'ambito del budget di finanziamento per la didattica assegnato dall'Ateneo, di attivazione di contratti per l'attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale, di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, nonché di contratti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;

r) le proposte, nell'ambito del budget assegnato dall'Ateneo, di incarichi annuali rinnovabili a studiosi stranieri, in possesso di qualificata e comprovata professionalità, per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale;

s) l'attivazione delle sezioni;

t) la partecipazione alle procedure di gara per l'aggiudicazione di compiti e servizi attinenti alle proprie funzioni e l'autorizzazione al direttore a stipulare i relativi contratti;

u) la gestione per l'utilizzo degli spazi e delle risorse strumentali del Dipartimento;

v) l'approvazione del budget di funzionamento preventivo e del relativo consuntivo;

w) l'autorizzazione al direttore, per la presentazione e sottoscrizione di proposte di programmi per bandi di ricerca competitivi secondo quanto previsto nel comma 2, lettera *y)* dell'art. 12 del presente statuto;

x) l'approvazione della relazione annuale sulle attività di ricerca, di didattica e amministrativa svoltesi nel Dipartimento da presentare al Consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione;

y) l'approvazione a maggioranza assoluta del regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento, nel rispetto della legge, del presente statuto e dei regolamenti di Ateneo;

z) la formulazione di proposte e pareri sui regolamenti di Ateneo di interesse per i Dipartimenti.

6. Per l'adozione di delibere inerenti l'attivazione di valutazioni comparative o, in generale, riguardanti i professori di ruolo e i ricercatori, il consiglio di Dipartimento è convocato in composizione ristretta, limitata ai soli componenti appartenenti alla fascia corrispondente e a quella superiore.

Art. 30.

Giunta di Dipartimento

1. La giunta, qualora istituita, coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni, svolge i compiti previsti dal regolamento di Dipartimento secondo le linee guida di Ateneo. Non possono in nessun caso essere delegati alla giunta l'approvazione dei budget, la proposta o la chiamata di professori o ricercatori, anche a tempo determinato, e la richiesta di personale tecnico-amministrativo.

2. La giunta è composta dal direttore, che la convoca e la presiede, il vice direttore, una rappresentanza dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo. il numero dei rappresentanti e le modalità di elezione sono stabilite nel regolamento del Dipartimento.

3. La giunta è convocata e presieduta dal direttore. Alla giunta partecipa il segretario amministrativo di Dipartimento, con funzioni consultive e di verbalizzazione.

4. La giunta dura in carica tre anni accademici e decade comunque con il direttore.

5. La giunta può, in casi di necessità e urgenza, su richiesta del direttore, adottare delibere di competenza del consiglio, sottoponendole a ratifica nella riunione immediatamente successiva.

Art. 31.

Sezioni

1. I Dipartimenti, qualora l'articolazione delle aree culturali e scientifiche in essi presenti lo renda opportuno, possono articolarsi in sezioni, anche temporanee, alle quali è attribuita autonomia scientifica e di ricerca.

2. La costituzione delle sezioni è deliberata dal consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di una proposta presentata dal almeno dieci professori di ruolo e/o ricercatori, che intendono farne parte.

3. Ogni sezione è coordinata da un responsabile, eletto tra i professori di prima fascia o, in assenza, incompatibilità o indisponibilità di questi ultimi, tra i professori di seconda fascia afferenti al la sezione. Il responsabile dura in carica tre anni, può essere rieletto immediatamente una sola volta ed è componente di diritto della giunta di Dipartimento.

4. Il funzionamento delle sezioni, laddove attivate, è disciplinato dal regolamento di Dipartimento.

Art. 32.

Scuole interdipartimentali

1. Due o più Dipartimenti possono istituire una struttura di coordinamento delle comuni attività didattiche, denominata Scuola interdipartimentale. Ogni Dipartimento può aderire ad una o più strutture di raccordo, quali le scuole interdipartimentali, solo sulla base di criteri di affinità disciplinare alla/e quale/i può affidare la gestione di alcuni o tutti i propri Corsi di laurea. Il numero delle scuole interdipartimentali dell'Ateneo non può superare il numero massimo previsto dalla legge.

2. La proposta di istituzione è deliberata dai consigli di Dipartimento interessati, a maggioranza assoluta. La proposta deve indicare le attività che vengono delegate alla Scuola e le unità di personale tecnico-amministrativo dei Dipartimenti ad essa assegnate.

3. La delibera di istituzione è adottata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

4. Possono essere delegate alla Scuola le funzioni di coordinamento e razionalizzazione dell'attività didattica, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di laurea e la gestione dei servizi comuni.

5. Qualora un Dipartimento intenda aderire ad una o più Scuole interdipartimentali già attivate, ne fa richiesta ai Dipartimenti che ne fanno parte, indicando le attività che intende delegare e le unità di personale tecnico-amministrativo che intende coinvolgere. Sulla proposta decide il Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

6. I compiti, le funzioni e l'organizzazione della Scuola sono regolate da specifico regolamento approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 33.

Organi delle Scuole interdipartimentali

1. Sono organi della Scuola:

a) il presidente;

b) il consiglio.

2. Il presidente è eletto dal consiglio tra i professori di prima fascia a tempo pieno dei Dipartimenti afferenti alla Scuola. Dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.

3. Il presidente presiede il consiglio e ne attua le delibere.

4. Il consiglio è composto dai direttori dei Dipartimenti partecipanti, dai coordinatori dei consigli di corso di studio, da un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore per ciascun Dipartimento afferente alla Scuola. Del Consiglio fa parte anche una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea afferenti alla Scuola, designati dal consiglio degli studenti, pari al 15% del totale degli altri componenti del consiglio.

5. Le modalità di designazione o di elezione delle rappresentanze sono definite nel regolamento generale di Ateneo.
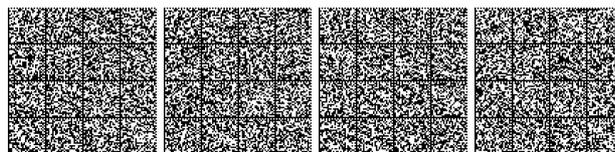
6. Il funzionamento della Scuola è disciplinato da apposito regolamento in osservanza delle linee guida di Ateneo.

Art. 34.

Consigli di corso di studio

1. I consigli di corso di studio sono istituiti nell'ambito dei Dipartimenti o delle Scuole e possono assumere la diretta responsabilità:

a) di un singolo corso di laurea e/o di laurea magistrale riferiti ad aree omogenee;

b) di più corsi di laurea riferiti alla medesima classe o ad aree omogenee;

c) di più corsi di laurea magistrale riferiti alla medesima classe o ad aree omogenee.

2. I consigli di corso di studio sono costituiti dai professori di ruolo, dai ricercatori che hanno un insegnamento nel corso o nei corsi e da una rappresentanza degli studenti, eletta secondo quanto previsto nel regolamento generale di Ateneo.

3. Il coordinatore del consiglio di corso di studio viene eletto fra i professori di prima fascia docenti di riferimento di uno o più corsi afferenti se incardinati nel relativo Dipartimento. Qualora non vi siano professori di prima fascia, ovvero i presenti si trovino in una condizione di indisponibilità, ineleggibilità o incompatibilità, può essere eletto anche un professore di seconda fascia. Il coordinatore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile. La carica di coordinatore è incompatibile con quelle di componente del senato e di Consiglio di amministrazione, di presidente della Scuola interdipartimentale, di presidente o componente della scuola di specializzazione e del presidio della qualità. Le modalità per l'elezione del coordinatore e l'elettorato sono definiti nel regolamento generale di Ateneo.

4. Il consiglio di corso di studio svolge le seguenti funzioni:

a) esamina e approva i piani di studio degli studenti;

b) predispone l'offerta formativa del corso di laurea o dei corsi di laurea da sottoporre in approvazione al consiglio di Dipartimento e di scuola interdipartimentale se istituita;

c) gestisce gli aspetti organizzativi dell'attività didattica;

d) assume funzioni deliberative su delega del consiglio di Dipartimento secondo quanto stabilito da ciascun regolamento della competente struttura didattica.

5. I professori di ruolo e i ricercatori in servizio partecipano ai consigli di corso di studi secondo le modalità stabilite dal regolamento generale.

Art. 35.

Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. Presso ogni Dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti, avente il compito di monitorare, valutare e individuare:

a) i processi didattici e formativi dell'Ateneo;

b) l'attività di professori e ricercatori al servizio degli studenti;

c) gli indicatori per la valutazione dei risultati e la formulazione di pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio.

2. La commissione è così composta:

a) Una componente rappresentativa dei professori e ricercatori. Tale componente deve essere designata dal consiglio di Dipartimento con le modalità previste dal regolamento della struttura didattica e pari alla numerosità dei corsi di laurea attivati presso la stessa, ad eccezione degli eventuali corsi di laurea a ciclo unico per il quale il numero di docenti dovrà essere uguale a due. Il consiglio di Dipartimento o della Scuola interdipartimentale nomina quale presidente della commissione uno dei professori da esso designati; la commissione può essere convocata anche in seduta ristretta, per corso di laurea, quando l'argomento è di esclusiva pertinenza di un corso, fermo restando la presa d'atto di tale riunione da parte di tutto il consesso;

b) una componente rappresentativa degli studenti il cui numero deve essere pari a quello della rappresentanza dei docenti e viene designata dal consiglio degli studenti tra gli iscritti ai corsi di studio afferenti alla struttura didattica.

3. Le commissioni paritetiche docenti-studenti redigono una relazione annuale che contiene proposte al nucleo di valutazione interna di miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo.

Art. 36.

Scuole di specializzazione

1. Le scuole di specializzazione sono istituite, anche d'intesa con altri Atenei, in conformità alle disposizioni legislative nazionali e europee vigenti e alla programmazione triennale dell'Ateneo, con decreto rettorale, su proposta del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati o delle Scuole interdipartimentali, previa delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

2. Le scuole provvedono all'organizzazione dei rispettivi corsi di specializzazione e svolgono la loro attività con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente, delle disposizioni di cui al presente statuto, delle disposizioni regolamentari di Ateneo e dei regolamenti di ciascuna singola scuola.

3. La programmazione annuale viene deliberata dai Dipartimenti di riferimento e sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità per gli aspetti di competenza.

4. Sono organi della scuola di specializzazione:

a) il direttore;

b) il consiglio della scuola.

5. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola, ne promuove e coordina le attività e le risorse, presiede il consiglio e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni.

6. Il direttore è eletto fra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno che fanno parte del consiglio della scuola, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

7. In caso di assenza o impedimento del direttore le funzioni vengono assunte dal decano della scuola.

8. Il consiglio della scuola esercita, per quanto di sua competenza, le funzioni di cui alle norme legislative e regolamentari vigenti. Fanno parte del consiglio: i professori, ivi compresi quelli a contratto, e i ricercatori ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola; tre rappresentanti degli specializzandi eletti secondo le modalità indicate nel regolamento generale di Ateneo.

9. I compiti, le funzioni e l'organizzazione della scuola di specializzazione sono regolate da specifico regolamento approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Art. 37.

Corsi di dottorato

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività collegate a progetti formativi di livello dottorale, anche interdisciplinare e multidisciplinare e costituiscono in tal modo parte fondamentale dell'offerta formativa di terzo livello dell'Ateneo.

2. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie, anche a livello internazionale, per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

3. L'Ateneo attiva corsi di dottorato di ricerca previo accreditamento del MUR, ai sensi e nel rispetto della vigente normativa.

4. I corsi di dottorato, disciplinati da apposito regolamento, sono istituiti e attivati con decreto del rettore a seguito della delibera del Consiglio di amministrazione, che determina annualmente le risorse per il nuovo ciclo da attivare, e previo parere del senato accademico, su proposta di uno o più Dipartimenti anche in collaborazione con altre università o enti di ricerca pubblici o privati di elevata qualificazione scientifica, anche esteri.
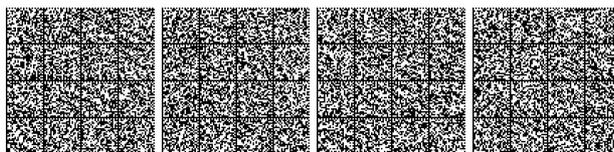
5. È possibile organizzare i corsi di dottorato in scuole di dottorato, disciplinate da apposito regolamento, e con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni fermo restando in capo all'Ateneo la titolarità e l'accreditamento dei corsi stessi.

6. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca del terzo livello della formazione in ambito nazionale e internazionale, l'Ateneo, nel rispetto della vigente normativa può:

a) stipulare convenzioni con università, istituzioni o enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonee che svolgono attività di ricerca e di sviluppo;

b) stipulare convenzioni con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo e/o attivare corsi di dottorato industriale;

c) istituire consorzi con i medesimi soggetti di cui al punto *a)* finalizzati anche a rilasciare un titolo doppio, multiplo o congiunto qualora il consorzio sia solo tra Atenei.

7. Le convenzioni e i consorzi, nel rispetto del principio di reciprocità, devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di professori e ricercatori e dottorandi e l'eventuale rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto.

Art. 38.

Centri di ricerca

1. L'Ateneo, su proposta di almeno due Dipartimenti, può istituire centri interdipartimentali per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno e di durata pluriennale che riguardano i Dipartimenti proponenti. La costituzione di tali centri è deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, che è chiamato a verificare che le attività del costituendo centro non vadano a sovrapporsi a quelle dei Dipartimenti proponenti. Il regolamento di funzionamento dei centri interdipartimentali è approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Tale regolamento deve disciplinare, tra l'altro, le modalità di partecipazione del centro ai costi generali dei Dipartimenti interessati, fermo restando che la gestione amministrativa del Centro stesso deve essere affidata ad uno dei Dipartimenti proponenti.

2. L'Ateneo, su proposta del rettore o di più Dipartimenti, può deliberare la costituzione di Centri di ricerca interateneo per lo svolgimento di attività di ricerca di durata pluriennale in collaborazione con altri Atenei. La costituzione di tali centri è deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

Capo II

Strutture strumentali all'esercizio delle attività istituzionali dell'Ateneo

Art. 39.

Biblioteca di Ateneo

1. La biblioteca di Ateneo è l'insieme coordinato delle sedi e dei servizi finalizzati ad accrescere la disponibilità, la conoscenza e le opportunità di utilizzo di risorse bibliografiche rilevanti per la ricerca e la didattica, acquisite al patrimonio dell'Ateneo o altrimenti reperibili.

2. In particolare, è compito della biblioteca di Ateneo, anche in collaborazione con il Servizio bibliotecario nazionale e con altri organismi aventi analoghe finalità a livello regionale, nazionale e internazionale, assicurare:

a) l'acquisizione, la catalogazione, l'ordinamento la conservazione, l'aggiornamento e la digitalizzazione delle risorse bibliografiche selezionate in rapporto ai fabbisogni;

b) la consultazione, il prestito, l'addestramento degli utenti alle metodologie della ricerca bibliografica, il reperimento e la disseminazione selettiva di informazioni, lo scambio interbibliotecario e la fornitura agli utenti di opere e parti di opere, il supporto giuridico e biblioteconomico alla produzione editoriale dell'Ateneo e alla sua diffusione, la partecipazione dell'Ateneo all'avanzamento degli studi e delle iniziative volte al miglioramento continuo dei servizi bibliografici e di documentazione;

c) l'adozione di sistemi tecnologicamente avanzati per la l'integrazione, l'interoperabilità e la più ampia fruizione dell'informazione bibliografica in rete;

d) l'applicazione di metodologie di gestione basate sui principi e sugli standard biblioteconomici più diffusi a livello nazionale e internazionale.

3. I servizi della biblioteca:

a) sono rivolti a studenti, docenti e personale amministrativo, tecnico e bibliotecario dell'Ateneo, nonché a studiosi esterni in rapporto anche occasionale con l'Ateneo stesso;

b) sono aperti agli utenti istituzionali di altri atenei e istituti convenzionati con l'Ateneo, a condizione di reciprocità;

c) sono resi accessibili al pubblico generale;

d) sono gestiti da personale in possesso di adeguata qualificazione professionale.

4. Le norme per l'organizzazione e il funzionamento del sistema bibliotecario sono definite da un apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

Art. 40.

Museo di Ateneo

1. Il museo di Ateneo è una struttura finalizzata alla valorizzazione delle raccolte museali di Ateneo a fini di studio, ricerca e diffusione culturale. In particolare il museo:

a) gestisce l'acquisizione, la conservazione e la fruizione del patrimonio museale dell'Ateneo;

b) promuove la diffusione dell'informazione, anche mediante l'integrazione con il sistema museale nazionale e internazionale;

c) promuove la tutela e la valorizzazione dei beni mobili di proprietà dell'Ateneo di interesse storico artistico, culturale, naturalistico, didattico e scientifico, anche mediante la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati.

2. L'organizzazione e il funzionamento del museo sono definiti da uno specifico regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere dal senato accademico.

3. Sono organi del museo:

a) il direttore;

b) il consiglio.

4. Il direttore, designato dal senato accademico su proposta del rettore per un triennio, rinnovabile, è un professore di ruolo a tempo pieno di comprovata competenza specifica e che non sia direttore di Dipartimento, presidente di Scuola interdipartimentale, o coordinatore di consiglio di corso di studi.

5. Il consiglio è costituito da tre professori e ricercatori di ruolo, due rappresentanti del personale tecnico amministrativo e due esperti esterni, designati dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore. La durata del mandato è triennale ed è rinnovabile.

6. Al termine dell'anno il consiglio approva la relazione predisposta dal direttore e la trasmette al rettore.

TITOLO IV

RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 41.

Criteri generali

1. L'Ateneo, in conformità ai principi generali del presente statuto, considera come proprio compito lo sviluppo delle relazioni con le altre università e istituzioni di cultura e di ricerca, e favorisce i rapporti con le
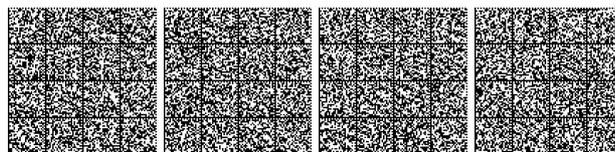
istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e verifica dei risultati della ricerca scientifica.

2. L'Ateneo partecipa, con il proprio personale e le proprie strutture, ad iniziative e programmi di ricerca in collaborazione con enti e imprese locali; a tal fine può stipulare convenzioni che possono prevedere tra l'altro l'istituzione di borse di studio. Le modalità di partecipazione a collaborazioni di ricerca sono disciplinate di volta in volta dal Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

3. L'Ateneo considera di particolare rilevanza le relazioni che coinvolgono enti e istituzioni straniere, europee e internazionali. A tal fine l'Ateneo promuove e favorisce accordi internazionali negli ambiti della didattica e della ricerca.

4. L'Ateneo può utilizzare come docenti esterni specialisti e professionisti di alta qualificazione, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa.

5. I rapporti esterni dell'Ateneo sono disciplinati dal regolamento generale di Ateneo il quale, tenendo conto della necessità che ogni iniziativa sia compatibile con le attività delle strutture coinvolte e con la peculiarità della prestazione universitaria, fissa anche i criteri sulla cui base i predetti rapporti possano essere posti in essere, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità.

6. L'Ateneo può svolgere attività a favore di terzi, con il proprio personale e le proprie attrezzature e strutture, all'interno e all'esterno di queste ultime, direttamente o in compartecipazione con soggetti pubblici e privati; in particolare l'Ateneo, compatibilmente con la propria funzione scientifico-didattica, può eseguire analisi, controlli, tarature, prove e esperienze, rendere attività di consulenza, trasferimento tecnologico, formazione professionale, nonché svolgere, da sola o in compartecipazione, incarichi professionali ad essa affidati anche a seguito di partecipazione a procedure concorsuali. L'articolazione e le modalità di svolgimento delle attività a favore di terzi sono disciplinate da apposito regolamento di Ateneo.

7. L'Ateneo può concedere l'utilizzazione di propri locali, attrezzature, strumentazioni, laboratori, a titolo oneroso, sulla base di un tariffario approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 42.

Collaborazioni con amministrazioni pubbliche

1. L'Ateneo può concludere accordi con altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune, fermo restando quanto specificatamente disposto in ordine alle attività di ricerca.

2. L'Ateneo si impegna a collaborare con altre amministrazioni pubbliche, in particolare con la regione, al fine di rendere effettiva l'attuazione delle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, anche mediante la costituzione di apposite strutture.

3. Gli accordi amministrativi, conclusi in conformità ai criteri generali precedentemente enunciati e nel rispetto della legislazione vigente in materia di procedimento, sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 43.

Partecipazione ad organismi privati

1. L'Ateneo, a mezzo dei soggetti giuridici di cui al successivo art. 44, può partecipare a società, anche consortili, fondazioni o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla didattica e alla ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

2. La partecipazione di cui al comma precedente, in conformità ai criteri generali di cui al presente articolo, è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

3. La partecipazione dell'Ateneo deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) livello universitario dell'attività svolta attestato da un referente scientifico designato dal rettore;

b) disponibilità delle risorse finanziarie e organizzative sufficienti;

c) destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali didattiche e scientifiche;

d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Ateneo in occasione di aumenti di capitale;

e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla sola quota di partecipazione;

f) contenimento dei costi di esercizio nel rispetto e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

4. La partecipazione dell'Ateneo può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi enunciati ai commi 2 e 3 del presente articolo e con oneri a carico del comodatario.

5. La licenza a qualsiasi titolo del logo, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 44.

Costituzione di soggetti giuridici per la collaborazione con enti pubblici e privati

1. Su proposta di una o più strutture didattiche o scientifiche con interessi culturali complementari possono essere costituiti, anche nelle forme associative di diritto privato e con le modalità di cui al precedente articolo, soggetti giuridici per la collaborazione con enti pubblici e privati con il compito di promuovere l'utilizzazione delle conoscenze generate dall'attività scientifica, al fine di migliorare le informazioni e le tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati e di utilizzare attrezzature in dotazione di questi ultimi a fini didattici e di ricerca.

2. I soggetti giuridici di cui al precedente comma assicurano la collaborazione con l'esterno nelle seguenti forme:

a) progettazione e coordinamento di programmi di formazione e di aggiornamento;

b) ricerca applicata e diffusione di tecnologie e scambio di conoscenze tecniche;

c) prestazioni professionali agli enti associati e a terzi nel rispetto dei doveri istituzionali, della legge e del presente statuto.

3. Il bilancio dei soggetti giuridici, costituiti sulla base del presente articolo, deve documentare l'equilibrio tra costi e ricavi.

Art. 45.

Scuole di alta formazione

1. L'Ateneo può istituire, su proposta delle strutture interessate, una o più scuole di alta formazione.

2. La proposta deve essere approvata, a seguito di parere del senato accademico dal Consiglio di amministrazione, sulla base di una documentata verifica delle condizioni necessarie di elevata qualificazione tecnico-scientifica per l'efficace svolgimento dei corsi e/o attività e in particolare della disponibilità delle risorse finanziarie, strutturali e di personale docente.

3. L'attivazione delle scuole è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANI DI GESTIONE: DIRETTORE GENERALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 46.

Direttore generale

1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, ha la responsabilità della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, nonché dei compiti previsti dalla normativa vigente.

2. In particolare, il direttore generale:

a) cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative, attribuendo loro le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

b) partecipa agli organi di governo dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto;

c) dirige, coordina e verifica l'attività dei dirigenti nella loro azione di gestione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi assegnati e esercita il potere sostitutivo in caso di insufficiente attività o totale inerzia degli stessi o in motivati casi di necessità ed urgenza;

d) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni;

e) adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi e esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli delegati ai dirigenti o ad altri soggetti previsti dal presente statuto o nei regolamenti di Ateneo;

f) stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all'organizzazione dei servizi, fatte salve le competenze di altri organi e strutture dell'Ateneo;

g) propone al rettore le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture dell'Ateneo, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno del personale;

h) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

i) adotta, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale;

j) richiede direttamente pareri agli organi consultivi anche esterni all'Ateneo e risponde ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

k) svolge le attività di organizzazione e di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro.

3. Il direttore generale presenta annualmente al Consiglio di amministrazione, al senato accademico e al nucleo di valutazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi strategici definiti dagli organi di governo. Su tale relazione il rettore esprime preventivamente un parere, che viene allegato alla stessa.

4. L'incarico di direttore generale è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, acquisito il parere del senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. Qualora l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

5. L'incarico di direttore generale è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato e dalla vigente normativa ha durata di tre anni, ed è rinnovabile.

6. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

7. Il contratto con il direttore generale può essere risolto a seguito di provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, e previo parere del senato accademico, nelle ipotesi e con le procedure previste dalla legge.

Art. 47.

Funzioni dei dirigenti

1. I dirigenti ed i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive del direttore generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Dispongono a tale scopo dei mezzi e del personale ad essi attribuiti ed esercitano autonomi poteri di spesa per le attività, secondo le modalità stabilite dal direttore generale.

2. I dirigenti hanno la responsabilità della gestione e del risultato delle attività degli uffici cui sono preposti e sono annualmente valutati in relazione al raggiungimento degli obiettivi individuali ed organizzativi loro assegnati. Essi provvedono alla valutazione del personale assegnato nel rispetto del principio del merito.

3. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le vigenti disposizioni normative.

4. I dirigenti esercitano i seguenti ed ulteriori compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal direttore generale adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa secondo le modalità stabilite dal direttore generale;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dal direttore generale;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) collaborano con il direttore generale all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;

g) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti, secondo i sistemi di valutazione di Ateneo.

5. Gli atti di competenza dei dirigenti possono essere soggetti ad avocazione da parte del direttore generale per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento o in caso di insufficiente attività o totale inerzia degli stessi.

Art. 48.

Personale tecnico amministrativo

1. L'Ateneo valorizza la professionalità del personale tecnico amministrativo e ne promuove la crescita professionale. A tal fine definisce piani pluriennali e programmi annuali per la formazione, l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza, direttamente o in collaborazione con altri enti, incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze e seminari.

2. Per i fini di cui al comma precedente, inoltre, l'Ateneo:

a) predispone nell'ambito della programmazione triennale, il programma del fabbisogno di personale tecnico amministrativo;

b) assicura il diritto allo studio del proprio personale;

c) premia le competenze e le capacità del proprio personale mediante la valorizzazione del merito.

3. Il personale, attraverso le proprie rappresentanze, partecipa agli organismi collegiali dell'Ateneo, ove previsto dal presente statuto e dalla legge.

4. Ai fini dell'organizzazione del lavoro sono fatte salve le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale definite dalla legislazione e dai contratti collettivi.

5. L'accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo avviene secondo le norme di legge.

Art. 49.

Organizzazione delle strutture

1. Le strutture tecniche ed amministrative, centrali e periferiche, concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ateneo.

2. L'organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative avviene sulla base di atti organizzativi, adottati dal direttore generale nel rispetto dei criteri proposti dal rettore e delle delibere stabilite dal Consiglio di amministrazione.

3. Per fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale, il Consiglio di amministrazione può istituire centri di servizio di Ateneo. L'attività di ciascun centro, al quale è preposto un responsabile amministrativo nominato dal direttore generale, è definita da
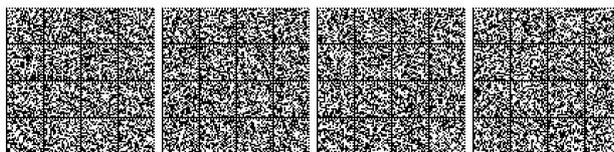
un delegato o da un comitato di indirizzo nominati dal rettore. Le modalità per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei centri sono definite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 50.

Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti di ufficio

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente, l'Ateneo può assumere a proprio carico le spese di difesa per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di responsabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti di ufficio. In tal caso, nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il regolamento all'uopo predisposto dovrà comunque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.

Art. 51.

Attività culturali e ricreative del personale

1. L'Ateneo, in relazione alle proprie disponibilità finanziarie e di mezzi, concorre all'attività autogestita di tutto il proprio personale nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, salvo che non ostino specifiche disposizioni che abbiano per destinatarie le università. L'accesso ai fondi è disciplinato da uno specifico regolamento di Ateneo, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico.

TITOLO VI

ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 52.

Norme di attuazione

1. Le norme di attuazione del presente statuto sono demandate al regolamento generale di Ateneo e agli altri regolamenti previsti dal presente statuto.

Art. 53.

Regolamenti dell'Ateneo

1. L'Ateneo persegue le sue finalità, nell'esercizio della sua autonomia, attraverso l'emanazione del presente statuto e dei regolamenti ad esso strettamente connessi.

2. Le norme contenute nello statuto prevalgono su quelle del regolamento generale di Ateneo, mentre queste ultime prevalgono sulle norme contenute in altri regolamenti.

3. Il regolamento generale è approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta. Il regolamento didattico di Ateneo è approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

4. Tutti gli altri regolamenti riguardanti la didattica e la ricerca, anche di competenza dei Dipartimenti, sono approvati dal senato accademico a maggioranza semplice previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

5. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere del senato accademico.

6. Tutti gli altri regolamenti dell'Ateneo sono deliberati dal senato accademico a maggioranza semplice previo parere del Consiglio di amministrazione.

7. Sia il senato accademico, sia il Consiglio di amministrazione, per gli argomenti di loro competenza, possono proporre ulteriori regolamenti.

8. I regolamenti di Ateneo sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione sull'albo e sul sito web dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 54.

Pareri

1. Il parere sui regolamenti di Ateneo richiesto a organi o strutture va espresso entro trenta giorni dal ricevimento del testo, trascorsi i quali si può precedere.

Art. 55.

Revisione dello statuto

1. La revisione dello statuto può avvenire con cadenza almeno biennale su proposta del rettore e/o di due terzi del senato accademico o del Consiglio di amministrazione.

2. La delibera di revisione è adottata dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anch'esso approvato a maggioranza assoluta.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 56.

Indennità e riconoscimento economico

1. Al rettore, al prorettore vicario, ai direttori di Dipartimento e ai presidenti delle Scuole interdipartimentali spetta, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, un'indennità annuale, determinata dal Consiglio di amministrazione.

2. L'assenza del titolare di una carica per il quale sia previsto un supplente, protratta per un periodo continuativo superiore a tre mesi, determina la sospensione della relativa indennità e l'assegnazione della stessa al vicario fino al rientro in servizio del titolare.

3. Ai prorettori, ai delegati del rettore, al presidente, ai componenti del presidio della qualità, ai coordinatori dei consigli di corsi di studio e ai coordinatori dei dottorati di ricerca spetta un riconoscimento economico sul fondo per la premialità di Ateneo di cui all'art. 65 del presente statuto.

Art. 57.

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori di ruolo e ai ricercatori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

2. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche nel senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nei consigli dei vari consessi e nelle commissioni paritetiche docenti-studenti dei Dipartimenti, è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e ai corsi di dottorato di ricerca dell'Ateneo.

3. La condizione di professore di ruolo e di ricercatore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche.
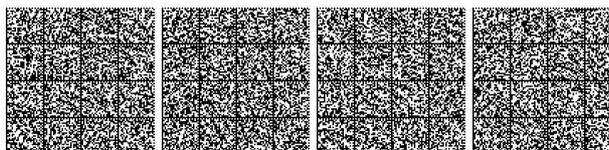
Art. 58.

Principi generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Salvo diversa disposizione dello statuto, per la validità delle adunanze degli organi collegiali è necessario che intervenga almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

2. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che debbano comunque ritenersi giustificati per le ipotesi e nei limiti stabiliti dalla legge.

3. Le delibere degli organi collegiali sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia diversamente disposto dallo statuto e dalla normativa vigente; in caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Nei casi in cui il presente statuto preveda l'adozione di un parere da parte di un organo collegiale, lo stesso deve essere reso, salvo che non sia diversamente disposto, nel termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'organo destinatario del parere stesso può adottare l'atto o assumere la decisione.

5. Nell'ipotesi in cui il senato accademico non provveda, nei termini stabiliti dal regolamento generale di Ateneo, alla designazione dei componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio di disciplina, il rettore assegna un termine ulteriore di durata pari a quello originario. Qualora l'organo non adempia nuovamente al proprio obbligo, il rettore adotta tutti i provvedimenti di sua competenza volti a garantire che la costituzione degli organi stessi avvenga nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

6. Le delibere degli organi collegiali sono immediatamente esecutive. Il processo verbale viene approvato nella seduta successiva, salvo che non vi si provveda seduta stante.

7. Nessuno dei partecipanti alle adunanze può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, il convivente, parenti ed affini fino al quarto grado.

8. Il funzionamento delle adunanze degli organi collegiali è disciplinato da specifico regolamento.

Art. 59.

Arrotondamenti

1. Nei casi in cui, nel presente statuto o in ogni altro atto regolamentare o dispositivo di Ateneo, siano indicati limiti numerici connessi ad elezioni di rappresentanti in organi o organismi di Ateneo, l'eventuale arrotondamento avviene sempre all'intero superiore quale che sia la parte decimale residua.

Art. 60.

Limitazione dell'attività didattica dei professori di ruolo che ricoprono cariche accademiche

1. Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, prorettore vicario e direttore di Dipartimento. Tale diritto viene esercitato mediante comunicazione dell'opzione al senato accademico e al Consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni anno accademico. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno.

Art. 61.

Brevetti conseguiti nell'ambito dell'Ateneo

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il *copyright* e il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Ateneo, è regolata in via generale dalle norme di legge vigenti.

2. In particolare il diritto a conseguire il *copyright* e il brevetto spetta all'Ateneo, salvo riconoscimento agli autori del diritto morale di inventore. All'autore spetta, tuttavia, in conformità con le normative vigenti, un compenso commisurato all'importanza economica dell'invenzione.

3. I contratti e le convenzioni per attività di ricerca o consulenza svolte per terzi devono prevedere l'attribuzione dei diritti di contitolarità o di titolarità degli eventuali brevetti ovvero di sfruttamento degli eventuali diritti esclusivi che ne scaturiscono (licenze di brevetto).

4. Le disposizioni inerenti le attività di brevetto sono disciplinate da specifico regolamento di Ateneo.

Art. 62.

Attività di spin-off

1. L'Ateneo, coerentemente con le altre iniziative di valorizzazione della ricerca ed in conformità al presente statuto, promuove e favorisce la costituzione, da parte del proprio personale di ricerca, di società di capitali denominate *spin-off* universitari ai sensi della vigente normativa.

2. Le attività di *spin-off* sono disciplinate da specifico regolamento di Ateneo, che disciplina tra l'altro i criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di *spin-off* o *start-up* universitari in attuazione della vigente normativa in materia.

3. La proposta di costituzione dello *spin-off* è approvata dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, previo parere favorevole del senato accademico.

4. Per effetto automatico del rilascio dell'autorizzazione a costituire lo *spin-off* di cui al precedente comma 3, ai professori e/o ricercatori che siano soci di uno *spin-off* si intende conferita l'autorizzazione allo svolgimento di attività a favore dello *spin-off* stesso, previa comunicazione all'Ateneo secondo quanto previsto dal regolamento dell'Ateneo in materia. Tale attività può essere retribuita dallo *spin-off*, ma non può in nessun caso configurarsi come lavoro subordinato. Il suo svolgimento non deve mai porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali obbligatorie per professori e ricercatori, verificate dal consiglio di Dipartimento.

Art. 63.

Attività formative autogestite dagli studenti

1. L'Ateneo concorre, in attuazione e nel rispetto della legislazione vigente, alle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

Art. 64.

Federazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, l'Ateneo, anche limitatamente ad alcuni settori o strutture, può federarsi con altri Atenei. La federazione può avere luogo altresì tra l'Ateneo ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

Art. 65.

Fondo per la premialità

1. È istituito un fondo di Ateneo per la premialità di professori e ricercatori, cui affluiscono le risorse per gli scatti stipendiali non attribuiti di cui alla vigente normativa e le somme attribuite all'Ateneo con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR.

2. Il fondo è integrato dall'Ateneo anche da una quota dei proventi delle attività conto terzi, con finanziamenti pubblici o privati, ovvero con finanziamenti previsti da specifiche norme di legge.

3. Possono essere attribuiti compensi aggiuntivi ai professori, ai ricercatori nonché al personale tecnico amministrativo che contribuiscono all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di risorse non derivanti da finanziamenti pubblici.

4. La costituzione del fondo, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse per l'utilizzo del fondo di cui al presente articolo sono disciplinate da apposito regolamento.

5. Per i prorettori, i delegati del rettore, il presidente, i componenti del presidio della qualità, i coordinatori dei consigli di corsi di studio e i coordinatori dei dottorati di ricerca è previsto un riconoscimento economico, salvo incompatibilità, vincolato al raggiungimento di specifici obiettivi assegnati dal rettore sul fondo per la premialità di Ateneo.

Art. 66.

Entrata in vigore

1. Salvo motivate esigenze, il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato: Tabella 1

La composizione del senato accademico è riportata nella tabella seguente in funzione del numero di Dipartimenti attivati presso l'Ateneo. In ogni caso, i direttori di Dipartimento sono componenti di diritto, essendo conteggiati nelle categorie relative al ruolo di appartenenza (ordinari o associati).

Numero Dipartimenti	Rettore	Ordinari	Associati	Ricercatori	Studenti	PTA	Totale
4	1	8	5	2	3	1	20
3	1	6	4	1	2	1	15
2	1	4	3	1	2	0	11
1	1	2	2	0	1	0	6

23A02419

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ceftriaxone, «Ceftriaxone Kalceks».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 85 del 13 aprile 2023

Procedura europea n. FI/H/1128/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFTRIAXONE KALCEKS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: AS Kalceks, con sede legale e domicilio fiscale in Krustpils iela 71E, Riga, LV-1057, Lettonia (LV);

confezioni:

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro – A.I.C. n. 050414010 (in base 10) 1J2JFU (in base 32);

«1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro – A.I.C. n. 050414022 (in base 10) 1J2JG6 (in base 32);

principio attivo: ceftriaxone.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: AS Kalceks - Krustpils iela 71E, Riga, LV 1057, Lettonia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro – A.I.C. n. 050414010 (in base 10) 1J2JFU (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

Confezione: «1 g polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro – A.I.C. n. 050414022 (in base 10) 1J2JG6 (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista: internista e infettivologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 29 novembre 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02411

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pirfenidone, «Idipulfib»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 87 del 13 aprile 2023

Procedura europea n. IT/H/0861/001-003/DC e n. IT/H/0861/001-003/IA/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale IDIPULFIB, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Viatris Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublino 15, Irlanda (IE).

Confezioni:

«267 mg compresse rivestite con film» 63 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 050421015 (in base 10) 1J2R8R (in base 32);

«267 mg compresse rivestite con film» 252 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 050421027 (in base 10) 1J2R93 (in base 32);

«534 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 050421039 (in base 10) 1J2R9H (in base 32);

«801 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL - A.I.C. n. 050421041 (in base 10) 1J2R9K (in base 32).

Principio attivo: pirfenidone.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorios Liconsa, S.A. - Avda. Miralcampo, n. 7, Polígono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista: pneumologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire un pacchetto informativo per i medici comprendente il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e la «checklist per la sicurezza relativa a pirfenidone che deve contenere gli elementi chiave relativi alla funzionalità epatica, danno epatico farmaco-indotto e alla fotosensibilità», il cui contenuto e formato sono soggetti alla preventiva approvazione del competente ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3 del decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22 del decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla Data comune di rinnovo europeo (CRD) 5 dicembre 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) dello Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02412

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acidi omega-3 esteri etilici 90, «Omegoil».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 86 del 13 aprile 2023

Procedura europea n. DE/H/3049/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OMEGOIL, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia, 2 - Lodi (LO) - cap 26900 - Italia;

confezioni:

«1000 mg capsule molli» 20 capsule in blister pvc/pe/pvdc/al - A.I.C. n. 050481011 (in base 10) 1J4KVM (in base 32);

«1000 mg capsule molli» 28 capsule in flacone hdpe - A.I.C. n. 050481023 (in base 10) 1J4KVZ (in base 32);

«1000 mg capsule molli» 30 capsule in flacone hdpe - A.I.C. n. 050481035 (in base 10) 1J4KWC (in base 32);

«1000 mg capsule molli» 60 capsule in flacone hdpe - A.I.C. n. 050481047 (in base 10) 1J4KWR (in base 32);

«1000 mg capsule molli» 100 capsule in flacone hdpe - A.I.C. n. 050481050 (in base 10) 1J4KWU (in base 32);

principi attivi: acidi omega-3 esteri etilici 90.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., via Martiri di Cefalonia 2 - 26900 Lodi - Italia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento,

se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 16 gennaio 2024, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02413

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pantoprazolo, «Maalox Reflusso».

Estratto determina AAM/PPA n. 290/2023 del 19 aprile 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione, approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale MAALOX REFLUSSO:

Tipo II, n. 2, C.I.4) - Modifica degli stampati del prodotto, per inserire nuove informazioni relative a «reazioni avverse cutanee gravi (SCAR) e sindrome di Kounis».

Si modificano i paragrafi 4.4, 4.8 e 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto; i paragrafi 2, 4, 6, con aggiornamento degli Stati membri della Comunità europea dove il medicinale è autorizzato sul foglio illustrativo. Modifiche minori e di adeguamento al QRD *template*, nella versione corrente.

Confezioni A.I.C. n.:

041056019 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister Opa/Alu/Pvc-Al;

041056021 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister Opa/Alu/Pvc-Al;

041056033 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in flacone Hdpe;

041056045 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in flacone Hdpe.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Opella Healthcare Italy S.r.l., codice fiscale 13445820155, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B, 20158 Milano, Italia.

Numero procedura: NL/H/xxxx/WS/506 (NL/H/1849/001/WS/037).

Codice pratica: VC2/2020/726.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02414

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bilastina, «Bilastina Doc».

Estratto determina AAM/PPA n. 292/2023 del 19 aprile 2023

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale BILASTINA DOC:

Tipo II, B.I.b.1 – Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo; *f)* Modifica al di fuori della categoria approvata di limiti di specifiche per il principio attivo:

Si modifica il limite di specifica per «*particle size distribution*».

Confezione A.I.C. n. 049313012 - «20 mg compresse» 20 compresse in blister al/al.
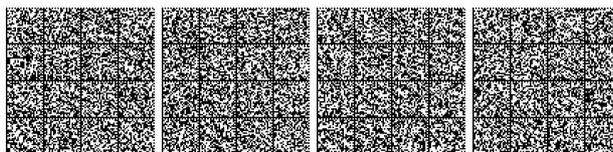
Codice pratica: VN2/2023/1.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., codice fiscale 11845960159, con sede legale e domicilio fiscale in Turati, 40, 20121 Milano, Italia.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02415

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ganisetron, «Pandiol».

Estratto determina AAM/PPA n. 293/2023 del 19 aprile 2023

Trasferimento di titolarità: MC1/2023/28.

É autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società MMD Pharmaceutical S.r.l., codice fiscale n. 09678611212, con sede legale e domicilio fiscale in via San Francesco 5, 80034 Marigliano (NA), Italia.

Medicinale: PANDIOL.

A.I.C. n. 046096018 - «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pvc/Al;

A.I.C. n. 046096020 - «2 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister Pvc/Al,

alla società Elleva Pharma S.r.l., codice fiscale n. 07894201214, con sede legale e domicilio fiscale in via San Francesco 5-7, 80034 Marigliano (NA), Italia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02416

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bismuto subcitrato potassio, metronidazolo e tetraciclina cloridrato, «Pylera».

Estratto determina AAM/PPA n. 299/2023 del 19 aprile 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.5 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo;

tipo II C.I.4), aggiornamento dei paragrafi 4.3, 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, in accordo al CCSI (Company Core Safety Information);

relativamente al medicinale PYLERA.

Confezione: A.I.C. n. 041527019 - 140mg/125mg/125mg capsule 120 capsule in flacone hdpe.

Codici procedure europee: DE/H/2467/001/II/049; DE/H/2467/001/II/052.

Codici pratiche: VC2/2021/519; VC2/2022/162.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Juvise Pharmaceuticals (codice fiscale 509059879), con sede legale e domicilio fiscale in 149 Boulevard Bataille De Stalingrad, 69100, Villeurbanne, Francia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02417

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Mylan».

Con la determina n. aRM - 80/2023 - 2322 del 17 aprile 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ABACAVIR E LAMIVUDINA MYLAN:

confezione: 043971074 - descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 2x30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 043971062 - descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043971050 - descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043971047 - descrizione: «600 mg/300mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043971035 - descrizione: «600 mg/300mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;
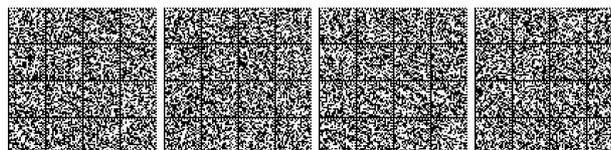
confezione: 043971023 - descrizione: «600 mg/300mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 043971011 - descrizione: «600 mg/300mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione: 043971112 - descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

confezione: 043971100 - descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 3x30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043971098 - descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 2x30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 043971086 - descrizione: «600 mg/300 mg compresse rivestite con film» 3x30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A02435

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diltiazem Ratiopharm».

Con la determina n. aRM - 81/2023 - 1378 del 17 aprile 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9 del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Ratiopharm GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale nelle confezioni indicate.

Medicinale: DILTIAZEM RATIOPHARM.

Confezioni e descrizioni:

033175011 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse;

033175023 - «120 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale: revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A02436

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 110, adottata dal consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani in data 20 settembre 2022.

«Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0003985/OSI-L-129 del 5 aprile 2023 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 110 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ONAOSI in data 20 settembre 2022, recante: Prestazioni in denaro a domicilio in favore degli assistiti art. 6 dello Statuto: aggiornamento importi e criteri».

23A02444

Approvazione della delibera n. 66, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 2 febbraio 2023.

«Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004027/AVV-L-192 del 5 aprile 2023 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 66, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 2 febbraio 2023, concernente la rivalutazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 67, del regolamento unico della previdenza forense, per modello 5/2023».

23A02445

Approvazione della delibera n. 63, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 2 febbraio 2023.

«Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0004025/AVV-L-193 del 5 aprile 2023 è stata approvata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, la delibera n. 63, adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa forense in data 2 febbraio 2023, concernente la rivalutazione dei redditi per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2023, ai sensi del comma 7, dell'articolo 47 del regolamento unico della previdenza forense».

23A02446

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-098) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.